



PROGETTI INTEGRATI D'AREA – AMBIENTE

1. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Il Progetto Integrato d'Area (PIA) per l'Asse 2 (PIA-Ambiente) è un progetto finalizzato a promuovere, in un ambito territoriale delimitato, un insieme di misure che convergano verso un comune obiettivo concernente la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché la protezione delle risorse acqua, suolo ed aria.

In particolare, il PIA deve coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica/criticità, un insieme di soggetti – pubblici e privati – nell'ambito di un progetto condiviso in grado di attivare una serie di interventi coordinati, ai fini della gestione e del miglioramento dell'ambiente.

Il PIA coinvolge pertanto diversi attori, i quali assumono il ruolo di soggetti proponenti e beneficiari. Nel caso dell'Asse 2, i progetti devono prevedere il coordinamento da parte di Enti locali ed altri Enti pubblici, ovvero di Organismi associativi beneficiari delle singole misure, che assumono il ruolo di soggetti coordinatori e proponenti.

Il PIA dovrà esprimere i seguenti aspetti fondamentali:

1. Riguardare un **ambito territoriale delimitato**, quantificato nella superficie, contraddistinto da una sostanziale omogeneità rispetto alle evenienze ambientali, paesaggistiche e naturali sulle quali le specifiche misure o sottomisure del PIA intendono intervenire, al fine di assicurare una adeguata integrazione e concentrazione funzionale degli interventi.
2. In relazione alle peculiarità ambientali del territorio su cui va ad inserirsi, dovrà comprendere un insieme di misure o sottomisure del PSR strettamente coerenti e collegate fra di loro, integrate secondo un **disegno unitario e coordinato**, che convergano verso un comune obiettivo prioritario concernente la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché la protezione delle risorse acqua, suolo ed aria.
3. Fornire un effettivo valore aggiunto all'insieme di interventi interessati, **potenziando le ricadute positive delle singole iniziative e degli investimenti progettati**, mediante un approccio fortemente territorializzato, concentrato e pertinente alle specifiche realtà locali.
4. Conformarsi alla **pianificazione territoriale ed urbanistica** della Regione, degli Enti locali, nonché con i piani delle autorità, Enti pubblici, concernenti la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, il contrasto ai fenomeni di eutrofizzazione delle acque e degradazione delle caratteristiche dei suoli.
5. Comprendere una pluralità di investimenti ed iniziative di carattere ambientale, **compiutamente definiti a livello di intervento** ed ubicazione catastale, da realizzarsi nell'ambito delle aziende agricole, o loro porzioni, ricadenti nell'ambito territoriale individuato nel Progetto Integrato d'Area.
6. Ciascun intervento attuato dai singoli beneficiari deve risultare **coerente con il disegno unitario** del PIA, deve concorrere alla realizzazione dell'obiettivo prescelto, nonché essere correlato in forma coordinata e sinergica agli interventi effettuati dagli altri soggetti beneficiari.
7. Essere presentati da parte di un ente locale, un Ente pubblico od altro soggetto associativo in grado di svolgere un **ruolo esponenziale in relazione all'obiettivo del PIA**.

2. SOGGETTI

2.1 - Soggetti proponenti

Il Progetto viene proposto e coordinato da parte di un Ente locale, un Ente pubblico od un altro soggetto associativo che risulti in grado di svolgere un ruolo esponenziale, a livello di territorio, in relazione all'obiettivo prescelto dal PIA.

Il soggetto proponente assumerà la funzione di coordinamento del Progetto, garantendo la diffusione dell'informazione a livello di territorio ed imprese interessate, la predisposizione e la raccolta della documentazione, l'inserimento informatico del Progetto integrato nonché delle domande aziendali, il raccordo con gli uffici istruttori, nonché il monitoraggio in itinere delle iniziative.

Il rapporto intercorrente tra soggetto proponente e soggetti interessati al Progetto viene formalizzato con la sottoscrizione dell'autorizzazione al proponente medesimo, affinché presenti la domanda, coordinata con le analoghe istanze aziendali ad AVEPA. Il soggetto proponente medesimo pertanto dovrà:

- farsi carico, senza alcuna discriminazione dell'informazione, a livello locale, sulle opportunità fornite dal sostegno comunitario e regionale alle diverse misure del Progetto;
- provvedere alla presentazione del Progetto integrato comprensivo delle singole domande aziendali e di tutta la documentazione necessaria;
- garantire l'inserimento, anche per il tramite di soggetti delegati, delle informazioni necessarie all'istruttoria del PIA e delle istanze dei singoli beneficiari che lo costituiscono.

In relazione ai distinti obiettivi prescelti nell'ambito del Progetto Integrato d'Area possono configurarsi come proponenti, sia in forma singola che congiunta:

- a) Province;
- b) Comuni;
- c) Comunità montane;
- d) Consorzi di bonifica;
- e) Enti Gestori di aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000;
- f) Associazioni di produttori agricoli, zootecnici e forestali, quali Regole, Consorzi privati d'irrigazione, Comunità o Società e altri Enti che esercitano diritti d'uso collettivi su suoli agricoli o forestali e soggetti ai medesimi assimilati, beneficiari delle singole misure.

Nell'ipotesi di domanda presentata congiuntamente da due o più proponenti (es. Comuni limitrofi) i medesimi Enti formalizzeranno con idoneo atto, il soggetto con funzioni di "referente" per la presentazione della domanda e per i connessi adempimenti amministrativi e procedurali.

Nell'ambito dell'Asse 2 non è previsto, per il soggetto proponente alcun sostegno di carattere finanziario, in considerazione del "normale ruolo istituzionale" che il medesimo svolge nella predisposizione e coordinamento del Progetto Integrato d'Area.

2.2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Per quanto riguarda la tipologia e i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari si fa riferimento a quanto previsto nelle schede delle singole misure/sottomisure dell'Asse 2.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione del PIA, pena la non ammissibilità della domanda del singolo beneficiario, e la eventuale ripercussione di tale carenza nel PIA nel suo complesso. Qualora le domande presentate nell'ambito del PIA, risultino – a seguito dell'istruttoria – non ammissibili per un importo superiore al 40% dell'aiuto richiesto per il PIA nel suo complesso, l'intero Progetto viene dichiarato non ammissibile.

Per le misure di cui all'art. 36, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005, risultano beneficiari gli agricoltori, persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente

dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova in tutto o in parte nell'area delimitata dal PIA, e che esercitano un'attività agricola come definita dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

Inoltre, per le misure di cui all'art. 36, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono risultare beneficiari persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico e privato, soggetti pubblici e privati con specifiche competenze in materia.

A pena di esclusione, il medesimo richiedente non può presentare, con riferimento alla medesima annualità, la stessa o un'analoga iniziativa, in un Progetto Integrato di Area o come domanda individuale.

Tutti i mappali interessati alla stessa misura o sottomisura della medesima azienda e zonizzazione debbono essere ricompresi nell'ambito di un unico PIA. I motivi per l'esclusione non si presentano nell'ipotesi in cui la domanda individuale riguardi una porzione di azienda ubicata all'esterno del territorio delimitato dal PIA ovvero PIA distinti, relativamente a porzioni di territorio non sovrapposte.

3. OBIETTIVI PRIORITARI ED ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEI PIA

In attuazione di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 gli obiettivi prioritari che i Progetti Integrati d'Area devono perseguire sono i seguenti:

1. Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle **risorse idriche** attraverso la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivanti da attività agricole (obiettivo PSR 2.1).
2. Tutelare la **risorsa suolo** dai principali fenomeni di degradazione (obiettivo PSR 2.2).
3. Favorire la conservazione e la valorizzazione delle **aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico** e la biodiversità ad esse collegata (obiettivo PSR 2.6).
4. Rafforzare e valorizzare le funzioni di tutela delle risorse naturali e del paesaggio svolte dalle attività agricole nelle **aree montane** anche ai fini del presidio territoriale (obiettivo PSR 2.4).

In relazione agli obiettivi prioritari che si prefiggono di raggiungere, i Progetti Integrati d'Area, nell'ambito del presente Bando, sono attuabili esclusivamente nei sotto distinti ambiti territoriali regionali:

- **nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):** Obiettivo tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo;
- **nelle zone di rispetto dei punti di captazione degli acquiferi:** Obiettivo tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo;
- **nei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e nelle zone umide/biotopi, parchi ed altre aree protette:** Obiettivo conservazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico;
- **nelle zone montane di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2:** Obiettivo valorizzazione delle funzioni di tutela ambientale svolte dalle attività agricole in aree montane.

4. DEFINIZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAI PIA

L'area interessata dai PIA, al fine di assicurare un'adeguata integrazione e concentrazione funzionale degli interventi, deve essere contraddistinta da una sostanziale omogeneità rispetto alle evenienze ambientali, paesaggistiche e naturali pertinenti all'obiettivo prioritario prescelto e deve riguardare un territorio compreso nell'ambito del confine amministrativo o di competenza del soggetto proponente.

Qualora il PIA coinvolga più soggetti proponenti in forma congiunta, (es. Comuni limitrofi) l'area interessata dal PIA potrà riguardare porzioni di territorio ricompreso nell'ambito dei confini amministrativi o di competenza dei proponenti stessi.

L'area interessata dal PIA dovrà, in ogni caso, essere riferita ad un'unica porzione di territorio, senza soluzione di continuità, nell'ambito della quale rientrano tutti i mappali interessati dal Progetto Integrato d'Area. Di conseguenza l'area interessata dal PIA non potrà essere costituita da ambiti territoriali tra loro separati e/o disgiunti, ovvero presentare al proprio interno eventuali aree escluse.

5. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

5.1 - Importo messo a bando

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le graduatorie dei PIA, nell'ambito del presente bando, derivano dalle dotazioni per pagamenti e sostegni previste dalle correlate misure dell'Asse 2, tenuto conto della necessità - per talune delle medesime - di prevedere anche interventi non integrati d'area, nonché della opportunità di costituire una riserva finanziaria per gli ulteriori bandi destinati a Progetti Integrati d'Area nelle annate venturose.

La ripartizione delle risorse per singolo obiettivo/ambito territoriale del presente bando, come riportata in Allegato A, è stata effettuata tenendo conto delle superfici potenzialmente interessate alle distinte misure, nell'ambito dei territori eleggibili a ciascun obiettivo. Conseguentemente, la dotazione finanziaria del singolo obiettivo/ambito territoriale deriva dalla sommatoria delle disponibilità, per l'obiettivo medesimo, delle risorse rese disponibili dalla misura 214 (Pagamenti agroambientali), 216 (Investimenti non produttivi), 221 (Imboschimenti terreni agricoli), 227 (Investimenti forestali non produttivi) ed, ove presente, dalla misura 213 (Indennità Natura 2000).

Per talune misure viene prevista un'apertura esclusivamente attraverso i Progetti Integrati d'Area, in altre è prevista un'apertura di termini sia all'interno dei Progetti Integrati d'Area, sia come domande presentate singolarmente dai rispettivi beneficiari, così come evidenziato nella Tabella allegata (Allegato B).

5.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Per il livello e l'entità dell'aiuto si deve fare riferimento a quanto previsto nelle schede delle singole misure/sottomisure dell'Asse 2 del PSR.

Al fine di consentire la presenza di più PIA nell'ambito dell'intero territorio regionale, si ritiene che l'importo massimo di aiuto richiesto non possa superare i 2 milioni di euro per ciascun PIA. In relazione a tale vincolo, l'importo complessivo dell'aiuto richiesto nel Progetto Integrato d'Area non può superare il massimale indicato, pena la non ricevibilità dello stesso.

Al fine di promuovere una progettualità equilibrata a livello di territorio, coinvolgendo una pluralità di misure ed interventi tra loro sinergici, sono stati posti dei "tetti", in termini di aiuto richiesto alle seguenti misure:

- misura 216 il cui importo non deve superare il 21 % rispetto all'importo complessivo del contributo richiesto dal PIA;
- misura 221 il cui importo non deve superare il 3 % rispetto all'importo complessivo del contributo richiesto dal PIA;
- misura 227 il cui importo non deve superare il 21 % rispetto all'importo complessivo del contributo richiesto dal PIA.

Il rispetto di tali parametri dovrà risultare in fase di presentazione del PIA nel suo complesso, pena la non ammissibilità del progetto. Sono in ogni caso fatte salve le successive rettifiche amministrative effettuate dall'Organismo pagatore

5.3 - Termini e scadenze

Per quanto riguarda i pagamenti agroambientali di cui alla misura 214, nonché la misura 213 compatibilmente con i tempi di approvazione dei bandi, si ritiene di far decorrere i termini iniziali degli impegni dal 1° gennaio 2008.

L'ammissibilità delle spese di investimento (misure 216, 221, 227) decorre invece dal momento di presentazione del Progetto Integrato d'Area e delle singole istanze aziendali.

Per quanto riguarda il tempo utile per la realizzazione del Progetto si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni relative alle singole misure che lo compongono.

6. MISURE ED INTERVENTI AMMISSIBILI

6.1 – Misure ammissibili

Le misure/sottomisure dell'Asse 2 del PSR che possono contribuire all'attuazione del Progetto Integrato d'Area – sulla base delle specificità del territorio e dell'obiettivo prioritario prescelto ai fini della tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, nonché della protezione delle risorse acqua, suolo ed aria – sono le seguenti:

- 213 Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli;
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Interventi derivanti da programmazioni pubbliche, esclusivamente in connessione ai nuovi impianti finanziati con la misura 216 azione 5, nell'ambito del PIA;
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica;
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1: mantenimento di biotopi e zone umide;
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2: mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;
- 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi;
- 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi;
- 214/g Salvaguardia e miglioramento risorsa idrica – Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico;
- 216 Investimenti non produttivi – Azione 1: Creazione di strutture per l'osservazione della fauna;
- 216 Investimenti non produttivi – Azione 2: Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica;
- 216 Investimenti non produttivi – Azione 3: Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide;
- 216 Investimenti non produttivi – Azione 5: Impianto di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 1: boschi permanenti;
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 2: fustaie a ciclo medio-lungo;
- 227 Investimento forestali non produttivi.

Nel contempo, stante la necessità di assicurare su tutto il territorio regionale le ripercussioni positive indotte dall'applicazione di talune misure dell'Asse 2, si ritiene che le seguenti misure/sottomisure possano essere realizzate anche al di fuori dei PIA:

- 213 Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli;
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti - Interventi derivanti da programmazioni pubbliche;
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi;
- 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi;
- 214/g Salvaguardia e miglioramento risorsa idrica – Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico;
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 1: boschi permanenti;
- 221 Primo imboscamento di terreni agricoli – Azione 2: fustaie a ciclo medio-lungo;
- 227 Investimento forestali non produttivi, limitatamente alle zone di montagna.

Da ultimo, stante la mancanza di una reale necessità di intervento coordinato per le seguenti misure/sottomisure dell'Asse 2, è prevista per le medesime l'apertura solo come domande presentate singolarmente dai rispettivi beneficiari:

- 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti - interventi non derivanti da programmazioni pubbliche ;
- 214/b Miglioramento qualità dei suoli;
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 2: mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/h Rete regionale della Biodiversità;
- 214/e Prati stabili, pascoli e prati-pascoli – Azione 1: mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);
- 214/e Prati stabili, pascoli e prati-pascoli – Azione 2: mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura e collina);
- 214/e Prati stabili, pascoli e prati-pascoli – Azione 3: mantenimento di pascoli e prati pascoli
- 221 Primo imboschimento terreni agricoli – Azione 3: Impianti a ciclo breve

Il compendio delle misure, sottomisure e azioni dell'asse 2 è riportato nel citato Allegato B che individua contestualmente anche le misure eligibili per ciascun obiettivo/ambito territoriale regionale (Allegato B1).

6.2 – Tipo di interventi, attività e spese ammissibili

Per quanto riguarda gli importi e l'ammissibilità delle spese per ciascuna iniziativa, nonché eventuali limiti e divieti, si deve far riferimento a quanto previsto dalle singole schede di misura/sottomisura e nelle procedure generali del PSR.

6.3 – Limiti e condizioni di ammissibilità

I PIA per essere considerati ammissibili a finanziamento devono soddisfare i requisiti relativi a:

- presenza di un disegno coordinato ed unitario che converga verso un preciso obiettivo concernente la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, la protezione delle risorse acqua, suolo ed aria;
- titolarità del soggetto promotore a svolgere un ruolo esponenziale nell'ambito del territorio delimitato ed in relazione all'obiettivo individuato;
- rispetto della pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, degli Enti locali, degli Enti pubblici e con i piani di autorità ed enti preposti alla tutela del territorio, del suolo e delle acque. Il rispetto della pianificazione è verificato da parte della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;
- analisi esaustiva delle emergenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dell'ambito territoriale preso in considerazione dal PIA, tale da giustificare e motivare l'insieme delle iniziative e degli investimenti agroambientali proposti;
- coerenza delle singole iniziative aziendali con il disegno unitario prefissato dal Progetto Integrato Ambiente;
- valorizzazione ed accrescimento, attraverso l'approccio coordinato, delle esternalità ambientali realizzabili mediante iniziative di carattere individuale.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLE DOMANDE

7.1 - Termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse

Entro 30 giorni dall'apertura dei Bandi, i soggetti proponenti dovranno presentare alla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, pena la non ricevibilità dei Progetti Integrati d'Area, una manifestazione d'interesse indicando l'ambito territoriale di intervento e gli obiettivi prioritari di carattere ambientale che intendono perseguire, utilizzando l'apposita modulistica.

La Giunta Regionale, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, provvederà ad una opportuna diffusione delle proposte tramite il proprio sito Internet, in modo da favorire la pubblicizzazione delle iniziative ed accorpare, eventualmente, proposte analoghe relative al medesimo ambito territoriale.

7.2 Termini di presentazione dei PIA e contenuti delle domande

I Progetti Integrati d'Area, completi di tutta la documentazione essenziale, devono essere presentati ad AVEPA, entro il termine temporale previsto nello specifico allegato al Bando generale.

I soggetti proponenti dei PIA debbono, al riguardo, stabilire il termine temporale entro il quale i richiedenti dovranno produrre, nel luogo e con le modalità stabilite, tutta la documentazione essenziale concernente le proprie istanze individuali al fine della predisposizione del Progetto integrato. Tale termine temporale dovrà – in ogni caso – precedere quello previsto per la chiusura termini di presentazione delle domande individuali al di fuori dei Progetti Integrati d'Area, al fine di consentire ad eventuali richiedenti, le cui istanze non risultano inseribili nel quadro unitario e coordinato del PIA, la presentazione della rispettiva istanza come domanda individuale.

La domanda di finanziamento deve essere redatta secondo l'apposito modello, predisposto da AVEPA.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione essenziale:

1. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'Ente che ha sottoscritto la domanda, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. in caso di un soggetto proponente, con funzione di referente, delega degli altri soggetti proponenti;
3. autorizzazioni da parte dei singoli richiedenti delle domande di aiuto alla presentazione delle domande;
4. breve relazione tecnica (max 10 cartelle) nella quale si individuano:
 - le emergenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dell'ambito territoriale preso in considerazione dal PIA, tali da giustificare e motivare l'insieme delle iniziative agroambientali proposte in relazione all'obiettivo prioritario prescelto;
 - presenza di un disegno coordinato ed unitario che converga verso un preciso obiettivo concernente la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, la protezione delle risorse acqua, suolo ed aria;
 - titolarità del soggetto promotore a svolgere un ruolo esponenziale nell'ambito del territorio delimitato ed in relazione all'obiettivo individuato;
 - il rispetto della pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, degli Enti locali, degli Enti pubblici e con i piani di autorità ed enti preposti alla tutela del territorio, del suolo e delle acque, con elenco dei medesimi;
 - la coerenza delle singole iniziative aziendali con il disegno unitario prefissato dal PIA;
 - la valorizzazione delle iniziative di carattere individuale ottenute attraverso l'intervento coordinato.
5. riepilogo analitico delle aziende interessate con indicazione delle misure o sottomisure oggetto della domanda, della superficie dell'intervento con indicazione dei fogli e mappali e dell'entità dell'aiuto richiesto suddiviso per ciascuna misura e per anno;
6. riepilogo dell'importo massimo richiesto;
7. elaborati cartografici su carta tecnica regionale su scala 1: 5 000, con indicazione dei siti di intervento e relativa cartografia catastale allegata;
8. la determinazione dei punteggi proposti del PIA;
9. la documentazione comprovante il punteggio richiesto;
10. dichiarazione da parte dell'ente proponente di ottemperanza del PIA alla pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, degli Enti locali, degli Enti pubblici e con i piani di autorità ed enti preposti alla tutela del territorio, del suolo e delle acque;
11. la superficie territoriale interessata alle iniziative aziendali del PIA determinata con le procedure di cui al paragrafo 8.2.
12. Relazione, sottoscritta dal soggetto proponente, recante i nominativi dei soggetti che avevano richiesto di poter partecipare al Progetto Integrato e che sono stati esclusi, con le motivazioni che hanno determinato la loro esclusione

8. PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PIA

E' prevista la predisposizione di numero quattro graduatorie distinte, relative rispettivamente ai seguenti obiettivi/ambiti territoriali:

- Obiettivo tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- Obiettivo tutela della risorsa idrica e della risorsa suolo nelle zone di rispetto dei punti di captazione degli acquiferi;
- Obiettivo conservazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico nei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e nelle zone umide/biotopi, parchi ed altre aree protette;
- Obiettivo valorizzazione delle funzioni di tutela ambientale svolte dalle attività agricole in aree montane nelle zone montane di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2;

Ciascuna graduatoria verrà determinata attribuendo al singolo PIA un punteggio complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi parziali individuati nei successivi paragrafi 8.1, 8.2, 8.3.

8.1 – Coerenza dei PIA con il documento preliminare del PTRC

In conformità al sistema degli obiettivi fissati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, risulta opportuno attribuire una priorità ai PIA che soddisfano obiettivi ed azioni a livello operativo di valenza ambientale, come declinati nel documento preliminare al PTRC (dgr 2587/2007).

In particolare, il rispetto degli obiettivi medesimi può consentire il riconoscimento dei punteggi come di seguito specificati:

1. Favorire interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico (punti 20);
2. Favorire interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità (punti 20);
3. Identificare e tutelare la rete ecologica regionale e contrastare la frammentazione degli ecosistemi (punti 20);
4. Tutelare il paesaggio agroforestale, storico, culturale (punti 20);
5. Rafforzare il sistema dei parchi e tutelare gli ambienti deltizi (punti 20);
6. Valorizzare le aree agricole e naturali periurbane (punti 20);
7. Favorire azioni di ripristino delle praterie alpine (prati, prati-pascoli e pascoli) (punti 20).

L'Allegato C1 al presente bando individua, in relazione alle diverse misure, sottomisure e azioni dell'Asse 2, la compatibilità con gli specifici obiettivi di carattere ambientale fissati nel documento preliminare al PTRC. Inoltre, l'Allegato D riporta le modalità per l'attribuzione del punteggio relativo al presente paragrafo.

8.2 – Priorità a livello di progetto complessivo

Si ritiene opportuno attribuire un punteggio aggiuntivo al Progetto nel suo complesso sulla base dei seguenti parametri:

- **Indice di concentrazione (IC):** dato dal rapporto tra la superficie dei mappali oggetto di intervento e la superficie territoriale nell'ambito della quale vengono promosse le iniziative aziendali ($IC = \frac{SUP\ INT}{SUP\ PIA}$). La superficie dei mappali oggetto di intervento corrisponde alla superficie catastale richiesta a premio nelle singole domande aziendali; la superficie territoriale interessata alle iniziative aziendali del PIA corrisponde invece all'area racchiusa dalla linea spezzata che collega tutti i mappali periferici di ogni PIA, consentendo a tutti i mappali residui di rimanere racchiusi nell'ambito del perimetro del poligono così definito.

$SUP\ INT/ SUP\ PIA \geq 25\%$	punti 250
$SUP\ INT/ SUP\ PIA \geq 20\%$	punti 200
$SUP\ INT/ SUP\ PIA \geq 15\%$	punti 150
$SUP\ INT/ SUP\ PIA \geq 10\%$	punti 100
$SUP\ INT/ SUP\ PIA \geq 5\%$	punti 50

- **Indice di Fruizione (IF):** dato dal rapporto tra la superficie che prevede una fruizione pubblica (e/o da parte di ente pubblico) e la superficie di intervento ($IF = \frac{IF \text{ FRUIZ PUBBL}}{SUP \text{ INT}}$). La fruizione pubblica è comprovata dalla presentazione all'atto della domanda del PIA di una convenzione tra l'azienda e l'Ente interessato, nella quale vengono riportate le modalità di fruizione della superficie e la durata della stessa che non deve essere inferiore a 5 anni.

$SUP \text{ FRUIZ PUBBL}/SUP \text{ INT} \geq 25\%$	punti 200
$SUP \text{ FRUIZ PUBBL}/SUP \text{ INT} \geq 20\%$	punti 150
$SUP \text{ FRUIZ PUBBL}/SUP \text{ INT} \geq 15\%$	punti 125
$SUP \text{ FRUIZ PUBBL}/SUP \text{ INT} \geq 10\%$	punti 100
$SUP \text{ FRUIZ PUBBL}/SUP \text{ INT} \geq 5\%$	punti 50

- **Indice di Partecipazione (IP):** viene attribuito un punteggio al PIA nel quale è prevista la partecipazione da parte dell'Ente coordinatore o da parte di altri Enti diversi dal coordinatore, come ad esempio CCIAA o Fondazioni, per iniziative autofinanziate volte a promuovere attività informative nel territorio mediante l'organizzazione di incontri, corsi, convegni, produzione di strumenti audiovisivi e multimediali, volti a informare a livello locale tutti i potenziali aderenti al PIA senza alcuna discriminazione, sulle opportunità fornite dal sostegno comunitario e regionale alle diverse misure del Progetto. L'indice è dato dal rapporto tra il concorso finanziario dell'Ente partecipante e l'importo di contributo richiesto dal PIA ($IP = \frac{SPESA \text{ ENTE}}{IMP \text{ RICHIESTO}}$). Tale forma di partecipazione sarà comprovata da una attestazione di spesa (presenza di fatture quietanzate e, ove ciò non fosse possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) da parte dell'Ente erogatore e da una relazione indicante in modo dettagliato le attività di divulgazione effettuate.

$IP = \frac{SPESA \text{ ENTE}}{IMP \text{ RICHIESTO}} > 10\%$	punti 200
$IP = \frac{SPESA \text{ ENTE}}{IMP \text{ RICHIESTO}}$ tra 5 e 10%	punti 150
$IP = \frac{SPESA \text{ ENTE}}{IMP \text{ RICHIESTO}}$ tra 2 e 5%	punti 50

I punteggi saranno quindi articolati rispetto a tali elementi di priorità che dovranno essere adeguatamente documentati nel progetto.

L'Allegato C3 riporta in modo analitico le modalità per l'attribuzione del punteggio relativo al presente paragrafo.

8.3 – Misure previste nell'ambito di ciascun obiettivo prioritario nonché priorità derivanti dalla presenza e numerosità delle singole iniziative aziendali

Al fine di assicurare il raggiungimento di esternalità ambientali misurabili e durature riguardanti un elevato numero di aziende agricole e forestali, risulta opportuno attribuire una priorità agli interventi afferenti a misure/sottomisure ammesse dal PSR per i singoli obiettivi ed ambiti territoriali come di seguito specificato.

Obiettivo prioritario tutela della risorsa idrica (2.1) e tutela della risorsa suolo (2.2)

- In ZVN è consentita esclusivamente l'adesione alle seguenti misure/sottomisure, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA :

MISURE	PUNTI
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (1)	1
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (1)	1
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica	5
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1	10
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2	10
- 214/g Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica	20
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1	1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2	1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3	20
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5	2
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1	8
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 2	6

(1)Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

Obiettivo prioritario tutela della risorsa idrica (2.1) e tutela della risorsa suolo (2.2)

- In ambiti di zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure agroambientali, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA:

MISURE	PUNTI
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (1)	1
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (1)	1
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica	5
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1	10
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2	10
- 214/g Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica	20
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1	1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2	1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3	20
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5	1
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1	10
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 2	8

(1) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

Obiettivo prioritario conservazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico (2.6)

- In siti Natura 2000 (SIC e ZPS), in zone umide/biotopi, parchi ed altre aree protette, è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure agroambientali, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA:

MISURE	PUNTI
– 213 Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli (1)	1
– 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (2)	3
– 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (2)	3
– 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica	5
– 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1 (3)	10
– 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2 (3)	10
– 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi	20
– 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi	20
– 216 Investimenti non produttivi – azione 1	20
– 216 Investimenti non produttivi – azione 2	20
– 216 Investimenti non produttivi – azione 3	20
– 216 Investimenti non produttivi – azione 5	3
– 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1	9
– 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 2	7
– 227 Investimenti forestali non produttivi	6

(1) L'azione riguarda le Zone di Protezione Speciale definite e cartografate in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.

(2) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

(3) Sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS)

Obiettivo prioritario valorizzazione delle funzioni di tutela ambientale svolte dalle attività agricole in aree montane (2.4)

- Nelle zone montane di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2, è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure agroambientali, secondo i punteggi di priorità evidenziati, da attribuirsi a ciascuna istanza costituente il PIA:

MISURE	PUNTI
– 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica	5
– 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1	2
– 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2	2
– 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi	10
– 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi	10
– 216 Investimenti non produttivi – azione 1	5
– 216 Investimenti non produttivi – azione 2	5
– 216 Investimenti non produttivi – azione 3	5
– 227 Investimenti forestali non produttivi	5

L'Allegato C2 riporta, infine, le modalità per l'attribuzione del punteggio relativo al presente paragrafo.

8.4 - Graduatoria del PIA

Come precedentemente precisato, le graduatorie dei PIA verranno effettuate separatamente in relazione ai quattro Obiettivi/ambiti territoriali distinti e verranno stilate sulla base della sommatoria dei punteggi di cui ai punti 8.1 (coerenza con il documento preliminare del PTRC – allegato D), 8.2 (priorità a livello di progetto complessivo – Allegato C3) e 8.3 (priorità derivanti dalle singole iniziative aziendali – Allegato C2).

A parità di punteggio di priorità, per ciascuna graduatoria verrà attribuita preferenza ai PIA caratterizzati da una maggiore concentrazione territoriale delle iniziative, ovvero ai PIA dal maggior indice di concentrazione.

Per ciascun Obiettivo/ambito territoriale saranno finanziati i PIA posti utilmente in graduatoria, scorrendo da quello a maggior punteggio a quello a minor punteggio, sino ad esaurimento delle risorse complessive riservate a ciascuna graduatoria.

Nell'ipotesi in cui lo scorrimento della graduatoria, come sopra determinato, consenta un finanziamento solo parziale dell'PIA, il medesimo sarà egualmente finanziato qualora le risorse residuali disponibili di ciascun Obiettivo/ambito territoriale assicurino l'attivazione di almeno il 51% del complesso delle iniziative ed attività previste nel Programma. Le risorse necessarie per il completamento del finanziamento saranno prelevate dalle disponibilità complessive dell'Asse 2, per le specifiche misure.

Le iniziative aziendali comprese in PIA presentati e non finanziati (ovvero in PIA non ricevibili od ammissibili), vengono trasferite d'ufficio nella graduatoria degli interventi unici aziendali e concorrono all'utilizzo delle risorse residuali nelle specifiche misure, seguendo le priorità e le preferenze dei bandi per le domande presentate in forma individuale.

Eventuali fondi non utilizzati su misure per le quali è prevista esclusivamente la presentazione tramite PIA, verranno invece destinati alla copertura dei successivi bandi.

9. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

L'attività di gestione amministrative e finanziaria sia delle domande che del Progetto integrato, il controllo amministrativo e in loco viene svolta da AVEPA.

Le domande ed il Progetto Integrato d'Area vengono presentate su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia.

Il procedimento amministrativo preliminare all'approvazione dei PIA si compone, quindi, delle seguenti fasi:

1. presentazione della manifestazione d'interesse;
2. presentazione del progetto integrato d'area contestualmente alla presentazione delle domande degli agricoltori partecipanti al medesimo relativa implementazione nel Sistema informativo del settore primario;
3. valutazione del Progetto generale da parte di una commissione mista (Regione/AVEPA) e delle domande degli agricoltori da parte del solo Organismo pagatore;
4. attribuzione punteggi al progetto;
5. redazione graduatorie dei progetti integrati d'area, per obiettivo;
6. individuazione nell'ambito delle graduatorie, dei progetti finanziabili in base alle risorse complessivamente poste a bando per ciascun obiettivo;
7. approvazione del PIA finanziati con relativa assegnazione finanziaria.

Successivamente all'approvazione dei PIA, ai fini della verifica della corretta realizzazione degli interventi attivati, le verifiche ed i controlli saranno effettuati da parte dell'Organismo Pagatore Regionale (AVEPA), secondo le modalità ed i criteri dal medesimo determinati, in analogia ai criteri in vigore per le specifiche misure del PSR 2007-2013, Asse 2.

10. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO A - Risorse finanziarie per obiettivo

ALLEGATO B – Riepilogo misure/sottomisure/azioni ammissibili

Allegato B1 - Misure previste nell'ambito di ciascun obiettivo prioritario.

ALLEGATO C1 – Coerenza delle misure/sottomisure/azioni del PIA con gli obiettivi del PTRC

ALLEGATO C2 - Tabella per il calcolo del punteggio delle singole istanze costituenti il PIA

ALLEGATO C3 - Tabella per il calcolo del punteggio a livello di progetto complessivo

ALLEGATO D - Tabella per il calcolo del punteggio a livello di coerenza con il PTRC

PROGETTI INTEGRATI D'AREA – AMBIENTE

ALLEGATO A - RISORSE FINANZIARIE PER OBIETTIVO

Risorse indicative per misura		Zone Vulnerabili Nitrati	Zone di rispetto dei punti di captazione degli acquiferi	Siti Natura 2000 (SIC e ZPS); e zone umide, parchi ed altre aree protette	Zone montane di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2.	TOTALE Euro Misure
213 Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli;				1.518.000		1.518.000
Pagamenti agroambientali	214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Interventi derivanti da programmazioni pubbliche (In connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA)					
	214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica					
	214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1: mantenimento di biotopi e zone umide;					
	214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2: mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;					
	214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi;					
	214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi;					
	214/g Salvaguardia e miglioramento risorsa idrica – Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico;	8.472.000	2.542.000	3.249.000	2.387.000	16.650.000
Investimenti non produttivi	216 Investimenti non produttivi – Azione 1: Creazione di strutture per l'osservazione della fauna;					
	216 Investimenti non produttivi – Azione 2: Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica;					
	216 Investimenti non produttivi – Azione 3: Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide;					
	216 Investimenti non produttivi – Azione 5: Impianto di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;	4.591.000	1.378.000	1.837.000	744.000	8.550.000
Imboschimento terreni agricoli	221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1: boschi permanenti;					
	221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 2: fustaie a ciclo medio-lungo;	647.000	194.000	259.000		1.100.000
227 Investimento forestali non produttivi.				1.136.000	1.989.000	3.125.000
Risorse complessive a bando		13.710.000	4.114.000	7.999.000	5.120.000	30.943.000

PROGETTI INTEGRATI D'AREA – AMBIENTE**ALLEGATO B – Riepilogo misure/sottomisure/azioni ammissibili**

Codice	Misura/Sottomisura /Azione	Attivazione individuale	Attivazione nel PIA
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	Si	No
213	Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli	Si	Si
214/a	SM Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti - interventi derivanti da programmazioni pubbliche	Si	Si (1)
214/a	SM Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – interventi non derivanti da programmazioni pubbliche	Si	No
214/b	SM Miglioramento qualità dei suoli	Si	No
214/c	SM Agricoltura biologica – azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica	Si	Si
214/c	SM Agricoltura biologica – azione 2: mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica	Si	No
214/d	SM Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1: mantenimento di biotopi e zone umide;	No	Si
214/d	SM Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2: mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica	No	Si
214/e	SM Prati stabili, pascoli e prati pascoli – Azione 1: mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura)	Si	No
214/e	SM Prati stabili, pascoli e prati pascoli – Azione 2: mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura e collina)	Si	No
214/e	SM Prati stabili, pascoli e prati pascoli – Azione 3: mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna)	Si	No
214/f	SM Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi	Si	Si
214/f	SM Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi	Si	Si
214/g	SM Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica – Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico	Si	Si
214/h	SM Rete regionale della biodiversità (Enti pubblici)	Si	No

(1) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

Codice	Misura/Sottomisura /Azione	Attivazione individuale	Attivazione nel PIA
216	Investimenti non produttivi – azione 1: Creazione di strutture per l'osservazione della fauna	No	Sì
216	Investimenti non produttivi – Azione 2: Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica	No	Sì
216	Investimenti non produttivi – Azione 3: Investimenti non produttivi – Azione 3: realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide	No	Sì
216	Investimenti non produttivi – Azione 5: Impianto di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti	No	Sì
221	Primo imboschimento terreni agricoli – Azione 1: boschi permanenti	Sì	Sì
221	Primo imboschimento terreni agricoli – Azione 2: fustaie a ciclo medio-lungo	Sì	Sì
221	Primo imboschimento terreni agricoli – Azione 3: Impianti a ciclo breve	Sì	No
227	Investimenti forestali non produttivi	Sì (2)	Sì

(2) Solo zone di montagna

Allegato B1. - Misure previste nell'ambito di ciascun obiettivo prioritario.

Obiettivo prioritario tutela della risorsa idrica (2.1) e tutela della risorsa suolo (2.2) - In Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN) è consentita esclusivamente l'adesione alle seguenti misure/sottomisure:

MISURE

- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (1)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (1)
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2
- 214/g Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 2

(1)Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

Obiettivo prioritario tutela della risorsa idrica (2.1) e tutela della risorsa suolo (2.2) - In ambiti di zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure:

MISURE

- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (1)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (1)
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2
- 214/g Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 2

(1) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

Obiettivo prioritario conservazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico (2.6) -
In siti Natura 2000 (SIC e ZPS), in zone umide/biotopi, parchi ed altre aree protette, è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure:

MISURE

- 213 Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli (1)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Siepi (2)
- 214/a Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti – Boschetti (2)
- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1 (3)
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2 (3)
- 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi
- 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 216 Investimenti non produttivi – azione 5
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 1
- 221 Primo imboschimento di terreni agricoli – Azione 2
- 227 Investimenti forestali non produttivi

(1) L'azione riguarda le Zone di Protezione Speciale definite e cartografate in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006.

(2) Esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5, nell'ambito del PIA

(3) Sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS)

Obiettivo prioritario valorizzazione delle funzioni di tutela ambientale svolte dalle attività agricole in aree montane (2.4) - Nelle zone montane di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 50, comma 2, è consentita l'adesione alle seguenti misure/sottomisure.

MISURE

- 214/c Agricoltura biologica – Azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1
- 214/d Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2
- 214/f Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi
- 214/f Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi
- 216 Investimenti non produttivi – azione 1
- 216 Investimenti non produttivi – azione 2
- 216 Investimenti non produttivi – azione 3
- 227 Investimenti forestali non produttivi

PROGETTI INTEGRATI D'AREA – AMBIENTE**ALLEGATO C1 – Coerenza delle misure/sottomisure/azioni del PIA con gli obiettivi del PTRC**

Codice	Misura/Sottomisura/Azione	Obiettivi PTRC					
		Riduzione del rischio idrogeologico (Obiettivo 1)	Conservazione della biodiversità (Obiettivo 2)	Identificazione e tutela della Rete Natura 2000/ contrasto della frammentazione degli ecosistemi (Obiettivo 3)	Tutela del paesaggio agroforestale, storico, culturale (Obiettivo 4)	Rafforzamento del sistema dei parchi/ tutela degli ambienti deltizi (Obiettivo 5)	Valorizzazione delle aree agricole e naturali perturbate (Obiettivo 6)
213	Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli		Si	Si	Si	Si	
214.a	SM Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti - interventi derivanti da programmazioni pubbliche		Si	Si	Si		Si
214.c	SM Agricoltura biologica – azione 1: introduzione delle tecniche di agricoltura biologica		Si		Si		
214.d	SM Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 1: mantenimento di biotopi e zone umide;		Si	Si		Si	
214.d	SM Tutela habitat seminaturali e biodiversità – Azione 2: mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica		Si	Si		Si	
214.f	SM Biodiversità – Azione 1: Allevatori custodi		Si				
214.f	SM Biodiversità – Azione 2: Coltivatori custodi		Si				

Codice	Misura/Sottomisura/Azione	Obiettivi PTRC					
214.g	SM Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica – Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico				Si		Si
216	Investimenti non produttivi – azione 1: Creazione di strutture per l'osservazione della fauna					Si	
216	Investimenti non produttivi – Azione 2: Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica		Si	Si			
216	Investimenti non produttivi – Azione 3: realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide	Si	Si				
216	Investimenti non produttivi – Azione 5: Impianto di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti		Si	Si	Si	Si	Si
221	Primo imboscamento terreni agricoli – Azione 1: boschi permanenti	Si	Si	Si	Si	Si	Si
221	Primo imboscamento terreni agricoli – Azione 2: fustaie a ciclo medio-lungo	Si	Si	Si	Si	Si	Si
227	Investimenti forestali non produttivi	Si	Si	Si	Si	Si	Si

PROGETTI INTEGRATI D'AREA – AMBIENTE

ALLEGATO C2 - Tabella per il calcolo del punteggio delle singole istanze costituenti il PIA

Il punteggio da attribuire per ogni MISURA è calcolato moltiplicando il punteggio di priorità della misura con il numero delle aziende

Il punteggio (TOTALE A) è costituito dalla somma dei punteggi calcolati per ciascuna misura presente nel PIA

OBIETTIVO	TIPOLOGIA AREA	COERENZA E PRIORITA' MISURE PSR																		TOTALE A1			
		213 indennità natura		214/A Siepi		214/A Boschetti		214/C azione 1		214/D azione 1		214/D azione 2		214/F azione 1		214/F azione 2		214/G					
		punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	
ACQUA (2.1) E SUOLO (2.2)	ZVN				1			1			5			10									20
ACQUA (2.1) E SUOLO (2.2)	PUNTI CAPTAZIONE				1			1			5			10									20
BIODIVERSITA (2.6)	ZONE UMIDE / AREE PROTETTE SITI NATURA 2000	1*			3			3			5			10			20			20			
ZONE MONTANE (2.4)	AREE MONTANE										5			2			10			10			

* Solo in siti Natura 2000

ALLEGATO C2 - Tabella per il calcolo del punteggio delle singole istanze costituenti il PIA

OBIETTIVO	TIPOLOGIA AREA	COERENZA E PRIORITA' MISURE PSR															TOTALE A2	TOTALE A (A1+A2)			
		216 azione 1		216 azione 2		216 azione 3		216 azione 5		221 azione 1		221 azione 2		227							
		punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura	punteggio priorità	n° aziende	punteggio di misura		
ACQUA (2.1) E SUOLO (2.2)	ZVN	1			1			20			2			8			6				
ACQUA (2.1) E SUOLO (2.2)	PUNTI CAPTAZIONE	1			1			20			1			10			8				
BIODIVERSITA (2.6)	ZONE UMIDE / AREE PROTETTE SITI NATURA 2000	20			20			20			3			9			7			6	
ZONE MONTANE (2.4)	AREE MONTANE	5			5			5											5		

PROGETTI INTEGRATI D'AREA – AMBIENTE**ALLEGATO C3 - Tabella per il calcolo del punteggio a livello di progetto complessivo**

PARAMETRI		PUNTI
INDICE CONCENTRAZIONE (IC)	SUP INT/ SUP PIA \geq 25%	250
	SUP INT/ SUP PIA \geq 20%	200
	SUP INT/ SUP PIA \geq 15%	150
	SUP INT/ SUP PIA \geq 10%	100
	SUP INT/ SUP PIA < 5 %:	50
INDICE FRUIZIONE (IF)	SUP FRUIZ PUBBL/SUP INT \geq 25%	200
	SUP FRUIZ PUBBL/SUP INT \geq 20%	150
	SUP FRUIZ PUBBL/SUP INT \geq 15%	125
	SUP FRUIZ PUBBL/SUP INT \geq 10%	100
	SUP FRUIZ PUBBL/SUP INT \geq 5 %:	50
INDICE PARTECIPAZIONE (IP)	IP = SPESA ENTE/IMPORTO RICHIESTO > 10%:	200
	IP = SPESA ENTE/IMPORTO RICHIESTO tra 5 e 10%	150
	IP = SPESA ENTE/IMPORTO RICHIESTO tra 2 e 5%	50
TOTALE B		

MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 - Descrizione generale**

La misura è intesa a sostenere i redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone montane attraverso la corresponsione di una Indennità Compensativa per ettaro di superficie foraggera utilizzata per l'allevamento e di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame in correlazione a un carico minimo di bestiame posseduto dall'azienda stessa su dette superfici.

L'aiuto è finalizzato a mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese agricole che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.

La misura ha carattere annuale; ai beneficiari è comunque richiesto l'impegno a svolgere attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità relativo alla domanda di premio presentata nel corso del presente periodo di programmazione (2007 – 2013).

1.2 - Obiettivi

Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento del presidio da parte dell'attività agricola nelle zone montane e nel contempo di preservare l'ambiente promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili.

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Contribuire alla tutela dell'ambiente alla conservazione dello spazio naturale alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- B. Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- C. Favorire la permanenza della popolazione rurale;
- D. Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.

1.3 - Ambito territoriale

La misura trova applicazione nelle zone montane come individuate all'allegato G alla presente deliberazione. Potranno altresì essere oggetto di contributo quelle superfici foraggere aziendali localizzate in aree di montagna di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nell'allegato tecnico 1, purchè la sede aziendale, intesa come U.T.E. risultante dal fascicolo aziendale, ricada in zona montana in territorio veneto. La liquidazione dell'aiuto relativo a questi territori extra-regionali sono subordinate alla stipula con i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia, da parte del Dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari, di specifica convenzione al fine di escludere l'eventualità di doppi interventi sulle stesse superfici.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti beneficiari**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, e dell'art. 1, comma 2 del Dlvo 228/01 anche in forma associata e cooperative agricole di cui al Dlvo 99/2004 e s.m.i..

2.2 – Criteri di ammissibilità e impegni.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, sono previsti i seguenti requisiti e/o condizioni da parte dei soggetti beneficiari:

1. devono risultare conduttori di un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;
2. devono risultare conduttori di un'impresa agricola la cui superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame ricomprese nell'allegato tecnico 2;
3. allevino bestiame bovino, ovi-caprino, equino, per la cui alimentazione utilizzino, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.

Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento, e dovrà essere indicato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda.

La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento.

4. rispettino i seguenti carichi minimi di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo:
 - 0,5 U.B.A. per ettaro per le superfici in zona montana ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera di cui alla D.G.R. n. 943 del 19 aprile 2002 e indicati nell'allegato tecnico 3;
 - 1 UBA per ettaro per le superfici in zona montana ricadenti negli altri comuni.

Il rispetto del carico di bestiame deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo di impegno .

5. utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale e rispettose del benessere e della salute degli animali, secondo quanto definito dalle norme relative alla condizionalità di cui alla DGR n. 339 del 20/02/2007 “ Recepimento del Decreto Ministeriale 12541 del 21/12/2006”;
6. si impegnino, pena la decadenza dai benefici, per le superfici a premio destinate a pascolo e/o prato a rispettare le seguenti prescrizioni:
 - pascolo: obbligo di pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;
 - prato: obbligo di esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;
7. si impegnino, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti, a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità (momento in cui AVEPA assume formalmente l'impegno ad erogare il contributo). Nel corso del suddetto periodo di impegno il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie agricola aziendale totale in zona montana.

I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

Ai fini del rispetto delle condizioni di cui sopra, possono essere considerate anche le superfici (coltivate a foraggiere e a seminativo destinato all'alimentazione del bestiame) aziendali ubicate in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia, a condizione che la sede aziendale, intesa come U.T.E., sia localizzata in zona montana del territorio veneto come risultante dal fascicolo aziendale.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

3.1 - Importo messo a bando

Considerata la valenza territoriale e sociale della misura, verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Sulla base delle domande istruite favorevolmente nel precedente periodo programmatorio 2000-2006 e dei nuovi importi di premio per ettaro previsti, l'importo a bando viene indicativamente fissato in 12.000.000,00 di euro.

Al fine di consentire la pianificazione delle risorse finanziarie afferenti alla misura in questione, Avepa, , trasmette tempestivamente all'Autorità di Gestione l'importo del fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le richieste pervenute e ritenute ammissibili.

3.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'indennità, espressa in euro/ettaro, viene concessa in forma decrescente secondo la seguente graduazione:

Critério	Comuni montani a ridotta capacità foraggera (allegato H) Euro/ettaro	Altri comuni montani Euro/ettaro
Per i primi 50 ettari di superficie a contributo	250	200
a partire da 50 sino a 75 ettari di superficie a contributo	200	160
per la parte eccedente i 75 ettari di superficie a contributo	0	0

Nel caso di aziende aventi superfici ricadenti in entrambe le tipologie di comuni, l'indennità va calcolata prioritariamente sulle superfici foraggere ubicate in comuni montani a ridotta capacità foraggera di cui all'allegato H alla presente deliberazione.

I soggetti beneficiari conduttori di terreni ubicati in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia di cui all'allegato tecnico 1 devono rispettare un carico minimo di bestiame pari a 0,5 UBA/Ha di superficie oggetto di contributo e viene corrisposto un importo del premio ad ettaro pari a quello previsto per le superfici ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera.

3.3 – Limiti di intervento e di spesa

La superficie minima ammissibile è di un ettaro, per un importo minimo di 200 euro di contributo.

La superficie massima ammissibile è pari a 75 ettari, fino a importo massimo di 17.500 euro di contributo.

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

L'attività di gestione amministrativa delle domande, di controllo amministrativo e in loco, nonché di erogazione dell'indennità viene svolta da AVEPA.

La domanda, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere le seguenti informazioni e dichiarazioni a pena di inammissibilità:

1. la superficie aziendale totale dell'azienda, nonché la superficie aziendale totale ubicata in zona montana;
2. la superficie agricola utilizzata in montagna e quella per cui si intende chiedere il premio;
3. il numero di U.B.A. che utilizza la suddetta superficie, di cui al punto 2, con l'indicazione dell'eventuale bestiame, in allevamento, ma non in proprietà;
4. l'impegno di utilizzare, su tutta la superficie aziendale, i metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale e rispettose del benessere e della salute degli animali, secondo quanto definito dalle norme relative alla condizionalità di cui alla DGR n. 339 del 20/02/2007 "Recepimento del decreto ministeriale 12541 del 21/12/2006";
5. il periodo minimo di tre mesi in cui il beneficiario utilizza le superfici foraggere per le quali viene richiesto il premio;
6. di impegnarsi, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti, a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità (momento in cui AVEPA assume formalmente l'impegno ad erogare il contributo). Nel corso del suddetto periodo di impegno il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie agricola aziendale totale in zona montana.

Qualora, in sede di controllo, venissero riscontrate delle inadempienze relative a particelle di terreno condotte pro-quota da più titolari, gli eventuali provvedimenti sanzionatori saranno estesi a tutti i beneficiari interessati.

4.1 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);

I documenti indicati ai numeri 1., 2. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

5. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

1. Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEARS);
2. Numero di aziende beneficiarie in area montana;
3. Superficie agricola a contributo in zona montana.

6. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Elenco comuni montani delle province autonome di Trento e Bolzano e regione Friuli Venezia Giulia contermini con la regione Veneto.

Allegato 2: Indice di conversione bestiame

Allegato 3: Elenco colture ammissibili

ALLEGATO TECNICO 1 - ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	
1	NAGO-TORBOLE
2	BRENTONICO
3	AVIO
4	ALA
5	VALLARSA
6	TRAMBILENO
7	TERRAGNOLO
8	FOLGARIA
9	LAVARONE
10	LEVICO TERME
11	BORGO VALSUGANA
12	CASTELNUOVO
13	VILLA AGNEDO
14	OSPEDALETTO
15	GRIGNO
16	CASTELLO TESINO
17	CANAL SAN BOVO
18	IMER
19	MEZZANO
20	TRANSACQUA
21	SAGRON MIS
22	TONADICO
23	SIROR
24	MOENA
25	SORAGA
26	POZZA DI FASSA
27	CANAZEI
28	CORVARA IN BADIA
29	BADIA
30	MAREBBE
31	BRAIES
32	DOBBIACO
33	SESTO
34	CINTE TESINO
35	LUSERNA

<i>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	
1	CIMOLAIS
2	ERTO E CASSO
3	CLAUT
4	BARCIS
5	AVIANO
6	BUDOIA
7	POLCENIGO
8	CANEVA (*)
9	FORNI AVOLTRI
10	PRATO CARNICO
11	SAURIS
12	FORNI DI SOPRA

(* Il comune di Caneva è ricompreso limitatamente alla parte del territorio ricadente in zona montana)

Allegato tecnico 2 - INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione di cui al Regolamento CE 1974/2006 allegato V.

tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Allegato tecnico 3- ELENCO COLTURE AMMISSIBILI**PIANTE FORAGGERE**

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- **Mais verde (mais da silo)**
 - Mais coltivato per l'insilamento.
 - Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.
- **Piante leguminose**
 - Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO

Cereali per la produzione di granella:

granoturco (mais)

avena

grano (frumento) tenero

orzo

segala

triticale

farro

MISURA/SOTTOMISURA : 213 - INDENNITÀ NATURA 2000 RELATIVA AI TERRENI AGRICOLI

AZIONE :Riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal rispetto delle prescrizioni cogenti l'attività agricola all'interno dei siti Natura 2000.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

La Regione del Veneto ha attivato con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006, le misure di carattere generale, applicate in tutte le Zone di Protezione Speciale, e le misure di conservazione, che definiscono gli obblighi cogenti nelle ZPS individuate nell'Allegato C, parte 2° del medesimo provvedimento.

L'azione descritta è finalizzata al riconoscimento di una indennità per compensare i costi e la perdita di reddito collegati all'attivazione dei vincoli (obblighi o divieti) e delle attività di gestione attiva, relativi ai siti e agli habitat individuati a livello cartografico nel quadro delle Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale della Regione Veneto.

L'azione riguarda, in particolare, superfici agricole localizzate nelle Zone di Protezione Speciale definite e cartografate in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda).

1.2 - Obiettivi

La Misura è volta alla conservazione attiva degli ambiti ZPS presenti in Veneto in particolare quelli strettamente connessi al territorio rurale, contribuendo al mantenimento della biodiversità e all'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat.

1.3 - Ambito territoriale

L'azione riguarda le Zone di Protezione Speciale definite e cartografate in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e della DGR n. 3919 del 4 dicembre 2007:

IT 3210018- BASSO GARDA

IT 3220005- EX CAVE DI CASALE – VICENZA

IT 3260017 - COLLI EUGANEI – MONTE LOZZO –MONTE RICCO

IT 3260018 - GRAVE E ZONE UMIDE DELLA BRENTA

IT 3250046 – LAGUNA DI VENEZIA

Potranno comunque essere presentate domande da parte di aziende che conducono terreni siti in altre Zone di Protezione Speciale, la cui cartografia venga approvata entro 45 giorni prima della chiusura dei termini del presente bando, di cui verrà data conoscenza attraverso il sito web dedicato dalla Regione Veneto.

Sono comunque escluse dall'indennità prevista dalla presente Misura le superfici forestali.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Le superfici ammissibili ad indennità dovranno corrispondere alle seguenti tipologie di habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992:

- 6210 *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (*¹ notevole fioritura di orchidee)*
- 6230 *² *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)*
- 6410 *Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)*
- 6420 *Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion*
- 6430 *Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile*
- 6510 *Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*
- 6520 *Praterie montane da fieno*

Sono ammissibili al riconoscimento dell'indennità della presente misura le superfici individuate nel piano di utilizzo del fascicolo aziendale con i codici colturali corrispondenti alle seguenti tipologie:

- prato;
- prato pascolo;

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

Gli obblighi definiti dalle misure di conservazione nelle Zone di Protezione Speciale di cui al punto 1.3 sono i seguenti:

- Tutela di prati, foraggere pluriennali e prati pascoli che presentano habitat caratterizzati da specie floristiche e faunistiche di pregio;
- Attuazione di sfalci regolari tradizionali tardivi, a partire da 15 giugno di ogni anno individuando, se necessario, le parcelle da sottoporre a sfalcio a rotazione;
- Obbligo di sfalcio :
 - a. tramite barra d'involò (strumento composto da una barra munita di catene poste ad una distanza di 20 cm. L'una dall'altra e con la lunghezza di 30 cm, parallela alla barra falciante da collocare anteriormente al mezzo agricolo e di lunghezza pari a quella della barra falciante) o attrezzature equivalenti volte all'allontanamento della fauna selvatica;
 - b. con mezzi recanti impatto minimo sulla compattazione del suolo, asportando il foraggio sfalciato;
 - c. dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno.

¹ "Habitat naturale prioritario", così come definito dall'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992

² "Habitat naturale prioritario", così come definito dall'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (*DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni*);
- Divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi chimica.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Gli impegni hanno carattere annuale.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo annuale per le domande singole del presente bando è pari a 300.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Importo contribuito	Euro / ha	
	Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola	Zona non Vulnerabile ai nitrati di origine agricola
Prati, foraggiere pluriennali e prati-pascoli	153	189

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Habitat comunitario prioritario		1°
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
 Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli
 Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
 Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita'
 Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli
 Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
 Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
 Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000, riportante l'individuazione di tutte le superfici aziendali, ed estratti di mappa in scala 1:2000, riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Numero di aziende beneficiarie in Zone Natura 2000 Superficie agricola sovvenzionata in Zone Natura 2000
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

MISURA/SOTTOMISURA : 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

AZIONE : Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

La misura intende promuovere interventi di consolidamento e valorizzazione delle formazioni arbustive ed arboree già presenti negli ambiti agricoli del territorio regionale, derivanti dalle programmazioni attuate attraverso fondi comunitari e nazionali, oppure già presenti grazie all'iniziativa dei singoli operatori.

Risulta infatti evidente il ruolo che svolgono tali unità nel mantenimento della biodiversità naturalistica all'interno delle superfici tradizionalmente adibite ad agricoltura intensiva. Inoltre va ricordata la funzione di notevole interesse data dalla fitodepurazione dei composti azotati e fosfatici potenzialmente contaminanti nei confronti della risorsa idrica da parte delle fasce tampone poste tra la rete scolante e gli appezzamenti coltivati.

Va infine ricordato che la valorizzazione di tali formazioni all'interno degli ambiti di pianura risponde primariamente alle indicazioni della Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro) e alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – attinente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

1.2 - Obiettivi

- a. miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
- b. riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- c. miglioramento della capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA). In quest'ultimo caso, la misura è attivabile esclusivamente in connessione con gli investimenti promossi dalla misura 216, azione 5.

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Le fasce tampone, siepi e boschetti elegibili ai premi definiti dal presente bando devono presentare le caratteristiche morfologiche e funzionali di **formazioni "mature"**, ossia composte da soggetti arborei ed arbustivi di età almeno superiore ai 5 anni e contraddistinte da un buon stato vegetativo (chioma folta, accrescimento elevato, cicatrizzazione delle ferite) e sanitario (assenza di malattie ed alterazioni), presenti alla data del 1 gennaio 2007.

In deroga a quanto sopra, nelle fasce tampone, siepi e boschetti inserite negli impegni del presente bando, può essere riscontrata una quantità di soggetti arborei ed arbustivi deperienti, morti o di età inferiore ai 5 anni inferiore al 10% del numero totale dei soggetti arboreo/arbustivi presenti.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline).

Ai fini dell'applicazione della presente misura, costituiscono fasce tampone esclusivamente le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato degli aiuti del Piano Direttore 2000 e del PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4.

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da :

- a) strutture lineari arboree e/o arbustive, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo. Ricadono nella presente fattispecie le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato degli aiuti del PSR 2000-2006 – Azione 13;

- b) Impianti lineari di specie arboree, arbustive ed erbacee.

Tali formazioni devono essere in connessione diretta con le superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da uno o più filari di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di *densità colma*, così come definito al punto "3.1.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle **PRESCRIZIONI TECNICHE**, riportate nel medesimo paragrafo.

Non vengono ammesse a premio, ai sensi della presente Misura, le fasce tampone esclusivamente erbacee.

Si considerano **boschetti**, superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

Sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente misura, esclusivamente i boschetti esistenti che hanno beneficiato del PSR 2000-2006- Misura 6, azione 13.

Nel caso in cui la ditta richiedente sia stata caratterizzata, in parte, da alienazioni e/o esproprio, risultano elegibili ad aiuto le formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate sulle superfici in conduzione della ditta medesima.

Non sono elegibili ad aiuto le superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente misura, le conservazioni di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

NON SONO AMMESSI :

- i. Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 5% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopracitate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.
- ii. Impegni di conservazione di formazioni arboree/arbustive lineari realizzate con materiale vegetale a rapido accrescimento (ad es. pioppo ibrido – allegato K);
- iii. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- iv. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti, qualora realizzati con funzione di imboscamento compensativo ad impianti di drenaggio tubolare sotterraneo controllato, finanziati dalla Scheda Progetto C5.1.3.c, di cui alla Dgr 2 agosto 2002, n. 2116.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

FASCE TAMPONE E SIEPI

- La siepe e/o fascia tampone dovrà avere “densità colma” secondo lo schema di seguito riportato:
 - Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri ed non inferiore a 4 metri ;
 - Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
 - Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri ;
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;

- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 - 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;
 - 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 - 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 - 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - v. Trinciatura della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7³ di ogni anno);

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convezione di larghezza pari a m 1;
 - ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, interposta tra la fascia arborea/arbustiva e l'appezzamento coltivato, di larghezza pari a m 5;
- La lunghezza delle formazioni lineari monofilari corrisponde alla lunghezza della formazione arborea/arbustiva;
 - La superficie oggetto d'impegno delle formazioni lineari monofilari viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita).

PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI PLURIFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI

Le formazioni plurifilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Due o più formazioni lineari arboreo/arbustive, ciascuna considerata per convezione di larghezza pari a m 1;
- ii. Una o più di fasce erbacee di rispetto, costantemente inerbite, interposte tra le fasce arboree/arbustive di cui al punto precedente, ciascuna di larghezza non inferiore m 2, ferma restando la larghezza ulteriore di m 1 occupati da ciascuna delle formazioni arboreo/arbustive che compongono il plurifilare;

³ Le date richiamano il rispetto ai Criteri di Obbligatoria e alle Norme di Condizionalità (vedi Atto A1, A5, Norma 4.1 e 4.2)

Prescrizione da osservare al fine del calcolo della superficie ad impegno di siepi e fasce tampone plurifilari elegibili ad aiuto:

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere assicurata l'ampiezza dell'area di rispetto –comprensiva della larghezza delle fasce inerbite e di quella convenzionale delle fasce arboree/arbustive- calcolata con la seguente espressione:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{6 \text{ mq/m}} & \mathbf{X} & \mathbf{N^{\circ} \text{ di fasce arboree/arbustive}} \\ & & \mathbf{presenti nella formazione} \\ & & \mathbf{lineare} \end{array} = \mathbf{Superficie oggetto} \\ \text{(1 mq/m di larghezza della fascia} \\ \text{arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della} \\ \text{larghezza fascia inerbita)} & & \mathbf{di impegno (mq/m)}$$

1. La prescrizione illustrata nella precedente formula viene osservata⁴ qualora l'area di rispetto occupata dalla superficie inerbita risulti almeno pari a:

$$\mathbf{5 \text{ mq/m}} \quad \mathbf{X} \quad \mathbf{N^{\circ} \text{ di fasce}} \\ \mathbf{arboree/arbustive presenti} \\ \mathbf{nella formazione lineare} \quad = \quad \mathbf{Superficie inerbita} \\ \mathbf{(mq/m)}$$

Qualora, a causa di limiti contingenti non sia possibile assicurare una larghezza interfilare della fascia inerbita di 5 mq/m per ciascuno dei filari che compongono il plurifilare, il rispetto delle condizioni di cui sopra è assicurato laddove la superficie inerbita mancante fra gli interfilari sia realizzata esternamente alla formazione plurifilare e in continuità con la medesima.

In tal modo, la lunghezza complessiva, elegibile ad aiuto della presente misura, della formazione lineare plurifilare corrisponde alla somma delle lunghezze dei filari che la compongono.

La superficie oggetto d'impegno è calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva per 6 mq/m (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita).

2. Qualora, a causa di limiti contingenti, non sia possibile assicurare una larghezza della fascia inerbita così come indicato al punto 1., il calcolo della lunghezza delle formazioni lineari per le quali chiedere l'aiuto deve essere effettuato come segue. Dividendo la larghezza totale della formazione lineare erbacea/arboreo/arbustiva per il parametro 6 mq/m, si ottiene il numero delle singole fasce erbaceo/arboreo/arbustive per le quali è possibile chiedere l'aiuto della presente misura.

Ne deriva che, a fronte di un impegno al mantenimento di tutta la superficie che compone il plurifilare (indicata al numeratore nell'espressione sotto riportata), è riconosciuto a contributo esclusivamente il numero di filari arboreo/arbustivi per i quali possa essere assicurata la presenza di superficie erbacea nel plurifilare almeno 5 mq/m.

In riferimento al numero di formazioni lineari arboreo/arbustive che compongono il plurifilare, la larghezza totale della formazione lineare erbaceo/arboreo/arbustiva divisa per il parametro 6 mq/m permette il calcolo del numero di fasce erbaceo arboreo arbustive convenzionalmente costituite da 1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita, per le quali è possibile richiedere l'aiuto.

$$\frac{\mathbf{Larghezza totale della formazione lineare}}{\mathbf{6 \text{ mq/m}}} = \mathbf{Numero di fasce erbaceo/arboreo/arbustivi elegibili ad} \\ \mathbf{aiuto} \\ \mathbf{(il risultato va arrotondato per difetto all'unità)}$$

⁴ Vedi "Esempi di calcolo della lunghezza di formazioni plurifilari" riportato in allegato al presente bando.

Ne consegue che il numero di fasce arboree/arbustive, per le quali effettuare il calcolo della lunghezza complessiva per la quale richiedere il contributo, viene ridotto di una o più unità rispetto al numero effettivo di filari che arboreo/arbustivi che compongono il plurifilare,.

La lunghezza complessiva della formazione lineare elegibile ad aiuto è in tal modo calcolata mediante la somma della lunghezza di ciascuna fascia che risulta elegibile a contributo grazie all'espressione sopra citata.

L'ubicazione delle fasce arboreo/arbustive elegibili all'interno di ciascun plurifilare deve essere cartograficamente evidenziata nelle schede progettuali e negli elaborati grafici, allegati alla Domanda di aiuto dal richiedente.

Anche nel caso 2, la superficie oggetto di impegno viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva risultante elegibile ad aiuto per 6 mq/m.

$$\Sigma \text{Lunghezza delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive} \quad \times \quad 6 \text{ mq/m} \quad = \quad \text{Superficie Oggetto di Impegno (mq)}$$

BOSCHETTI

- La densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;
- I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione.
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti, intese come specie non presenti nell'allegato K;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;
 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
 4. utilizzo di materiale pacciamante;
 - v. Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere mantenuto in loco per fini naturalistici;
 - vi. Trinciatura della superficie inerbite solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno);

3.2 - Limiti e condizioni

- la superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,25 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
 - ii. 0,25 ha , nel caso di conservazione di siepi;
 - iii. 0,05 ha , nel caso di conservazione di boschetti;
- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 10% della SAT, nel caso della combinazione di conservazione di siepi e boschetti;
 - v. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone, siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di siepi e/o boschetti non potrà superare il 10% della SAT .

La ditta richiedente, nel caso in cui, successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto:

- i. la SAT aziendale diminuisca, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente diminuire, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni elegibili ad aiuto .
- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
 - La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
 - I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
 - i. Copertura arborea stabile;
 - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
 - iii. Buona distribuzione della luminosità;

DIVIETI

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K al presente bando. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 15.000.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto di seguito indicato è riferita alla superficie oggetto d'impegno individuata nelle percentuali massime di SAT indicati al punto 3.2 "Limiti e condizioni".

a) Conservazione di siepi, fasce tampone :

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche (Bacino Scolante, PSR 2000-2006): aiuto pari a 1,29 €/m, per un massimo di 430 euro/ha.

b) Conservazione di siepi, fasce tampone:

- Non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche: formazioni lineari esistenti complete di fascia erbacea di rispetto: premio pari a 0,80 €/m per un massimo di 266 euro/ha.

Gli aiuti finalizzati al mantenimento delle formazioni lineari, di cui ai punti a) e b), vengono rapportati alla sommatoria metri lineari che risultano elegibili all'aiuto medesimo, secondo le prescrizioni tecniche per le formazioni monofilari e plurifilari descritte al punto 3.1.1 *Impegni*.

c) Conservazione boschetti:

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche (PSR 2000-2006): premio pari a 120 euro/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Piano Direttore 2000.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	10
Siepi e boschetti esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	9
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4.	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	8
Siepi e boschetti, esistenti all'interno delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13.	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	7
Fasce tampone, siepi e boschetti, esistenti nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4;	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.	6
Siepi esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia .	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	5

Siepi esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	4
Siepi esistenti nell'ambito territoriale esistenti delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette.	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta	3

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno della ditta beneficiaria rientrassero in più di una delle aree prioritarie indicate, alla domanda effettuata per la presente misura verrà attribuito il punteggio in base alla area prioritaria in cui ricade la maggior superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore .

Nel caso di co-presenza di interventi classificati come fasce tampone , siepi e boschetti, verrà attribuito il punteggio degli interventi di conservazione delle fasce tampone.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
 Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli
 Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica
 Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità
 Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli
 Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
 Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
 Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità
 Misura 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli

Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico agrario o forestale, costituita da:
 - elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000, riportante l'individuazione di tutte le superfici aziendali, ed estratti di mappa in scala 1:2000, riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto. Nel caso non sussistano modifiche rispetto a quanto risultante nella corografia e negli estratti di mappa presentati all'Organismo Pagatore per una precedente istanza ai sensi del PSR 2000-06, misura 6, nonché previa apposita dichiarazione del richiedente, AVEPA potrà nell'ambito dell'istruttoria di competenza, avvalersi della predetta documentazione.
 - schede progettuali redatte secondo il modello predisposto da Avepa, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno. Avepa potrà richiedere, nel caso le schede tecniche risultino non sufficientemente esaustive delle caratteristiche degli interventi, la presentazione di una relazione tecnica.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3, 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. INDICATORI

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura Numero totale di contratti Numero di azioni in materia di risorse genetiche
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre

8. ALLEGATI TECNICI

1. Esempi di calcolo della lunghezza di formazioni lineari plurifilari

Allegato tecnico 1
ESEMPI DI CALCOLO DELLA LUNGHEZZA DI FORMAZIONI LINEARI
PLURIFILARI

Prescrizione fondamentale al fine del calcolo della lunghezza elegibile a premio:

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere assicurata un'ampiezza dell'area, comprensiva delle fasce erbacee e fasce arboree/arbustive, pari, per lo meno, al prodotto di m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita) per il numero di fasce arboree/arbustive.

1- Condizione Rispettata:

Per un numero pari a 3 fasce arboree/arbustive nella formazione plurifilare, derivanti da un intervento di introduzione finanziato dalla Misura 6, Azione 13, PSR 2000-2006, viene assicurata una larghezza dell'area di rispetto- comprensiva la superficie inerbita e fasce arboree/arbustive - pari a 18 mq/m (3 fasce arboree/arbustive x 6 m/mq).

La lunghezza di ogni fascia arborea/arbustiva è pari a 50 m;

La sommatoria della lunghezza delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili è pari a: 150 m

la Superficie Oggetto d'Impegno è pari a: 6 m x 150 m = 900 mq

L'aiuto viene calcolato secondo la formula di seguito riportata

150 m	X	1,29 €/m	=	193,5 €
lunghezza totale delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili		Contributo per metro lineare		Contributo complessivo

2- Condizione Non Rispettata:

A fronte di un numero pari a 3 fasce arboree/arbustive presenti, viene assicurata una larghezza dell'area di rispetto- comprensiva la superficie inerbita e fasce arboree/arbustive - pari a 16 mq/m (a causa di limiti come, ad esempio, la presenza di scoli, strade, fabbricati adiacenti alla superficie interessata dall'impegno in oggetto).

Il calcolo del numero di fasce arboree/arbustive che verrà riconosciuto elegibile a premio è effettuato attraverso la seguente espressione:

$$\frac{16 \text{ mq/m}}{6 \text{ mq/m}} = \text{n. 2 fasce arboree/arbustive elegibili a premio}$$

(numero derivante dall'arrotondamento in difetto all'unità del risultato della divisione)

La lunghezza di ogni fascia arborea/arbustiva è pari a 50 m;

La sommatoria della lunghezza delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili è pari a: 100 m

la superficie oggetto d'impegno è pari a: 6 m x 100 m = 600 mq

L'aiuto viene calcolato secondo la formula di seguito riportata:

100 m	X	1,29 €/m	=	129 €
lunghezza totale delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive elegibili		Contributo per metro lineare		Contributo complessivo

MISURA/SOTTOMISURA : 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI

AZIONE : Incremento della dotazione di sostanza organica dei terreni attraverso l'apporto di letame o di materiale palabile ad esso assimilato

1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

La presente Misura interviene nella modalità di gestione dei suoli agricoli carenti di materia organica o maggiormente soggetti a erosione superficiale, al fine di migliorarne le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche.

Gli impegni messi in atto consistono nell'impiego da parte delle aziende agricole prive di allevamento di letami o materiali assimilati di origine zootecnica, concorrendo pertanto all'attuazione di quanto indicato nella Comunicazione della Commissione Europea – COM(2006) 231 “Strategia tematica per la protezione del suolo”, nonché delle indicazioni proposte dall'European Climate Change Programme (ECCP). Tali documenti comunitari definiscono infatti la necessità di strategie da realizzare soprattutto nel settore primario in contrasto dei fenomeni di impoverimento della fertilità e degrado della struttura dei terreni agricoli.

1.2 - Obiettivi

- a) Tutela delle risorse naturali e della prevenzione dal rischio di erosione dei terreni di pianura e collina attraverso il miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli;
- b) Riduzione degli apporti di azoto e fosforo di origine chimica ai terreni agricoli nelle aziende ad indirizzo prevalentemente seminativo, tramite l'utilizzo della sostanza organica in alternativa all'uso sistematico dei concimi chimici.

1.3 - Ambito territoriale

Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli, individuate in:

- Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT (allegato tecnico 1).

Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:

- Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale(allegato tecnico 1).

2.SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Sono ammesse a finanziamento le esclusivamente aziende agricole ad indirizzo non zootecnico, condotte da imprenditori che non esercitino a qualsiasi titolo attività di allevamento zootecnico anche in altre aziende, con deroga per le attività di allevamento finalizzate all'autoconsumo⁵. Si precisa a tale fine che l'indirizzo non zootecnico deve sussistere a partire dalla data del 1 gennaio 2007, e devono riguardare il titolare e tutti i soci dell'azienda dell'impresa beneficiaria i quali non debbono risultare titolari o soci a qualsiasi titolo di imprese agricole ad indirizzo zootecnico.

In caso di allevamento per autoconsumo (massimo 2 UBA) dovrà essere detratta dalla SOI una quota di SAU aziendale massima pari rispettivamente a:

- 1 ha in Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
- 0,5 ha in Zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;

Le ditte beneficiarie, già in data antecedente al 1 gennaio 2007, devono risultare attive, attraverso l'iscrizione al registro di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dimostrando l'iscrizione alla Camera di Commercio ed il possesso di partita Iva.

È preclusa l'adesione alla misura alle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della DGR 2439 del 7/8/2007 e successive modifiche e integrazioni.

3.IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti

La presente misura stabilisce impegni che devono essere messi in atto dalle ditte beneficiarie al fine di definire il trasferimento di materiali palabili dall'azienda zootecnica produttrice di letami o materiali palabili all'azienda beneficiaria che ne attua l'utilizzo agronomico, secondo la normativa vigente e le modalità di seguito riportate.

- impiego di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni:
 - i. lettiera esausta di allevamenti avicunicoli;
 - ii. deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - iii. frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
 - iv. letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- I letami o materiali assimilati devono provenire da aziende zootecniche che hanno provveduto ad effettuare corretti trattamenti di maturazione e stoccaggio previsti dalla DGR medesima, che ha recepito i criteri generali del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006.
- L'azienda beneficiaria dovrà documentare (anche attraverso la conservazione delle fatture di acquisto e/o documenti di trasporto) l'acquisizione del materiale organico utilizzato.
- Nell'arco del quinquennio di impegno dovrà essere apportata, per ettaro e per anno, una quantità media di letame o materiale assimilato pari a:
 - i. Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo⁶.
 - ii. Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo.

⁵ L'autoconsumo, ai fini dell'applicazione del presente bando, è stabilito in 2 UBA per soggetto richiedente. Si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06.

⁶ "azoto al campo" = "azoto al netto delle perdite" (definizione derivata dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006).

- I materiali utilizzati dovranno essere stati correttamente maturati e stoccati. Nel tragitto dall'azienda di provenienza verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 20, comma 1, del DM 7/4/2006.
- La ditta richiedente dovrà redigere la Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore, dalla quale è possibile desumere la quantità complessiva di azoto di origine zootecnica distribuito come letame o materiale assimilato. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, è obbligatoria la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo. La presenza della Comunicazione semplificata o completa e del PUA, semplificato o completo, garantisce l'utilizzo agronomico del letame o materiale assimilato nel rispetto dei periodi di stoccaggio e di distribuzione previsti dalla normativa vigente, nonché la provenienza degli effluenti zootecnici da parte di aziende zootecniche che ottemperano a quanto stabilito dalla relativa norma in vigore.
- Nei terreni investiti a seminativo deve essere previsto l'interramento del letame;
- Comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di spandimento ad Avepa, secondo modalità stabilite dal Manuale delle Procedure;
- I letami, così come classificati al punto precedente, potranno essere acquisiti solamente da aziende zootecniche che ottemperano ai limiti previsti dalla DGR 2495/06 in termini di carico massimo allevabile per ettaro nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Regione Veneto.

3.2 - Limiti e condizioni

- L'impegno dovrà riguardare, nel quinquennio, tutta la SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili all'aiuto. Ne deriva che tutta la SAU aziendale degli ambiti eleggibili deve essere individuata a contributo in domanda;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (*DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni*);
- Divieto di impiego di concimi di sintesi chimica;
- SAU oggetto di impegno non inferiore a 1 ha;
- Sulla superficie oggetto di impegno è prevista una rotazione minima di ingresso, relativamente alle colture seminatrici, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio. Per ogni anno di impegno:
 - i. La coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno;
 - ii. Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente;
 - iii. Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni.

A tale obbligo risultano esentate le ditte soggette alla presentazione di PUA, ai sensi della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il beneficiario dovrà conservare, per tutta la durata dell'impegno:
 - i. Comunicazione Semplificata o Completa e/o PUA Semplificato o Completo che il beneficiario dovrà presentare presso gli uffici della Provincia secondo le modalità definite dalla DGR n. 2495 del 07 agosto 2006, così come integrata e modificata dalla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. La documentazione di trasporto e le fatture d'acquisto del materiale palabile impiegato. Tale vincolo motiva l'impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della Dgr 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto dei seguenti obblighi:

- Rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale, sulla base del relativo Decreto Ministeriale del Mipaf, per ogni anno di impegno, in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) n. 1782/2003, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali;
- Nelle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola, è stabilito l'obbligo al rispetto dei requisiti minimi relativi sia all'uso di fertilizzanti azotati disposto dal Codice di Buona Pratica Agricola, istituito a norma della direttiva 91/676/CEE (DM 19/4/99) ;
- Rispetto degli obblighi e dei criteri di utilizzazione agronomica del letame e dei materiali assimilati definiti dal DM 7 aprile 2006, dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439, e dalle correlate disposizioni regionali integrative.

[<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/nitrati.htm>].

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 17.616.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'importo del premio è pari a 195 euro/ha/anno.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	10
Aziende agricole con indirizzo a seminativi	ORIENTAMENTO TECNICO ECONOMICO polo 1: seminativi L'Ote è determinato sulla base dell'incidenza percentuale dei singoli Redditi lordi standard (Rls) delle diverse attività produttive aziendali (coltivazioni ed allevamenti) rispetto al complessivo Reddito lordo standard aziendale ottenuto per somma dei singoli valori (Decisione 85/377/Cee della Commissione delle Comunità europee) .	5

I punteggi della sopra indicata tabella sono sommabili. Il richiedente dovrà indicare il punteggio, anche sommato, da attribuire alla propria domanda, pena l'attribuzione d'ufficio di un punteggio nullo alla domanda.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale	SAT aziendale (ettari)	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

Inoltre, gli impegni inseriti nella presente misura non risultano compatibili con gli aiuti previsti dalla Misura 131.

Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda)
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000, riportante l'individuazione di tutte le superfici aziendali, ed estratti di mappa in scala 1:2000, riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto;
5. Piano di rotazione, almeno triennale, adottato dalla ditta che effettua domanda di contributo, qualora la ditta richiedente non abbia presentato il Piano di Utilizzazione Agronomica alla provincia.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3, 4.. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura
--------	--

Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: <ul style="list-style-type: none">- alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale- a migliorare la qualità dell'acqua- ad attenuare i cambiamenti climatici- a migliorare la qualità del suolo- a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre
--------------	--

8. Allegati tecnici**Allegato 1 Ambito territorio elegibile e prioritario**

Allegato 1 AMBITO TERRITORIO ELEGIBILE E PRIORITARIO**AMBITO TERRITORIALE ELEGIBILE**

Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT.

Comuni nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale.

AMBITO TERRITORIALE PRIORITARIO

Comuni elegibili ad aiuto ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

PROVINCIA	CODICE ISTAT	NOME	AREA ELEGIBILE		AREA PRIORITARIA
			COMUNI NEI QUALI IL CONTENUTO RILEVATO DI SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2% IN OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE COMUNALE	COMUNI DI COLLINA (CLASSIFICAZIONE ISTAT)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28001	Abano Terme	X		
PD	28002	Agna	X		SI
PD	28003	Albignasego	X		
PD	28005	Arqua' Petrarca		X	SI
PD	28006	Arre	X		SI
PD	28008	Bagnoli di Sopra	X		SI
PD	28009	Baone	X	X	SI
PD	28011	Battaglia Terme		X	SI
PD	28012	Boara Pisani	X		
PD	28015	Brugine	X		SI
PD	28016	Cadoneghe	X		SI
PD	28017	Campodarsego	X		SI
PD	28022	Carceri	X		
PD	28026	Cartura	X		SI
PD	28028	Casalserugo	X		
PD	28029	Castelbaldo	X		
PD	28030	Cervarese Santa Croce	X		
PD	28031	Cinto Euganeo		X	
PD	28034	Conselve	X		SI
PD	28035	Correzzola	X		SI
PD	28037	Este	X		SI
PD	28040	Galzignano Terme		X	SI
PD	28044	Legnaro	X		SI
PD	28046	Loreggia	X		SI
PD	28047	Lozzo Atestino		X	
PD	28048	Masera' di Padova	X		
PD	28050	Massanzago	X		SI
PD	28053	Merlara	X		
PD	28057	Montegrotto Terme		X	SI
PD	28064	Piombino Dese	X		SI
PD	28066	Polverara	X		SI

PROVINCIA	CODICE ISTAT	NOME	AREA ELEGIBILE		AREA PRIORITARIA
			COMUNI NEI QUALI IL CONTENUTO RILEVATO DI SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2% IN OLTRE IL 50% DELLA SUPEFICIE COMUNALE	COMUNI DI COLLINA (CLASSIFICAZIONE ISTAT)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PD	28069	Ponte San Nicolò	X		SI
PD	28071	Rovolon		X	
PD	28073	Saccolongo	X		
PD	28077	San Martino di Lupari	X		SI
PD	28079	San Pietro Viminario	X		SI
PD	28080	Santa Giustina in Colle	X		SI
PD	28082	Sant'Angelo di Piove di Sacco	X		SI
PD	28085	Saonara	X		SI
PD	28086	Selvazzano Dentro	X		
PD	28087	Solesino	X		SI
PD	28089	Teolo	X	X	
PD	28092	Torreglia	X	X	
PD	28094	Tribano	X		SI
PD	28095	Urbana	X		
PD	28099	Vigodarzere	X		
PD	28105	Vo'	X	X	
RO	29001	Adria	X		SI
RO	29004	Badia Polesine	X		SI
RO	29005	Bagnolo di Po	X		SI
RO	29006	Bergantino	X		SI
RO	29007	Bosaro	X		SI
RO	29008	Calto	X		SI
RO	29010	Canda	X		SI
RO	29011	Castelguglielmo	X		SI
RO	29012	Castelmassa	X		SI
RO	29015	Ceregnano	X		SI
RO	29017	Corbola	X		SI
RO	29021	Ficarolo	X		SI
RO	29025	Gaiba	X		SI
RO	29027	Giacciano con Baruchella	X		SI
RO	29028	Guarda Veneta	X		SI
RO	29032	Melara	X		SI
RO	29034	Papozze	X		SI
RO	29037	Polesella	X		SI
RO	29038	Pontecchio Polesine	X		SI
RO	29041	Rovigo	X		SI
RO	29042	Salara	X		SI
RO	29045	Stienta	X		SI
RO	29047	Trecenta	X		SI

PROVINCIA	CODICE ISTAT	NOME	AREA ELEGIBILE		AREA PRIORITARIA
			COMUNI NEI QUALI IL CONTENUTO RILEVATO DI SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2% IN OLTRE IL 50% DELLA SUPEFICIE COMUNALE	COMUNI DI COLLINA (CLASSIFICAZIONE ISTAT)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
RO	29051	Villanova Marchesana	X		SI
TV	26003	Asolo		X	SI
TV	26004	Borso del Grappa		X	
TV	26007	Cappella Maggiore		X	
TV	26009	Casale sul Sile	X		SI
TV	26010	Casier	X		
TV	26011	Castelcucco		X	
TV	26014	Cavaso del Tomba		X	
TV	26018	Cison di Valmarino		X	
TV	26020	Colle Umberto		X	
TV	26021	Conegliano		X	
TV	26023	Cornuda		X	SI
TV	26024	Crespano del Grappa		X	
TV	26025	Crocetta del Montello		X	
TV	26026	Farra di Soligo		X	
TV	26027	Follina		X	
TV	26029	Fonte		X	SI
TV	26030	Fregona		X	
TV	26032	Giavera del Montello		X	
TV	26039	Maser		X	SI
TV	26042	Miane		X	
TV	26043	Mogliano Veneto	X		SI
TV	26045	Monfumo		X	
TV	26048	Moriago della Battaglia		X	
TV	26054	Paderno del Grappa		X	
TV	26056	Pederobba		X	
TV	26057	Pieve di Soligo		X	
TV	26061	Possagno		X	
TV	26063	Preganziol	X		SI
TV	26064	Quinto di Treviso	X		SI
TV	26065	Refrontolo		X	
TV	26066	Resana	X		SI
TV	26067	Revine Lago		X	
TV	26073	San Pietro di Feletto	X	X	
TV	26078	Sarmede		X	
TV	26079	Segusino		X	
TV	26080	Sernaglia della Battaglia	X	X	
TV	26081	Silea	X		
TV	26083	Susegana	X	X	
TV	26084	Tarzo		X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	NOME	AREA ELEGIBILE		AREA PRIORITARIA
			COMUNI NEI QUALI IL CONTENUTO RILEVATO DI SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2% IN OLTRE IL 50% DELLA SUPEFICIE COMUNALE	COMUNI DI COLLINA (CLASSIFICAZIONE ISTAT)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
TV	26086	Treviso	X		SI
TV	26087	Valdobbiadene		X	
TV	26090	Vidor		X	
TV	26092	Vittorio Veneto		X	
TV	26093	Volpago del Montello		X	SI
TV	26095	Zero Branco	X		SI
VE	27002	Campagna Lupia	X		SI
VE	27003	Campolongo Maggiore	X		SI
VE	27004	Camponogara	X		SI
VE	27012	Dolo	X		SI
VE	27014	Fiesso d'Artico	X		SI
VE	27017	Fosso'	X		SI
VE	27018	Gruaro	X		
VE	27020	Marcon	X		SI
VE	27021	Martellago	X		SI
VE	27029	Portogruaro	X		
VE	27030	Pramaggiore	X		
VE	27031	Quarto d'Altino	X		SI
VE	27037	Scorze'	X		SI
VE	27038	Spinea	X		SI
VE	27039	Stra	X		SI
VE	27040	Teglio Veneto	X		
VE	27042	VENEZIA	X		SI
VE	27043	Vigonovo	X		SI
VE	27044	Cavallino-Treporti	X		SI
VI	24001	Agugliaro	X		
VI	24002	Albettone	X		
VI	24004	Altavilla Vicentina		X	
VI	24006	Arcugnano	X	X	
VI	24008	Arzignano		X	
VI	24010	Asigliano Veneto	X		
VI	24011	Barbarano Vicentino	X	X	
VI	24012	Bassano del Grappa		X	SI
VI	24014	Breganze		X	SI
VI	24015	Brendola		X	
VI	24017	Brogliano		X	
VI	24018	Caldogno	X		
VI	24022	Campiglia dei Berici	X		
VI	24024	Carre'		X	
VI	24027	Castegnero		X	
VI	24028	Castelgomberto		X	
VI	24029	Chiampo		X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	NOME	AREA ELEGIBILE		AREA PRIORITARIA
			COMUNI NEI QUALI IL CONTENUTO RILEVATO DI SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2% IN OLTRE IL 50% DELLA SUPEFICIE COMUNALE	COMUNI DI COLLINA (CLASSIFICAZIONE ISTAT)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VI	24030	Chiuppano		X	
VI	24034	Cornedo Vicentino		X	
VI	24036	Creazzo		X	
VI	24038	Dueville	X		SI
VI	24040	Fara Vicentino		X	
VI	24043	Gambellara	X	X	
VI	24044	Gambugliano		X	
VI	24045	Grancona		X	
VI	24051	Longare		X	
VI	24052	Lonigo	X		
VI	24057	Marostica		X	SI
VI	24058	Mason Vicentino	X		SI
VI	24059	Molvena	X	X	
VI	24060	Montebello Vicentino	X	X	
VI	24061	Montecchio Maggiore		X	SI
VI	24063	Monte di Malo		X	
VI	24066	Monteviale		X	
VI	24067	Monticello Conte Otto	X		
VI	24068	Montorso Vicentino	X	X	
VI	24069	Mossano	X	X	
VI	24071	Nanto		X	
VI	24072	Nogarole Vicentino		X	
VI	24075	Orgiano	X		
VI	24077	Pianezze	X	X	
VI	24078	Piovene Rocchette		X	
VI	24079	Poiana Maggiore	X		
VI	24086	Romano d'Ezzelino		X	SI
VI	24090	Salcedo		X	
VI	24092	San Germano dei Berici		X	
VI	24094	San Pietro Mussolino		X	SI
VI	24095	Santorso		X	
VI	24096	San Vito di Leguzzano		X	
VI	24097	Sarcedo		X	SI
VI	24098	Sarego	X		
VI	24100	Schio		X	
VI	24102	Sossano	X		
VI	24103	Sovizzo		X	
VI	24110	Trissino		X	
VI	24116	Vicenza	X		
VI	24117	Villaga		X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	NOME	AREA ELEGIBILE		AREA PRIORITARIA
			COMUNI NEI QUALI IL CONTENUTO RILEVATO DI SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2% IN OLTRE IL 50% DELLA SUPEFICIE COMUNALE	COMUNI DI COLLINA (CLASSIFICAZIONE ISTAT)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VI	24120	Zermeghedo	X	X	
VI	24121	Zovencedo		X	
VI	24122	Zugliano		X	
VR	23001	Affi		X	SI
VR	23002	Albaredo d'Adige	X		
VR	23003	Angiari	X		
VR	23004	Arcole	X		SI
VR	23006	Bardolino	X	X	SI
VR	23007	Belfiore	X		
VR	23008	Bevilacqua	X		
VR	23009	Bonavigo	X		
VR	23010	Boschi Sant'Anna	X		
VR	23012	Bovolone	X		
VR	23019	Casaleone	X		
VR	23020	Castagnaro	X		
VR	23022	Castelnuovo del Garda	X	X	SI
VR	23023	Cavaion Veronese	X	X	SI
VR	23024	Cazzano di Tramigna		X	
VR	23025	Cerea	X		
VR	23026	Cerro Veronese		X	SI
VR	23027	Cologna Veneta	X		
VR	23029	Concamarise	X		
VR	23030	Costermano		X	SI
VR	23032	Erbe'	X		
VR	23035	Fumane		X	SI
VR	23036	Garda		X	SI
VR	23038	Grezzana		X	SI
VR	23039	Illasi		X	
VR	23040	Isola della Scala	X		SI
VR	23041	Isola Rizza	X		
VR	23043	Lazise		X	SI
VR	23044	Legnago	X		
VR	23046	Marano di Valpolicella		X	SI
VR	23047	Mezzane di Sotto		X	
VR	23048	Minerbe	X		
VR	23049	Montecchia di Crosara	X	X	SI
VR	23050	Monteforte d'Alpone	X	X	
VR	23052	Negrar		X	SI
VR	23053	Nogara	X		
VR	23057	Pastrengo		X	

PROVINCIA	CODICE ISTAT	NOME	AREA ELEGIBILE		AREA PRIORITARIA
			COMUNI NEI QUALI IL CONTENUTO RILEVATO DI SOSTANZA ORGANICA E' INFERIORE AL 2% IN OLTRE IL 50% DELLA SUPEFICIE COMUNALE	COMUNI DI COLLINA (CLASSIFICAZIONE ISTAT)	ZONA VULNERABILE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
VR	23059	Peschiera del Garda		X	SI
VR	23061	Pressana	X		
VR	23062	Rivoli Veronese		X	SI
VR	23063	Ronca'	X	X	SI
VR	23064	Ronco all'Adige	X		
VR	23065	Roverchiara	X		
VR	23068	Salizzole	X		
VR	23069	San Bonifacio	X		SI
VR	23070	San Giovanni Ilarione		X	SI
VR	23072	Sanguinetto	X		
VR	23075	San Pietro di Morubio	X		
VR	23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella		X	
VR	23081	Soave		X	
VR	23083	Sona		X	SI
VR	23084	Sorga'	X		
VR	23085	Terrazzo	X		
VR	23086	Torri del Benaco		X	SI
VR	23087	Tregnago		X	SI
VR	23088	Trevenzuolo	X		
VR	23092	Veronella	X		
VR	23098	Zimella	X		

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA**AZIONE : 1- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo biologico un veicolo potenzialmente molto interessante ai fini della diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della biodiversità. Pertanto la misura intende valorizzare le realtà che pongono in atto questo percorso di gestione agronomica, incoraggiando l'inserimento e il mantenimento nel territorio di tale metodo di produzione.

La produzione biologica agisce positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da quello della qualità dell'acqua e del suolo principalmente attraverso la riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all'applicazione di pratiche agricole a minore impatto ambientale.

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agroambientali pluriennali per le imprese che introducono il metodo di produzione biologica attuato secondo le norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91.

1.2 - Obiettivi

Lo scopo prioritario della misura è la protezione e la tutela dell'ambiente assicurata dalla riduzione degli input di produzione e dall'adesione a specifici disciplinari – regolamento (CE) n. 2092/91 – raggiungendo gli obiettivi di seguito elencati:

- A. tutela della qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- B. aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà vegetali locali nelle produzioni aziendali;
- C. tutela dell'entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard comunitari.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente la prima notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del Reg. CE 2092/91 nel periodo compreso fra il 06 febbraio 2007, data di formale adozione del PSR 2007-2013 da parte della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 205 del 2007), e la data della domanda.

Rientra fra i criteri di ammissibilità anche il possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale (emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.L. 17 marzo 1995 n. 220) che però potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda e comunque non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di erogazione dei premi da parte di AVEPA.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere dell'ex Reg CE n. 2078/92 o del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 Impegni

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dal Reg. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- gli appezzamenti destinati alle produzioni saranno oggetto di un periodo di conversione di almeno due anni in cui le tecniche di coltivazione saranno esclusivamente quelle dell'agricoltura biologica, ma le produzioni non potranno essere immesse sul mercato come "prodotto biologico" fatte salve eventuali deroghe previste dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita nei limiti previsti dall'Allegato II, punto A (prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno) del Reg. CE 2092/91;
- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa nei limiti previsti dall'Allegato II, punto B (antiparassitari) del Reg. CE 2092/91;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici.

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 2092/91. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate totalmente nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06.);
- Il periodo di conversione non potrà essere protratto oltre i termini di legge fatte salve specifiche disposizioni dell'Autorità Competente.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Sussiste l'obbligo di permanenza all'interno del sistema di certificazione biologica per almeno cinque anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

Euro 2.500.000,00 per le domande singole per tutto il periodo di programmazione.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Tipo di coltura	Premio (euro/ha) nel caso di superfici comprese in ambiti Natura 2000	Premio (euro/ha) in tutto il resto del territorio regionale
cereali autunno-vernini	144	180
colture sarchiate	192	240
orticole	352	440
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	320	400
colture frutticole	480	600
prati e foraggere pluriennali	208	260
pascolo	80	100

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Anche nei casi in cui l'azienda beneficiaria decida di aderire con parte della SAU ad altri impegni agroambientali secondo i criteri indicati al successivo comma n. 6, il valore del premio per unità di superficie, secondo la tipologia colturale dedicata, non potrà superare i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha;
- Colture perenni: 900 €/ha;
- Altri usi dei terreni: 450 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE	PUNTI
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); - le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	8
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).	7
Aziende situate all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.	5

In caso di ambiti sovrapposti verrà considerato la zonizzazione con punteggio maggiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di scegliere di destinare una parte della SAU aziendale agli impegni previsti dalle iniziative attivate con le Misure 213 (indennità Natura 2000), 214/a (corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti), 214/d (tutela habitat seminaturali e biodiversità, limitatamente alle Azioni 1 e 2), 214/g (miglioramento della qualità delle acque), 216 (investimenti non

produttivi) e 221 (imboschimento); le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con la presente azione e non possono pertanto in alcun caso sovrapporsi a queste ultime;

6.1 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);
4. Copia del Programma Annuale di Produzione (PAP) ai sensi del Reg. 2092/91;
5. Copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali aggiornamenti provvista della data di presentazione all'Autorità Competente e del relativo numero di protocollo;
6. "Attestato di Idoneità Aziendale". Nel caso l'azienda non ne sia in possesso al momento della presentazione della domanda, dovrà essere trasmesso ad AVEPA entro la data improrogabile del 31 agosto 2008, pena la non erogazione del premio;
7. Estratti di mappa, scala 1:2000, con indicazione degli appezzamenti identificati nella notifica di produzione con metodo biologico;
8. Dichiarazione attestante che l'azienda non è stata beneficiaria di provvidenze ai sensi dell'ex Reg CE n. 2078/92 o né dell'azione 3 della Sottomisura 6.1 ai sensi del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006).

I documenti indicati ai numeri 1) 2) 3) 4) 5) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Entro il 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata ad Avepa l'attestazione rilasciata all'Organismo di controllo nella quale dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

- la superficie degli appezzamenti soggetti a metodo biologico e loro identificazione catastale;
- il metodo di produzione praticato all'interno degli appezzamenti e relativi ordinamenti colturali;
- la data di inizio e fine conversione;
- eventuali sanzioni emesse a carico dell'azienda.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

6.3 – Altre prescrizioni

In sede istruttoria verranno effettuati controlli incrociati fra i dati contenuti nella notifica e nel PAP e i dati contenuti nel fascicolo aziendale presso AVEPA. E' pertanto dovere dell'azienda provvedere all'uniformità di quanto dichiarato relativamente ai terreni e alle coltivazioni.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

- Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari
- Superficie totale interessata dal sostegno agrombientale
- Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa azione
- Numero totale di contratti

8. ALLEGATI TECNICI

1)Definizioni:

- Sistema di Controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità al Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- Organismo di Controllo (OdC): organismo autorizzato ai sensi del D.L. 17 marzo 1995, n. 220, iscritto nell'apposito elenco presso il MIPAAF;
- attestato di idoneità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività notificata;
- Certificato di Conformità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo e che contiene l'elenco dei prodotti certificati per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità al Reg. CE 2092/91;
- Programma Annuale di Produzione: documento conforme al Reg. CE 2092/91;
- Autorità Competente: Regione del Veneto;
- Colture sarchiate: ai fini del presente bando vengono considerate le seguenti colture sarchiate: mais, soia, barbabietola, sorgo, girasole, arachide;

2) Elenco dei fogli catastali dei comuni nei quali ricadono le zone di rispetto dei punti di captazione: vedere l'allegato L.

3) Elenco Colture Foraggiere

PIANTE FORAGGERE

Tutte le coltivazioni foraggiere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.

Prati e prati-pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggiere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- *Mais verde (mais da silo)*

- Mais coltivato per l'insilamento.

- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

- *Piante leguminose*

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: Superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA**AZIONE : 2- Mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli indirizzi della politica agricola comune individuano nel metodo biologico un veicolo potenzialmente molto interessante ai fini della diffusione di tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della biodiversità. Pertanto la misura intende valorizzare le realtà che pongono in atto questo percorso di gestione agronomica, incoraggiando l'inserimento e il mantenimento nel territorio di tale metodo di produzione.

La produzione biologica agisce positivamente sia dal punto di vista della tutela della biodiversità, che da quello della qualità dell'acqua e del suolo principalmente attraverso la riduzione degli input chimici e in secondo luogo grazie all'applicazione di pratiche agricole a minore impatto ambientale.

La presente azione consiste nella concessione di aiuti agroambientali pluriennali per il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica per le aziende certificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 2092/91.

1.2 - Obiettivi

Lo scopo prioritario della misura è la protezione e la tutela dell'ambiente assicurata dalla riduzione degli input di produzione e dall'adesione a specifici disciplinari – regolamento (CE) n. 2092/91 – raggiungendo gli obiettivi di seguito elencati:

- A. tutela della qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- B. aumento della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle specie animali e delle varietà vegetali locali nelle produzioni aziendali;
- C. tutela dell'entomofauna utile, in relazione a interventi agronomici dettati da precisi standard comunitari.

1.3- Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del Reg. CE 2092/91, essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lg. 17 marzo 1995 n. 220, nonché detenere il Certificato di Conformità al metodo biologico per le produzioni aziendali che hanno già superato il periodo di conversione.

Rientrano nel presente bando di aiuto anche le aziende miste, sia per le superfici biologiche che per le superfici in conversione.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere dell'ex Reg CE n. 2078/92 o del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 Impegni

E' ammessa ai sensi del presente bando l'attività di produzione vegetale così come disciplinata dal Reg. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiede in particolare che:

- la fertilità del suolo deve essere mantenuta prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. L'integrazione con altri concimi organici o minerali è consentita nei limiti previsti dall'Allegato II , punto A (prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno) del Reg. CE 2092/91;
- la lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti (per es. scelta di varietà resistenti, rotazioni colturali, etc.), mezzi fisici (per es. eliminazione meccanica delle malerbe,) ed il ricorso alla lotta biologica. L'adozione di antiparassitari è permessa nei limiti previsti dall'Allegato II, punto B (antiparassitari) del Reg. CE 2092/91;
- Le sementi e i materiali di propagazione devono essere prodotti con metodi biologici;

Spetta agli Organismi di Controllo la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 2092/91. L'applicazione di sanzioni risultanti dalle attività di controllo effettuate dai medesimi organismi dovrà essere comunicata tempestivamente alla struttura competente di AVEPA.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate totalmente nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06.);

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Sussiste l'obbligo di permanenza all'interno del sistema di certificazione biologica per almeno cinque anni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

Euro 15.000.000,00 per tutto il periodo di programmazione.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene erogato annualmente, secondo gli importi riportati di seguito:

Tipo di coltura	Premio (euro/ha) nel caso di superfici comprese in ambiti Natura 2000	Premio (euro/ha) in tutto il resto del territorio regionale
cereali autunno-vernini	115	144
colture sarchiate	154	192
orticole	282	352
vite, olivo, castagno, fruttiferi minori	256	320
colture frutticole	384	480
prati e foraggere pluriennali	166	208
pascolo	64	80

I premi verranno definiti in sede istruttoria facendo riferimento al Piano Colturale contenuto nel Fascicolo Unico Aziendale. Nel caso di colture consociate o di avvicendamenti colturali intra-annuali, verrà considerata la sola coltura principale.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Anche nei casi in cui l'azienda beneficiaria decida di aderire con parte della SAU ad altri impegni agroambientali secondo i criteri indicati al successivo comma n. 6, il valore del premio per unità di superficie, secondo la tipologia colturale dedicata, non potrà superare i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha;
- Colture perenni: 900 €/ha;
- Altri usi dei terreni: 450 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Nella formazione delle graduatorie per la concessione dei benefici, verranno attribuiti dei punteggi secondo la seguente scala di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE	PUNTI
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); - le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - 	10
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).	8
Aziende ricadenti all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.	6

In caso di ambiti sovrapposti verrà considerato la zonizzazione con punteggio maggiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

L'azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di scegliere di destinare una parte della SAU aziendale agli impegni previsti dalle iniziative attivate con le Misure 213 (indennità Natura 2000), 214/a (corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti), 214/d (tutela habitat seminaturali e biodiversità, limitatamente alle Azioni 1 e 2), 214/g (miglioramento della qualità delle acque), 216 (investimenti non produttivi) e 221 (imboschimento); le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle superfici soggette all'impegno con la presente azione e non possono pertanto in alcun caso sovrapporsi a queste ultime.

6.1 - Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda)
4. Copia del Programma Annuale di Produzione (PAP) ai sensi del Reg. 2092/91;
5. Copia integrale dell'ultima notifica di produzione con metodo biologico provvista della data di presentazione all'Autorità Competente e del relativo numero di protocollo;
6. Copia dell'“Attestato di Idoneità Aziendale”;
7. Copia del “Certificato di Conformità” per le produzioni che hanno già superato il periodo di conversione (da presentare entro il 31 agosto dell'anno relativo alla domanda);
8. Estratti di mappa, scala 1:2000, con indicazione degli appezzamenti identificati nell'ultima notifica di produzione con metodo biologico aggiornata.

I documenti indicati ai numeri 1) 2) 3) 4) 5) 6) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Entro il 31 agosto di ogni anno dovrà essere presentata ad Avepa l'attestazione rilasciata all'Organismo di controllo nella quale dovranno essere contenuti i seguenti elementi:

- la superficie degli appezzamenti soggetti a metodo biologico e loro identificazione catastale;
- il metodo di produzione praticato all'interno degli appezzamenti e relativi ordinamenti colturali;
- la data di inizio e fine conversione;
- eventuali sanzioni emesse a carico dell'azienda.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni

previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

6.3 – Altre prescrizioni

In sede istruttoria verranno effettuati controlli incrociati fra i dati contenuti nella notifica e nel PAP e i dati contenuti nel fascicolo aziendale presso AVEPA. E' pertanto dovere dell'azienda provvedere all'uniformità di quanto dichiarato relativamente ai terreni e alle coltivazioni.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

- Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari
- Superficie totale interessata dal sostegno agrombientale
- Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa azione
- Numero totale di contratti

8. ALLEGATI TECNICI

1) Definizioni:

- Sistema di Controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo per la conformità al Reg. CE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
- Organismo di Controllo (OdC): organismo autorizzato ai sensi del D.L. 17 marzo 1995, n. 220, iscritto nell'apposito elenco presso il MIPAAF;
- attestato di idoneità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività notificata;
- Certificato di Conformità: documento che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo e che contiene l'elenco dei prodotti certificati per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità al Reg. CE 2092/91;
- Programma Annuale di Produzione: documento conforme al Reg. CE 2092/91;
- Autorità Competente: Regione del Veneto;
- Colture sarchiate: ai fini del presente bando vengono considerate le seguenti colture sarchiate: mais, soia, barbabietola, sorgo, girasole, arachide;

2) Elenco dei fogli catastali dei comuni nei quali ricadono le zone di rispetto dei punti di captazione: vedere l'allegato L.

3) Elenco Colture Foraggere

PIANTE FORAGGERE

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.

Prati e prati-pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- *Mais verde (mais da silo)*
- Mais coltivato per l'insilamento.

- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

- *Piante leguminose*

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'**AZIONI :**

1. Mantenimento di biotopi e zone umide;
2. Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

Le azioni descritte sono fundamentalmente finalizzate all'aumento della complessità ecosistemica degli ambienti agricoli attraverso l'attivazione di interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa.

Infatti, la conservazione e l'incremento del numero di soggetti all'interno delle popolazioni animali e vegetali autoctone rientra nell'ottica della multifunzionalità attribuita all'attività agricola dalla nuova PAC.

Notevole interesse, in primo luogo, riveste la conservazione attiva del territorio in relazione all'incremento dei flussi migratori dell'avifauna, rispetto a cui incide sia presenza di aree umide e a particolari modalità di gestione degli ambienti agricoli.

Inoltre, la valorizzazione della biodiversità all'interno delle cenosi prative è maggiormente laddove si sia storicamente evidente una vocazione locale alla foraggicoltura, sia in termini di qualità che in termini di produttività .

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi della Misura con il seguente ordine di priorità:

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica;
2. Conservare o aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva;

1.3 - Ambito territoriale*Azione 1*

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;

Sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS).

Azione 2

Tutto il territorio regionale. Sono esclusi gli ambiti della Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, le cui domande sono inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

La superficie interessata dagli impegni in oggetto dovrà essere pari a un minimo di 2000 mq, e sarà al massimo il 10% della SAU aziendale; l'appezzamento massimo accorpato, non contiguo ad altri appezzamenti interessati dal medesimo impegno, in ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree oggetto di impegno non è inferiore a 50 m.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti.

Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide (nel secondo, anche costituite mediante l'azione 3 della Misura 216- "investimenti non produttivi")

- Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.
- Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque;
- Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;
- Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;
- Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;
- Divieto di sbancamento;
- Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;
- Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie.

- Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.
- Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi causanti danni all'itticoltura.

Azione 2- Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica

- a. Valorizzazione dei bordi dei campi come risorsa alimentare e spazio vitale per la fauna;
- b. Adozione di colture a perdere e intercalari;
- c. Conversione su superfici limitate e sparse dei seminativi in prati.

Il mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica dovrà essere assicurato dall'adesione ad almeno due delle sub-azioni previste (azione 2a+azione 2b, oppure, azione 2a+azione 2c, oppure, azione 2b+azione 2c,).

Azione 2.a- semina di colture a perdere e intercalari

- Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15/3 dell'anno successivo;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- Colture attuabili: mais, mais consociato con una o più delle seguenti specie : girasole, sorgo, saggina, miglio, panico. La consociazione può essere realizzata anche per fasce monospecifiche, della larghezza massima di 10 m. La presenza del mais non può essere inferiore al 50% della superficie interessata. È consigliata la semina di *Lolium perenne* (loietto) nell'interfilare del mais. Consociazioni diverse dovranno essere giustificate tecnicamente;
- Le colture a perdere possono essere realizzate, oltre che sull'intero appezzamento, anche in fasce della larghezza minima di 10 m, marginali agli appezzamenti;
- Sono ammesse sarchiature nel periodo immediatamente successivo alla semina;

Azione 2.b- valorizzazione dei bordi dei campi come spazio vitale per la fauna, tramite:

- Realizzazione di fasce erbacee della larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea;
- Divieto di semina di essenze prative alloctone;
- Trinciatura della bordura per parcelle, e comunque solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie oggetto di intervento;

Azione 2.c - conversione su superfici limitate e sparse destinate a seminativi in prati tramite i seguenti impegni:

- semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali;
- Sfalci del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti, - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente -, da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- I prati non possono essere adibiti al transito ordinario di mezzi agricoli;
- La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;

- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale, sulla base del relativo Decreto Ministeriale del Mipaf, per ogni anno di impegno, in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) n. 1782/2003, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 2.350.000 €, comprensivo delle eventuali domande che concorrono nell'ambito del PIA:

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Azione 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide" : 262 €/ha/anno

Azione 2 "Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica":

- Colture a perdere: 600 €/ha/anno
- Conversione di limitate superfici da seminativi a prati : 385 €/ha/anno
- valorizzazione bordure dei campi : 342 €/ha/anno

5. CRITERI DI SELEZIONE

Essendo le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dai rispettivi bandi.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. Documentazione aziendale, redatto da un tecnico agrario o forestale, costituito da:
 - i. elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000, riportante l'individuazione di tutte le superfici aziendali, ed estratti di mappa in scala 1:2000, riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
 - ii. schede redatte sulla base del modello predisposto da Avepa, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEASR)
Di risultato	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura Numero totale di contratti Numero di azioni in materia di risorse genetiche

MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI**AZIONI :**

1. Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);
2. Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura e collina);
3. Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).

1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

Il mantenimento delle superfici prative e pascolive, limitando gli apporti di elementi della fertilità anche nelle zone di pianura, riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia e il miglioramento della qualità delle acque, secondo quanto indicato dal DM 7 aprile 2006, dal Piano Direttore 2000, nonché studi di rilevanza comunitaria, quali il Rapporto ADAS-NIVA (2004), commissionato dalla DG Ambiente in ordine ad approfondimenti riguardo alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

1.2 - Obiettivi

- a. tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l'azione fitodepuratrice delle piante erbacee, dovuta all'imposizione di limiti massimi di apporto di azoto ai prati permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica;
- b. protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico;
- c. mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;
- d. riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N₂O) in seguito alla riduzione degli input di fertilizzanti azotati.

1.3 - Ambito territoriale

Azione 1- Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili di montagna, collina e parte della pianura

La presente azione si attiva nelle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola..

Azione 2- Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili di pianura, collina e montagna

La presente azione si attiva nelle seguenti zone:

1. Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (DCR 62/06);
2. Altre zone designate vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto:
 - il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);
 - L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
 - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);

Azione 3- Mantenimento di pascoli e prati pascoli di montagna

La presente azione si attiva nelle Zone montane, così come individuate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché della Deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 giugno 2007, sia in zona vulnerabile che in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola (allegato G).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Sono elegibili a contributo le superfici sottoelencate:

- a. Per l'Azione 1 e l'Azione 2, superfici a "prato permanente", ossia utilizzate per la coltivazione di erba e di piante erbacee da foraggio coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non comprese nell'avvicendamento dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a sfalcio da almeno un anno (2007). Sono compresi i medicaia a fine ciclo, dal 4° anno in poi, evoluti a prato polifita permanente.
- b. Per l'Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n.796/04, articolo 2, punto 2, identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Norma 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli - sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.

Le superfici sopra descritte devono, se necessario, essere assoggettate a interventi di miglioramento anche se con largo impiego di manodopera.

3. IMPEGNI PREVISTI**3.1 – Tipo di impegni previsti.**

Azione 1: Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura) e Azione 2: Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura e collina)

- Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno di ogni anno d'impegno;
- Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 31 maggio di ogni anno d'impegno;
- Dovrà essere assicurato un numero minimo di sfalci pari a 2 per ciascun anno di impegno; in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale (es. siccità), è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno.

- L'erba sfalciata deve essere asportata;
- Nel caso in cui la ditta richiedente effettui fertilizzazione organica sulla superficie a prato permanente oggetto di impegno, la medesima dovrà avvenire nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno. In tal caso, il beneficiario dovrà conservare copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia, al fine di dimostrare il rispetto di tale vincolo.
- Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del "piano di gestione" predisposto da Avepa, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VII al DM 7/4/2006:
 - a. fornire con ciascun intervento irriguo volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo esplorato dalle radici della coltura;
 - b. scegliere il metodo irriguo in base a:
 - caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
 - esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
 - qualità e quantità di acqua disponibile;
 - caratteristiche dell'ambiente.
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna)*

- Sulle superfici dichiarate a prato-pascolo è fatto obbligo all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuo;
- Al fine di evitare il sovrapascolamento, sulle superfici dichiarate a pascolo e prato-pascolo è fatto obbligo di assicurare :
 - i. Il pascolamento, razionalizzando i carichi, almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi;
 - ii. un razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno;
- Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l'altro :
 - a. Al rinnovo del cotico erboso;
 - b. Allo spietramento;
 - c. A ridurre accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

3.2 - Limiti e condizioni

- Le superfici oggetto d'impegno della presente misura ricadono nell'ambito di applicazione della Norma di Condizionalità 4.1 "Protezione del pascolo permanente", e sono definite ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del Regolamento CE n. 796/04. Per tali superfici, a norma dell'articolo 4 del medesimo Regolamento, sussiste il divieto di riduzione di tali superfici dalla destinazione definita ai punti a. e b. del paragrafo 2.2 "Criteri di ammissibilità".
- Per pascoli e prati pascoli: carico minimo di bestiame al pascolo durante la stagione monticatoria pari a 0,2 UBA/ha;
- Superficie oggetto d'impegno minima pari a 1 ha, in ogni azione ed ogni ambito territoriale;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;

- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si evidenziano i seguenti obblighi:

- a. I carichi zootecnici consentiti sono i seguenti:
 - Carico massimo, inteso come mediamente distribuito sulla su tutta la superficie aziendale soggetta a pascolo e/o prato-pascolo(DIRETTIVA 91/676/CEE):
 - i. Zone non Vulnerabili ai nitrati di origine agricola: 4 UBA/ha per anno;
 - ii. Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola: 2 UBA/ha per anno;
 - Carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA/ha;
- b. Rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale, sulla base del relativo Decreto Ministeriale del Mipaf, per ogni anno di impegno, in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) n. 1782/2003, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 32.500.000; che viene, come di seguito, suddiviso:

- Ambiti di montagna e collina (definizione ISTAT) importo quinquennale pari a € 21.500.000
- Ambiti di pianura (definizione ISTAT) importo quinquennale pari a € 11.000.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Azione 1: *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura):*

Zone di montagna e collina: premio pari a 217 €/ha;

Zone di pianura: premio pari a 253 €/ha.

Azione 2: *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna, collina e pianura):*

Zone di montagna e collina: premio pari a 171 €/ha;

Zone di pianura: premio pari a 207 €/ha.

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna):*

“Zone montane ai sensi della Dcr 72/2007” : premio pari a 85 €/ha.

CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

La localizzazione della Superficie oggetto d'impegno in ambito di pianura o collina/montagna concorre all'individuazione di due distinte graduatorie, così come definito ai successivi punti 1. e 2 , alle quali afferiscono due distinti importi definiti per il presente bando (vedi paragrafo 4.1).

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione in una delle due graduatorie, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria in cui non risultino sufficienti risorse, al fine di finanziare la massima parte di domante elegibili.

1- AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA

Nella presente graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti azioni e sottoazioni:

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 3 *pascoli e prati pascoli*- “Zone montane ai sensi della Dcr 72/2007”.

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	8
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT);	SOI ettari	6
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	5
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT);	SOI ettari	3
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di pascolo o prato pascolo (Azione 3);		1

2- AMBITI DI PIANURA

Nella presente graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti sottoazioni

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di pianura;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di pianura;

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di pianura (definizione Istat) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);		8
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di <i>prati stabili in zone di pianura non vulnerabili</i> (Azione 1 in zone di pianura)		1

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza**1-AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA**

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore		crescente
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

2-AMBITI DI PIANURA

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Domande di aiuto su superfici che hanno già beneficiato di finanziamenti attraverso l'attuazione degli impegni previsti dall'azione 12-Misura 6 del PSR 2000-2006;		1°
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

L'elemento "età anagrafica" di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

Inoltre, gli impegni inseriti nella presente misura non risultano compatibili con gli aiuti previsti dalla Misura 215 - Benessere animale.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000, riportante l'individuazione di tutte le superfici aziendali, ed estratti di mappa in scala 1:2000, riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
5. Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, Piano di gestione di cui all'Allegato tecnico 1, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VII al DM 7/4/2006.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3, 4., 5. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre

8. Allegati tecnici

1. PIANO DI GESTIONE

Allegato tecnico 1 PIANO DI GESTIONE

(da compilare solo nel caso in inserimento in domanda di prati irrigui di pianura e collina)

Principi generali

Una buona pratica irrigua deve mirare a contenere la percolazione e lo scorrimento superficiale delle acque e dei nitrati in esse contenuti e a conseguire valori elevati di efficienza distributiva dell'acqua.

Criteria da applicare intatte le condizioni di campo

a) fornire ad ogni adacquatura volumi esattamente adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo maggiormente esplorato dalle radici della coltura;

b) scegliere il metodo irriguo in base a:

- caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
- esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
- qualità e quantità di acqua disponibile;
- caratteristiche dell'ambiente.

1- *Classificazione delle superfici oggetto d'impegno in base al rischio di perdita d'azoto a seguito di irrigazione e fertirrigazione. È possibile indicare anche risposte multiple.*

Condizioni di alto rischio	Condizioni di medio rischio	Condizioni di basso rischio
<input type="checkbox"/> terreni sabbiosi molto permeabili ed a limitata capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> presenza di falda superficiale (profondità non superiore a 2 m); <input type="checkbox"/> terreni superficiali (profondità inferiore a 15-20 cm) poggianti su roccia fessurata; <input type="checkbox"/> terreni con pendenza elevata superiore al 10-15 %; <input type="checkbox"/> pratica agricola intensa con apporti elevati di fertilizzanti; <input type="checkbox"/> terreni ricchi in sostanza organica e lavorati frequentemente in profondità;	<input type="checkbox"/> terreni di media composizione granulometrica, a bassa permeabilità ed a discreta capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> presenza di falda mediamente profonda (da 2 a 15-20 m); <input type="checkbox"/> terreni di media profondità (non inferiore a 50-60 cm); <input type="checkbox"/> terreni con pendenza moderata (5-10 %); <input type="checkbox"/> apporto moderato di fertilizzanti.	<input type="checkbox"/> terreni tendenzialmente argillosi, poco permeabili e con elevata capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> suoli profondi più di 60-70 cm; <input type="checkbox"/> falda oltre i 20 m di profondità; <input type="checkbox"/> terreni con pendenza inferiore all'5 %.

2- Pratiche irrigue di riferimento

Tipologia di metodo adottato:

- Scorrimento
- Aspersione
- Microirrigazione
- Infiltrazione laterale
- Subirrigazione capillare
- subirrigazione freatica

3- Volume di adacquamento:

m³/ha

Il volume di adacquamento viene inteso come media del volume di acqua utilizzata per l'irrigazione sulla superficie oggetto d'impegno investita da prato permanente, per l'anno di riferimento.⁷

Requisiti per la fertirrigazione

Una razionale pratica della fertirrigazione non può prescindere dalla definizione della quantità di elementi nutritivi da applicare e dalla frequenza con cui praticarla durante la stagione irrigua. La quantità totale di elementi nutritivi da somministrare dipende dalle asportazioni da parte della coltura e dalla loro disponibilità nel suolo. La frequenza dipende dalla tessitura del suolo, prevalenza di materiale sabbioso o argilloso, dal ritmo di assorbimento degli elementi nutritivi, e dal metodo irriguo adottato.

Generalmente, con i metodi irrigui non localizzati, è sufficiente praticare un numero limitato di fertirrigazioni in prossimità delle fasi di maggior asportazione da parte della coltura.

Con l'irrigazione a goccia, è necessario regolare gli interventi in considerazione della tessitura, riducendo la frequenza rispetto agli interventi di irrigazione nei terreni con maggior tenore di argilla.

In sintesi:

a) la fertirrigazione deve essere effettuata con il metodo che assicuri la migliore efficienza distributiva dell'acqua, in relazione al suolo ed alla coltura in atto;

b) il fertilizzante deve essere immesso nell'acqua di irrigazione dopo aver somministrato circa il 20-25% del volume di adacquamento;

c) la fertirrigazione deve completarsi quando è stato somministrato l'80-90% del volume di adacquamento.

Indicazioni di carattere generale

Ai fini di una corretta pratica fertirrigua, è necessario tener conto delle seguenti indicazioni di carattere generale:

1) fare riferimento ai manuali per la stima della profondità da bagnare e del punto d'intervento irriguo, specifici per ogni coltura;

2) nell'irrigazione per infiltrazione laterale da solchi il rischio di percolazione dei nitrati decresce dall'inizio alla fine del solco, da terreni tendenzialmente sabbiosi a terreni tendenzialmente argillosi, da terreni superficiali a profondi; da colture con apparato radicale superficiale a colture con apparato radicale profondo;

3) in terreni tendenzialmente argillosi sono sconsigliati turni irrigui molto lunghi per evitare la formazione di fessurazioni.

Nell'irrigazione a pioggia è necessario porre particolare attenzione alla distribuzione degli irrigatori sull'appezzamento, all'intensità di pioggia rispetto alla permeabilità del suolo, all'interferenza del vento sul diagramma di distribuzione degli irrigatori ed all'influenza della vegetazione sulla distribuzione dell'acqua nel suolo.

⁷ Il volume di adacquamento può essere quantificato utilizzando la seguente relazione:

$$V = (S \times H) Pa (CIC - U_i) / 100, \text{ dove:}$$

dove:

V = Volume di adacquamento (m³/ha)

S = superficie (10.000 m²)

H = profondità media delle radici (m)

Pa = massa volumica apparente (variabile da 1,2 a 1,5 t/m³)

CIC e U_i = umidità del suolo in % del peso della terra secca, alla capacità idrica di campo e al momento dell'intervento irriguo, rispettivamente.

**MISURA : 214/F- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI- SOTTOMISURA BIODIVERSITA'
AZIONE: 1. - Allevatori custodi.****1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

La necessità di definire alcune azioni finalizzate al recupero e conservazione di razze in via d'estinzione o a rischio d'erosione genetica è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto, e ancora spingono, gli allevatori a scegliere le razze, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

L'intervento riguarda il settore agricolo attraverso aiuti per la conservazione di razze animali a rischio di estinzione e prevede aiuti per l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali indicate nell'allegato IV del PSR.

1.2 - Obiettivi

Tutela e conservazione della diversità genetica di razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, attualmente, a rischio di estinzione.

Mantenere o aumentare il numero di capi delle diverse razze locali iscritti ai relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici

1.3 - Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

2. - Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/03: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.1 - Criteri di ammissibilità

Dimostrazione, da parte dei soggetti richiedenti, della proprietà degli animali per i quali si richiede l'aiuto, così come specificato al successivo punto 6.1.

Le specie e le razze autoctone, con le relative numerosità minime per accedere al pagamento agroambientale, sono le seguenti:

Specie bovina

a. razza Burlina; b. razza Rendena; c. razza Grigio Alpina;

minimo 5 UB.

Specie equina

a. razza Norica; b. razza CAITPR; c. razza Maremmana;

minimo 2 UB.

Specie ovina

a. razza Alpagota; b. razza Lamon; c. razza Brogna; d. razza Vicentina o Foza;

minimo 1,5 UB.

Le razze sopra richiamate rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie animali definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

Per il calcolo delle UB delle specie e razze sopra citate ci si riferisce alla tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame, di cui all'Allegato V del Reg. CE n. 1974/2006, della quale viene riportato il seguente estratto:

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Ovini	0,15 UB

Concorrono al calcolo delle UB:

- i tori, le vacche e il giovane bestiame di oltre sei mesi di età all'atto della domanda, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri o Registri;
- equini maschi e femmine, iscritti ai rispettivi Libri o Registri, di oltre sei mesi di età all'atto della domanda;
- ovini iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine all'atto della domanda.

3. - Impegni previsti

3.1 - Impegni

Conservazione del numero complessivo dei soggetti, a parità di UB richieste a pagamento agroambientale con la domanda del primo anno, per allevamenti in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

Per quanto riguarda la specie equina è richiesta la realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda, operati in anni diversi durante il periodo di impegno, e la relativa conservazione della specifica documentazione (Certificati d'Intervento Fecondativo) comprovante gli avvenuti interventi. A tal fine, per fattrice si intende un soggetto femminile di almeno tre anni di età all'atto della domanda.

3.2 - Limiti e condizioni

Dovranno essere rispettate le seguenti specifiche condizioni:

E' obbligatorio il mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità del primo anno. Gli animali presenti in azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia i capi oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto approvato. A tal proposito, le sostituzioni sono effettuate con animali iscritti agli stessi LLGG o RRAA, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto ad AVEPA entro lo stesso termine.

Eventuali riduzioni ed esclusioni, da applicare in caso di sovra dichiarazione del numero di capi appartenenti a tutte le specie oggetto della misura, sono calcolate a norma dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e secondo le procedure previste nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di violazioni.

3.3 - Norme cogenti su tutta la superficie aziendale

Rispetto degli obblighi di condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286.

3.4 - Durata degli impegni

Il periodo di impegno, a partire dalla data di presentazione della domanda, è pari a 7 anni.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo settennale per le domande singole del presente bando è pari a 2.000.000,00 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Specie bovina:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a. razze Rendena, Grigio Alpina | €/UB 180,00 |
| b. razza Burlina | €/UB 200,00 |

Specie equina: €/UB 200,00

Specie ovina: €/UB 200,00

Il pagamento agroambientale è corrisposto, per ciascun anno di impegno, in relazione alle UB allevate ed iscritte ai relativi Libri genealogici o Registri anagrafici per le quali viene presentata domanda ai fini del presente bando.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Le domande singole presentate vengono selezionate sulla base dei seguenti elementi di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razza Burlina	4
Rischio di estinzione	Razze Ovine	3
Rischio di estinzione	Razze equine	2
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razze Rendena e Grigia Alpina	1

E' ammesso il cumulo dei punteggi per gli elementi di priorità sopra citati.

5.2 - Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

Per le domande singole presentate si applica il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (allegata alla domanda);
3. Piano degli impegni agroambientali (allegato alla domanda);
4. dimostrazione dell'iscrizione al Libro genealogico o al registro anagrafico di razza degli animali concorrenti al pagamento dell'impegno agroambientale. A tal fine può essere presentato un elenco riepilogativo, rilasciato dall'Ufficio centrale o Ufficio periferico di razza, riportante i soggetti iscritti detenuti in azienda per i quali viene presentata domanda di pagamento agroambientale, con indicazione della data di nascita, oppure un elenco degli animali, sottoscritto dall'allevatore, accompagnato da copia dei certificati genealogici

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3. e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali e nel manuale delle procedure predisposto da AVEPA.

La domanda deve contenere i dati identificativi dei capi per i quali si chiede il pagamento agroambientale. (Es. n. matricola della banca dati nazionale dell'anagrafe bovina o ovina; n. matricola di iscrizione al LG o RA per la specie equina).

6.2 – Inadempienze tecniche

Salvo casi di forza maggiore, opportunamente documentati, la mancata effettuazione del numero di interventi fecondativi in purezza per le fattrici equine oggetto di domanda, comporta la riduzione dell'aiuto secondo le procedure previste nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di violazioni.

7. INDICATORI

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Numero UB a pagamento agroambientale suddivise per categorie d'età (solo bovini), specie e razze.
--------	---

MISURA : 214/F- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI- SOTTOMISURA BIODIVERSITA'**AZIONE : 2. - Coltivatori custodi.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

La necessità di definire alcune azioni finalizzate al recupero e alla conservazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto, e ancora spingono, gli agricoltori a scegliere le specie, le varietà più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori possono invece svolgere il ruolo di custodi della biodiversità ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

L'intervento riguarda il settore agricolo attraverso aiuti per la conservazione *on farm* di specie vegetali agrarie a rischio di erosione genetica.

1.2 - Obiettivi

Tutela e conservazione di varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione e/o minacciate da erosione genetica.

Mantenere o aumentare la coltivazione delle varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione e/o minacciate da erosione genetica.

1.3 - Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercita un'attività agricola, così come definita ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, sono considerate elegibili al pagamento agroambientale esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.1 - Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono essere in grado di dimostrare la presenza della varietà all'interno dell'azienda da almeno 2 anni. A tal fine, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare copia fotostatica delle fatture comprovanti l'acquisto della semente relative alle campagne di semina 2006 e 2007. Qualora la fattura non sia completa dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE, il produttore deve obbligatoriamente allegare anche copia dei cartellini varietali.

I beneficiari devono disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari, è necessaria la registrazione dei contratti di affitto, tra tali soggetti, per i terreni su cui verrà effettuata la coltivazione della varietà a rischio di erosione genetica.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI/IMPEGNI PREVISTI

3.1 - Impegni previsti

Coltivazione in purezza di specie vegetali, a rischio di erosione genetica, appartenenti alle seguenti specie e varietà:

Cereali

mais “marano vicentino”.

La coltivazione deve essere mantenuta, per tutto il periodo di impegno, per l'estensione di superficie richiesta a pagamento agroambientale con la domanda presentata ai sensi del presente bando.

3.2 - Limiti e condizioni

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1.2, la superficie oggetto di domanda dovrà essere minimo pari ha 1.

La superficie massima ammessa a contributo è pari a ha 2.

I quantitativi minimi di semente da utilizzare per la semina ai fini del pagamento agroambientale, sono fissati per ettaro e corrispondono a 2,5 unità/ha.

Dovranno essere conservate le fatture di acquisto della semente recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE, concernenti l'identificazione della partita “ENSE”, la Categoria, la Specie e la Varietà.

Qualora le fatture non siano complete delle informazioni di cui al precedente punto il produttore deve obbligatoriamente conservare i cartellini ufficiali ENSE.

Eventuali riduzioni ed esclusioni, da applicare in caso di sovra dichiarazione delle superfici a pagamento agroambientale, sono calcolate a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

3.3 - Norme cogenti su tutta la superficie aziendale

Rispetto degli obblighi di condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286.

3.4 - Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno, a partire dalla data di presentazione della domanda, è pari a 5 anni.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo quinquennale per le domande singole del presente bando è pari a 200.000,00 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Cereali: €/ha 290,00

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole valgono i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Localizzazione delle superfici oggetto di pagamento agroambientale nella zona di origine	Localizzazione di tutta la superficie oggetto di intervento in Provincia di Vicenza.	1

Per le domande singole si applicano i seguenti criteri di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Superficie oggetto d'impegno	ettari	Da maggiore a minore
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane
-

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, , qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggi (contenuta nel modello di domanda);
3. Piano degli impegni agroambientali (contenuta nel modello di domanda);
4. elaborati grafici (cartografia su CTR in scala 1:5000, ed estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto;
5. copia fotostatica delle fatture comprovanti l'acquisto della semente relative alle campagne di semina 2006 e 2007. Qualora la fattura non sia completa dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE, il produttore deve obbligatoriamente allegare anche copia dei cartellini varietali.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4. e 5. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali e nel manuale delle procedure predisposto da AVEPA.

6.2 - Inadempienze tecniche

Salvo casi di forza maggiore, opportunamente documentati, il mancato rispetto dell'impegno agroambientale, comporta la riduzione dell'aiuto secondo le procedure previste nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di violazioni.

7. INDICATORI

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Superficie interessata dal sostegno agroambientale
--------	--

**MISURA/SOTTOMISURA : 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI -
SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA
AZIONE : Conversione dei seminativi a prato.**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1- Descrizione generale

La misura intende promuovere la salvaguardia delle acque attraverso l'introduzione di impegni agroambientali stringenti nei terreni ricadenti all'interno delle "zone di rispetto" alle opere di presa o captazione di acque destinate al consumo umano, così come definite dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006.

Attraverso la conversione a prato delle superfici tradizionalmente investite a colture seminative e ad una gestione agronomicamente vincolata si concorrerà in primo luogo ad un miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, questo tipo di impegni contribuirà sostanzialmente a contrastare il rischio idraulico derivante dalla conduzione intensiva delle aree golenali, aumentando la portanza idraulica del terreno stesso.

1.2 - Obiettivi

Si possono elencare gli obiettivi operativi della misura:

1. tutela della qualità dell'acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante l'eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica;
2. preservare, durante tutto l'arco dell'anno, la copertura del suolo attraverso l'aumento della superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda.

1.3 - Ambito territoriale

Per la definizione dell'ambito territoriale oggetto di contributo, si fa riferimento a:

- i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (allegato L), con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT);

2. - SOGGETTI RICHIEDENTI

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Ai fini dell'eleggibilità all'aiuto, le superfici oggetto d'impegno dovranno risultare investite a seminativo almeno a partire dall'anno 2007 e come tali inserite nel fascicolo aziendale del produttore che effettua la domanda, o in caso tali superfici siano state oggetto di compravendita, affitto o di altro titolo di concessione valido, dovranno risultare inserite nel fascicolo del soggetto precedentemente in possesso delle particelle oggetto di impegno.

Tale condizione potrà essere dimostrata con il Piano di Utilizzo dichiarato in Domanda Unica, o tramite idonea documentazione comprovante.

4. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti

- Conversione a prato delle superfici investite a seminativi;
- Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
- Semina di miscuglio polifita:
 - a. Utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, utilizzando graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *F. ovina* e *Poa pratensis*) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, *Trifolium repens*);
 - b. Utilizzo di un corretto quantitativo di semente ai fini della riconversione a prato, stimato non meno di 50 kg/ha di semente.

3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego ammendanti;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Se non già realizzata, la conversione a prato deve essere effettuata entro il 15 maggio 2008, indipendentemente dagli esiti dell'istruttoria di finanziabilità;
- Il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno;
- Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il Rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale, sulla base del relativo Decreto Ministeriale del Mipaf, per ogni anno di impegno, in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) n. 1782/2003, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale per le domande singole del presente bando è pari a 1.000.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Premio pari a 385 €/ha.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; 		8
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni); 		3

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore	SOI ettari	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità

6. Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di domanda);
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000, riportante l'individuazione di tutte le superfici aziendali, ed estratti di mappa in scala 1:2000, riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: <ul style="list-style-type: none"> - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo - a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre

MISURA: 214/H- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI- SOTTOMISURA RETE REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

La necessità di definire alcune azioni finalizzate al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto, e ancora spingono, gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono invece svolgere il ruolo di custodi della biodiversità ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

L'attività di conservazione delle risorse genetiche prevista dalla misura 214/f, sebbene importantissima, non è da sola sufficiente, però, ad avviare un processo di valorizzazione della biodiversità quale fattore di sviluppo locale.

E' pertanto necessario accompagnare tali attività con azioni mirate e concertate (caratterizzazione, raccolta), nonché di accompagnamento (informazione, diffusione) messe in atto da soggetti pubblici che operano nel campo della biodiversità a livello regionale.

L'intervento riguarda il settore agricolo attraverso aiuti per la conservazione di razze animali e specie vegetali agrarie a rischio di estinzione e mira alla costituzione di una *Rete regionale della biodiversità* tra Enti di diritto pubblico che operano in ambito regionale nel campo della biodiversità.

I medesimi possono pertanto ottenere un sostegno per lo svolgimento di attività specificate al successivo punto 3, rientranti in Programmi di conservazione, di durata triennale, realizzati singolarmente o in rete, in questo caso attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).

1.2 Obiettivi

- Tutela e conservazione della diversità genetica di razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine ed avicole che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, attualmente, a rischio di estinzione;
- Tutela e conservazione di varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione e/o minacciate da erosione genetica;
- Caratterizzazione, recupero e raccolta delle risorse genetiche animali e vegetali;
- Aumento della conoscenza e della sensibilità per la salvaguardia della biodiversità.
 - a. Mantenere o aumentare il numero di capi delle diverse razze locali iscritti ai relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici;
 - b. Mantenere o aumentare la consistenza delle varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione e /o minacciate da erosione genetica;
 - c. Realizzazione di azioni di informazione, diffusione, di corsi di formazione.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Enti di diritto pubblico che operano in ambito regionale nel campo della biodiversità di interesse agrario.

Ai fini del presente bando rientrano in tale campo le attività di conservazione *ex situ*, nonché le attività di caratterizzazione e raccolta, delle razze animali e delle varietà vegetali di cui all'allegato IV e V del PSR.

Gli Enti di diritto pubblico di cui sopra possono presentare la domanda di aiuto per Programmi di conservazione, di durata triennale, strutturati in *work packages* (WP), attuati singolarmente o in rete.

Nel caso di Programmi realizzati in rete, i richiedenti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto coordinatore, costituendo un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Il coordinatore presenterà, con la propria domanda, il Programma in nome e per conto dei soggetti coordinati, assumendo la funzione di coordinamento generale.

L'Ente coordinatore ha inoltre il compito di collazionare le domande dei soggetti richiedenti coordinati e i loro sottoprogrammi, al fine di coordinare la loro presentazione entro i termini, di norma congiuntamente alla propria e al Programma di conservazione della rete.

Il mandato di rappresentanza deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta precedentemente alla data di presentazione del Programma. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto coordinatore.

Al coordinatore spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le attività dipendenti dalla realizzazione del Programma, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo od in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Programma presentato.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascun componente l'ATS al momento della presentazione del Programma da parte del coordinatore, pena l'ammissibilità dello stesso.

Il medesimo Ente di diritto pubblico può presentare un solo Programma singolo o partecipare ad un solo Programma in rete in qualità di coordinatore o coordinato.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono dimostrare il possesso di comprovata esperienza nella conservazione *ex situ* o nell'attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario del Veneto (razze animali e/o varietà vegetali di cui all'allegato IV e V del PSR). A tal fine all'atto della domanda dovrà essere presentata documentazione idonea a dimostrare di aver maturato precedenti esperienze a livello comunitario, statale, regionale, nell'ambito di programmi o progetti riguardanti la biodiversità di interesse agrario del Veneto (aggiudicazione bandi, assegnazioni dirette, convenzioni, contratti di consulenza, ecc).

Nel caso di Programmi in rete, la documentazione dovrà essere presentata, per tutti gli Enti partecipanti, allegata alla domanda del soggetto coordinatore.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1.2, non risultano ammissibili i Programmi di conservazione di importo inferiore ad euro 80.000,00 nei tre anni, se non realizzati in rete come sottoprogrammi.

Per i Programmi in rete, l'ATS deve essere già costituita all'atto di presentazione della domanda da parte del soggetto coordinatore.

Risultano ammissibili i Programmi di durata triennale risultati idonei alla valutazione della qualità tecnica e scientifica, dell'attinenza agli obiettivi della misura definiti al punto 1.2 e a quelli della Programmazione regionale, della capacità di svolgere il Programma con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese l'organizzazione degli eventuali richiedenti coordinati, della opportunità/congruità economica e della chiarezza della formulazione. La valutazione dell'idoneità viene effettuata secondo la procedura specificata al successivo punto 6.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI/IMPEGNI PREVISTI

3.1 - Tipo di interventi

3.1.1 - Programma triennale di conservazione della biodiversità di interesse agrario

a) Azioni per la conservazione ex situ della biodiversità agricola:

- a.1 conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse agrario (centri di conservazione di razze animali, banche del germoplasma, campi catalogo);
- a.2 raccolta e/o caratterizzazione del materiale genetico.

b) Azioni di accompagnamento al Programma di conservazione:

- b.1 informazione e diffusione dei risultati che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative ed altri soggetti interessati;
- b.2 corsi di formazione;
- b.3 stesura di rapporti tecnici riguardanti la biodiversità di interesse agrario;
- b.4 coordinamento di Programmi in rete.

3.1.2 - Spese ammissibili

Non risultano ammissibili spese per investimenti.

Le spese ammissibili, funzionali, necessarie e direttamente imputabili alle attività riguardanti il Programma, sono le seguenti:

- a) personale;
- b) viaggi e trasferte;
- c) servizi;
- d) consulenze tecnico scientifiche;
- e) materiale di consumo;
- f) affitto di locali ed attrezzatura per l'attività di informazione e formazione;
- g) spese generali.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

a. Personale

Questa voce comprende:

- a) stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Programma;
- b) borse di studio e contratti temporanei.

b. Viaggi e trasferte

Spese inerenti missioni effettuate in Italia e direttamente imputabili alle iniziative in oggetto ed appartenenti essenzialmente alle seguenti tipologie: spese per percorsi in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, spese per vitto e per pernottamenti. I costi per percorrenze chilometriche effettuate in auto sono rimborsati, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde in vigore il primo giorno del mese. Sono altresì ammesse le spese relative a viaggi eseguiti con altri mezzi pubblici, nonché pagamenti di parcheggi qualora opportunamente documentati;

c. Servizi

Tale categoria di spesa riguarda i costi necessari per acquisire servizi da soggetti terzi, manodopera agricola contoterzi, servizi resi da aziende agricole, servizi per lo svolgimento di attività di divulgazione, editing e pubblicazione.

d. Consulenze tecnico scientifiche

Spese sostenute per l'acquisizione di consulenze specialistiche e collaborazioni professionali occasionali.

e. Materiale di consumo

Si intendono i beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo. Sono ammesse le principali categorie di spese necessarie per le attività di conservazione, quali, per esempio, spese per colture, spese per allevamenti, spese per macchine agricole, spese per laboratori e serre.

f. Affitto di locali ed attrezzature per l'attività d'informazione e formazione

Ai fini dell'ammissibilità il programma di spesa ed i successivi documenti a supporto della rendicontazione devono indicare chiaramente la tipologia e le caratteristiche tecniche delle attrezzature usate per la realizzazione dell'attività formativa, accompagnate dalla indicazione dei costi di noleggio.

Per quanto riguarda le spese per affitto, e/o noleggio aule per attività formative e didattiche, in ogni caso, gli eventuali canoni di locazione devono essere supportati da relativi contratti registrati o da convenzioni con data certa, purché stipulate prima dell'avvio delle singole azioni formative interessate.

g. Spese generali

Sono consentite tutte quelle spese in categorie di costi ben identificabili che sono funzionali, necessarie ed aggiuntive alle ordinarie attività, direttamente imputabili all'attività riguardante il Programma. Appartengono a tale categoria le seguenti spese: amministrazione e segreteria, manutenzione, telefoniche, elettriche, materiale uso ufficio, postali, di riscaldamento, assicurazione degli immobili, delle attrezzature e RC, ecc.. Tali spese sono comunque ammissibili nel limite massimo del 12% dell'importo totale dell'operazione considerata, al netto di tali spese.

3.2 - Limiti e condizioni

Non sono finanziabili le attività inserite negli impegni agro-ambientali di cui alla misura 214/f, nonché gli interventi finanziati ai sensi del VII Programma quadro della Unione Europea in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed attività dimostrative.

Poiché le condizioni di ammissibilità per le specie animali sono quelle definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006, i programmi di conservazione riguardano le razze comprese nell'allegato IV del PSR.

Risultano ammissibili gli interventi riguardanti le risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica di cui all'allegato V del PSR.

I *work packages* (WP) dei Programmi di conservazione devono riferirsi ciascuno ad una specie (gruppo di specie nel caso di avicoli) animale o vegetale di cui agli allegati IV e V del PSR (Es. Wp2 = ovini; Wp3 = avicoli Wp4 = orticole)

Nel caso di programmi svolti in rete, l'attività di coordinamento realizzata dall'ente coordinatore rappresenta il WP1.

Analogamente viene attribuito il codice WP1 all'azione di coordinamento di più WP da parte di un unico richiedente.

Per le specie animali dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici e registri anagrafici.

Qualora le domande prevedessero azioni di accompagnamento di cui al punto b.2) (formazione), al fine di garantire adeguati standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema della formazione professionale, l'Ente beneficiario, nel caso in cui non fosse iscritto all'elenco regionale degli organismi accreditati (lr n. 19 del 09.08.2002), dovrà avvalersi di organismi iscritti a tale elenco..

3.3 - Durata degli impegni

Le azioni di conservazione (punto 3.1.1/a) hanno durata triennale a partire dalla data di approvazione della graduatoria (periodo di impegno) e possono essere accompagnate da azioni di cui al punto 3.1.1/b.

3.4 - Vincoli

Mantenimento dei nuclei di conservazione delle specie animali, delle banche del germoplasma e dei campi catalogo interessati dall'attività oggetto di contributo, per un periodo di un anno successivo alla data del termine del periodo di impegno.

3.5 - Norme cogenti su tutta la superficie aziendale

Rispetto degli obblighi di condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

Euro 1.800.000,00, per il finanziamento dei Programmi triennali.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Intensità di aiuto del 40% del costo totale ammesso.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

Il massimale di contributo per il periodo di programmazione 2007-2013 è stabilito pari ad euro 200.000,00 per Ente di diritto pubblico.

Il volume annuale di spesa non può essere inferiore al 25% del volume di spesa complessivo del Programma.

Le Azioni di accompagnamento b.1, b.2 e b.3 sono finanziabili fino ad un massimo del 10% del volume di spesa complessivo del Programma di conservazione.

Nel caso di Programma realizzati in rete, i limiti di cui sopra si applicano al volume di spesa del sottoprogramma afferente a ciascun soggetto partecipante.

I Programmi realizzati in rete sono finanziabili fino ad un massimo di euro 600.000,00 di contributo, cui corrisponde un volume di spesa pari a euro 1.500.000,00.

Il costo totale indicato nello “Schema di Programma”(Allegato tecnico 1) non deve superare tale volume di spesa.

4.4 - Termini e scadenze

Il Programma di conservazione triennale si articola in progetti di durata di dodici mesi ciascuno, a partire dalla data di approvazione della graduatoria. Ai fini dell'eleggibilità delle spese, le attività del primo anno possono iniziare dalla data di presentazione della domanda fermo restando il termine di cui al punto precedente. L'approvazione della domanda presentata con il presente bando impegna i beneficiari alla realizzazione dei Programmi triennali e definisce il volume di spesa e il contributo, relativi allo svolgimento delle attività previste dai Programmi.

Per i successivi due anni di impegno, entro novanta giorni dal termine comunicato da AVEPA per il completamento delle attività dell'annualità precedente, il richiedente beneficiario del contributo dovrà presentare, secondo le modalità indicate dall'Agenzia medesima, il Progetto annuale di attività relativo al nuovo anno, una relazione sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, nonché l'eventuale domanda di pagamento del contributo per le spese sostenute in tale anno (acconto).

4.5. - Acconti

In considerazione della particolarità della misura, in deroga a quanto contenuto nel documento di indirizzi procedurali, è prevista la possibilità di ricevere degli acconti anche se l'importo di spesa rendicontato risulta inferiore al 40% della spesa ammessa.

La domanda di pagamento degli acconti deve essere presentata al termine di ciascuna annualità, entro il termine previsto al punto 4.4 e corrisponde al contributo spettante per le spese sostenute nell'annualità di riferimento.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

Al fine di promuovere la costituzione di una rete regionale tra gli Enti pubblici che operano nell'ambito della biodiversità, nonché favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1.2 si prevede di selezionare le domande presentate secondo due graduatorie:

- Domande presentate in rete
- Domande singole

Le domande presentate in rete vengono selezionate sulla base dei seguenti elementi di priorità applicati al Programma e al soggetto coordinatore:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Capacità aggregante.	Numero dei richiedenti coordinati	2 per soggetto coordinato fino ad un massimo di punti 10.
Titolarità del coordinatore di progetti finanziati dalla Regione Veneto riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento regionale di approvazione del Progetto intestato al coordinatore.	1 punto per Progetto approvato
Titolarità di progetti finanziati da altri Enti pubblici riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento di approvazione del Progetto intestato al coordinatore.	0,5 punto per Progetto approvato
Programma di conservazione di interesse multiplo	Numero WP	1 punto per WP previsto

E' ammesso il cumulo dei punteggi per gli elementi di priorità sopra citati.

Le domande singole vengono ordinate sulla base dei seguenti elementi di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Titolarità di progetti finanziati dalla Regione Veneto riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento regionale di approvazione del Progetto intestato al richiedente.	1 punto per Progetto approvato
Titolarità di progetti finanziati da altri Enti pubblici riguardanti l'attività di conservazione oggetto della domanda negli ultimi 10 anni.	Provvedimento di approvazione del Progetto intestato al richiedente.	0,5 punto per Progetto approvato
Programma di conservazione di interesse multiplo	Numero WP	1 punto per WP previsto

E' ammesso il cumulo dei punteggi per gli elementi di priorità sopra citati.

Le domande singole vengono finanziate secondariamente al finanziamento delle domande presentate in rete.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente singolo o , nel caso di Programmi in rete, dal coordinatore, segnando il punteggio distinto per ogni elemento di priorità nonché il punteggio complessivo risultante dalla somma dei precedenti, pena la nullità dei punti richiesti. Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione.

5.2 - Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

Per i Programmi realizzati in rete si applica il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Data di costituzione dell'ATS	Giorno, mese e anno	Crescente

Per i Programmi realizzati singolarmente si applica il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa a contributo	Importo in euro	Crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. – Verifica dell'ammissibilità

La procedura di verifica dell'ammissibilità prevede l'intervento, in momenti diversi, del personale di AVEPA, valutatori esterni e personale della Regione del Veneto.

La procedura è organizzata in due fasi:

A. Verifica dei requisiti di ammissibilità, esclusa la verifica del requisito di cui al punto B).

Il soggetto competente è AVEPA

B. Verifica di idoneità del Programma:

L' idoneità del Programma viene effettuata da una Commissione composta da due esperti esterni indipendenti, dal Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l' Agricoltura, o un suo delegato di qualifica dirigenziale, con funzione di Presidente, da un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso il Settore Primario. Assiste la Commissione un funzionario regionale, di qualifica C o superiore, con funzione di segretario.

La Commissione viene nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l' Agricoltura. Con lo stesso decreto viene approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione.

La verifica dell' idoneità riguarda due aspetti.

B.1 Idoneità per quanto concerne la qualità tecnica e scientifica, l' attinenza agli obiettivi della misura, la capacità di svolgere il Programma con successo e di garantirne una gestione efficace, in termini di risorse, compresa l' organizzazione degli eventuali richiedenti coordinati, della opportunità/congruità economica e della chiarezza della formulazione.

Questa verifica avviene nel rispetto dell' anonimato dei richiedenti ed è effettuata a distanza da parte di due valutatori esterni indipendenti, da individuare, da parte della Direzione Agroambiente e Servizi per l' Agricoltura, nell' Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

Il giudizio di idoneità sulla congruità economica assolve tra l' altro alla funzione di verifica prevista dall' articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

B.2 Idoneità del Programma per quanto concerne l' attinenza agli obiettivi della Programmazione regionale in tema di biodiversità di interesse agricolo.

Il soggetto competente è la Regione del Veneto.

6.1.1. - Verifica di idoneità: fase B

Vengono sottoposti a tale fase solo i Programmi che hanno superato la fase A.

La verifica di idoneità tecnica dei Programmi si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un Programma-tipo.

La valutazione del contenuto dei diversi Programmi avviene pertanto per mezzo di uno schema unico, predisposto al fine di rendere comparabile il merito di ciascun elemento caratteristico delle differenti proposte (Scheda per la valutazione – Allegato tecnico 2).

Attraverso l' esame di tali elementi, si individuano i Programmi idonei, cioè in grado di assicurare:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace azione di sensibilizzazione e conoscenza delle problematiche connesse alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura attraverso attività di formazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Ai fini della valutazione gli elementi individuati che compongono lo “Schema di Programma” sono 10, raggruppati nelle seguenti 4 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del Programma e rispondenza agli obiettivi; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Competenze e capacità dei proponenti; D) Congruietà del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell' importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del Programma e rispondenza agli obiettivi

- Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- Obiettivi e benefici (4) (5.2a)
- Azioni previste e loro pianificazione(5.1a) (5.1b) (5.2.b)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Competenze e capacità dei proponenti

- Coordinatore (8)
- Partner (9)
- Organizzazione della partnership (10)

Sezione D) Congruità del piano finanziario

- Risorse (11)
- Analisi costi/benefici (12)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello “Schema di Programma”.

A ciascuna scheda del Programma verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 6, adottando la seguente corrispondenza tra voto e giudizio verbale:

- 6 - Ottimo
- 5 - Buono
- 4 - Discreto
- 3 - Sufficiente
- 2 - Mediocre
- 1 - Scarso
- 0 - Non valutabile

Le schede n. 8 (Coordinatore) e n. 9 (Partner) non vengono valutate in termini di idoneità in quanto il superamento della fase A assolve a tale verifica.

Per quanto riguarda l'idoneità B1, risultano idonei i Programmi che raggiungono una valutazione minima pari a 50 punti.

La verifica di idoneità del Programma per quanto concerne l'attinenza agli obiettivi della Programmazione regionale in tema di biodiversità di interesse agricolo (B2), viene effettuata sulla base dei contenuti delle schede 3, 4, 5. In particolare verrà valutato il contributo che il Programma è in grado di dare alle attività che la Regione del Veneto è tenuta a promuovere in funzione di quanto previsto nei documenti di Programmazione regionale (Piano di Sviluppo Regionale, DPEF) e nazionale (Programma nazionale per la biodiversità di interesse agrario, legge n. 101 del 6 aprile 2004).

Per quanto riguarda l'idoneità B2, risultano idonei i Programmi che raggiungono una valutazione minima pari a 50 punti.

La Commissione, in sede congiunta, si esprime sull'idoneità complessiva dei Programmi.

6.2. - Informazioni relative al procedimento

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti (singoli, coordinatore, partner), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali, la modulistica allegata al bando e la modulistica eventualmente adottata da AVEPA:

- a) programma di conservazione triennale (formato cartaceo ed elettronico dello Schema Programma – allegato tecnico- reperibile sul sito ufficiale della Regione del Veneto). Il File relativo al programma deve essere nominato solamente con l’acronimo dello stesso programma.

Il Programma deve essere allegato alla domanda del richiedente nel caso di Programma singolo, o alla domanda del richiedente-coordinatore, nel caso di Programma in rete. Il richiedente partner di un Programma in rete deve presentare le seguenti sezioni dello Schema di Programma riportato al punto 8.- Allegati tecnici: prima pagina; 5.2; 6.2; 9.1; 9.2; 9.3; 11.1.C; 11.2.C; 11.3.C per le attività al medesimo afferenti (Sottoprogramma).

- b) scheda di punteggio (richiedente singolo, richiedente coordinatore);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al rispetto degli obblighi cogenti;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di:
1. impegnarsi ad utilizzare l’intera somma che sarà concessa unicamente per gli scopi indicati e nei termini descritti nel programma allegato;
 2. impegnarsi a mantenere nettamente separati i dati contabili relativi alle spese relative al finanziamento dal resto della contabilità;
 3. impegnarsi a comunicare all’Amministrazione qualsiasi modifica in merito ai requisiti di ammissione dichiarati nella domanda;
 4. essere a conoscenza di tutte le clausole previste in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal bando;
 5. prestare sin d’ora il proprio consenso, ex L. 675/96, al trattamento da parte della Regione del Veneto dei propri dati personali e dell’Ente, raccolti a seguito della compilazione della presente istanza, al fine dell’erogazione del contributo in oggetto;
 6. non aver beneficiato, o voler beneficiare per le specifiche spese preventivate, di altre agevolazioni contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , di non aver presentato domanda per le medesime attività per quanto riguarda :
- interventi finanziati ai sensi del VII Programma quadro della Unione Europea in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed attività dimostrative.
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante precedenti esperienze a livello comunitario, statale, regionale (estremi di aggiudicazione bandi, assegnazioni dirette, convenzioni, contratti di consulenza, ecc.) nella conservazione ex situ della biodiversità di interesse agrario del veneto;
- g) allegati alla scheda punteggio:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportanti gli estremi dei provvedimenti di approvazione e finanziamento di progetti riguardanti l’attività di conservazione oggetto della domanda;
- h) per Programmi che prevedono azioni di accompagnamento mediante l’organizzazione e svolgimento di corsi di formazione :
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere iscritto all’elenco regionale degli organismi accreditati di cui alla LR n. 19 del 09.08.2002, o, in caso contrario, di avvalersi di organismi accreditati.
- i) nel caso di Programmi in rete dovrà essere presentata da parte del richiedente- coordinatore:

- Atto costitutivo dell'Associazione temporanea di scopo.

Tutti i documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

AVEPA, conclusa la fase di ammissibilità FASE A invia alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, la versione informatica e l'elenco dei Programmi delle domande ricevibili e ammesse alla FASE B.

La Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei commissari precedentemente individuati secondo le indicazioni riportate nel precedente punto 6.1, nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dandone contestuale comunicazione ad AVEPA.

Entro 5 giorni dalla data di nomina della Commissione, copia dei Programmi resi anonimi vengono inviati ai due valutatori esterni indipendenti e ai valutatori regionali, che hanno 20 giorni di tempo per esprimere la loro valutazione e trasmetterla alla competente Direzione.

Ricevuti gli esiti della valutazione, il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro i 15 giorni successivi, convoca in sessione collegiale la Commissione che si esprime sull'idoneità o sulla non idoneità dei Programmi.

Gli esiti della valutazione collegiale vengono inviati ad AVEPA per il seguito di competenza.

LA FASE B si conclude comunque entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte di AVEPA relativa alla FASE A.

6.3 - Rendicontazione

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
2. Relazione finale di sintesi illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del programma, da consegnare da parte del soggetto coordinatore il programma.

La relazione dovrà essere :

- formata da massimo 25.000 caratteri completa di eventuali foto e grafici;
- utile sia ad evidenziare i risultati conseguiti sia a fini divulgativi e di verifica dell'attività svolta, includendo anche analiticamente, i punti relativi agli obiettivi ed attività previste nel programma ed il relativo svolgimento. ;
- riassunta con un abstract di massimo 4.000 caratteri e contenente titolo, motivazioni, metodologia di raccolta dati, risultati; redatto in italiano ed in inglese;
- predisposta in forma scritta e digitale;

3. Relazione finale completa, illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del programma da consegnare assieme alla rendicontazione finanziaria da consegnare da parte del soggetto coordinatore il programma.

La relazione dovrà essere :

- utile ad evidenziare i risultati conseguiti per la verifica dell'attività svolta, includendo, anche analiticamente, i punti relativi agli obiettivi ed attività previste nel programma ed il relativo svolgimento. ;
- caratterizzata dall'indicazione dei riferimenti rispetto ai WP, alle azioni e attività previste dal Programma; contenente titolo, parole chiave, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, conclusioni e proposte;
- predisposta in forma scritta e digitale.

4. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);

Il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere redatto in base alle voci di spesa indicate nel preventivo del Programma approvato che devono essere tutte adeguatamente documentate.

Per ciascuna categoria di spesa (materiale di consumo, Servizi, Consulenze tecnico scientifiche ecc.) deve essere compilato un elenco in ordine cronologico, recante gli estremi delle fatture e/o ricevute fiscali.

Documenti giustificativi di spesa da presentare a supporto dell'importo rendicontato

- personale a): copia contratto, cedolino paga, ricevuta, ecc.;
- personale b): copia cedolino paga e time sheet mensile, a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza riportante: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul Programma, codice Programma, mese di riferimento, firma del dipendente;
- materiale di consumo, servizi e consulenze tecniche scientifiche, spese generali, affitto locali ed attrezzature per l'attività di informazione e formazione: copia fatture;
- viaggi e trasferte: copia fatture, ricevute e dichiarazione a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza relativa ai rimborsi chilometrici;
- A ciascuna spesa deve inoltre essere allegato il documento attestante l'avvenuto pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ricevute, ecc.).

5. Documenti giustificativi di pagamento da allegare attestanti l'avvenuto pagamento

A seconda della natura della spesa, sono:

- documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. Mod. F24), integrati dall'attestazione dell'importo imputabile al Programma;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento degli assegni bancari e dei bonifici;
- mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Partner di natura pubblica o assimilabile).

6. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.);

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

6.4 – Variazioni di spesa

Sono consentite compensazioni tra voci di spesa non superiori al 20% del costo totale annuo.

6.5 Inadempienze tecniche

Salvo casi di forza maggiore, opportunamente documentati, il mancato rispetto dell'impegno di realizzare il Programma nella sua interezza, comporta la riduzione dell'aiuto secondo le procedure previste nel provvedimento della Giunta regionale, conseguente all'adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di violazioni.

6.6 - Valutazione Finale

Al fine dell'erogazione del saldo, AVEPA acquisisce dalla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura un parere sull'attinenza delle attività svolte al Programma finanziato. Il medesimo parere viene formulato dalla Struttura regionale entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai punti 2 e 3 da parte di AVEPA.

7. INDICATORI

Indicatori comuni	- Numero di azioni in materia di risorse genetiche.
Indicatori supplementari	- Numero di Programmi di conservazione - Numero di Programmi di conservazione in rete - Numero di Enti pubblici coinvolti

8. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO TECNICO 1

SCHEMA DI PROGRAMMA

		SINGOLO <input type="checkbox"/>	IN RETE <input type="checkbox"/>
Richiedente Singolo <input type="checkbox"/> Coordinatore <input type="checkbox"/>	Cod Fiscale	P.IVA	
	Denominazione		Cod.

Richiedente Partner	Cod Fiscale	P.IVA	
	Denominazione		Cod.
Richiedente Partner	Cod Fiscale	P.IVA	
	Denominazione		Cod.
Richiedente Partner	Cod Fiscale	P.IVA	
	Denominazione		Cod.

Se necessario aggiungere altri partner

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-------------------------------	--	----------------------	--

1.1. Titolo Programma		
1.2. Acronimo Programma		Codice Programma

1.3. Risorse complessivamente necessarie			
Categorie di costo:	Costo totale	Percentuale di finanziamento richiesto	Contributo richiesto
Personale			
Viaggi e trasferte			
Servizi			
Consulenze tecnico scientifiche			
Materiale di consumo			
Affitto di locali ed attrezzature			
Spese generali			
Totale			

Importi espressi in Euro

1.4. Sintesi (Consigliati 1000 caratteri)

1.5. Parole chiave	
---------------------------	--

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-------------------------------	--	----------------------	--

2. Riassunto relativo al programma (Consigliati 2000 caratteri)**3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni relativo al programma (Consigliati 2500 caratteri per WP)****4. Obiettivi e benefici relativi al programma (Consigliati 2000 caratteri)****5. Azioni previste e loro pianificazione****5.1 Lista dei work package e relative azioni****5.1 a****Work package 1 Coordinamento****Codice responsabile del Wp**

Il WP1 consiste nell'attività di coordinamento svolta dall'Ente coordinatore.

5.1 b

Work package	Partner responsabile del Wp cod.	
	Azioni	Codice attuatori
a1	Conservazione	
a2	Caratterizzazione	
b1	Iniziative di informazione	
b2	Corsi di formazione	
b3	Stesura di rapporti tecnici	

Se necessario aggiungere altre tabelle 5.1 relative ai vari WP inerenti il programma

**ACRONIMO
PROGRAMMA****Cod Programma**

5.2. Descrizione del work package

Titolo del work package

WP

Codice del partner responsabile del work package

Codici dei partner(s) partecipanti ; ; ; ;.....

5.2 a Obiettivi (Consigliati 2000 caratteri)**5.2 b Descrizione attività (Consigliati 2000 caratteri per campo)****a1**
Conservazione**a2**
Caratterizzazione**b1**
Iniziative di
informazione**b2**
Corsi di formazione**b3**
Stesura di rapporti
tecnici**ACRONIMO
PROGRAMMA****Cod Programma**

Usare un modello per WP previsto

ALLEGATO _C_ Dgr n.	del	ag. 116 di 177	
----------------------------	------------	----------------	--

Acronimo del programma		Cod Programma
-------------------------------	--	----------------------

6. Tempistica di svolgimento delle attività

6.1. Tempistica di svolgimento delle attività per WP:diagramma di GANTT generale

WP Titolo:		Anno 1				Anno 2				Anno 3			
Azione	Attività	Trimestre				Trimestre				Trimestre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Se necessario aggiungere altre tabelle 6.1 relative ai vari WP inerenti il programma

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-------------------------------	--	----------------------	--

Aggiungere eventualmente attività

6.2. Tempistica di svolgimento delle attività per WP:diagramma di GANTT per Ente coordinatore/ Ente partner

Azioni	Attività	Anno 1				Anno 2				Anno 3			
		Trimestre				Trimestre				Trimestre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>											
		<input type="checkbox"/>											
		<input type="checkbox"/>											
		<input type="checkbox"/>											
		<input type="checkbox"/>											
		<input type="checkbox"/>											
		<input type="checkbox"/>											

Usare uno schema per ogni partecipante e numerare (6.2.1 =coordinatore; 6.2.2 = partner 1; ...), se necessario aggiungere altre tabelle relative ai vari WP inerenti il programma ed ai vari partner partecipanti ad uno stesso WP

Aggiungere eventualmente attività

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-------------------------------	--	----------------------	--

7. Valutazione attività: sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità relativo al programma (Consigliati 1500 caratteri)**8. Coordinatore****8.1. Anagrafica Coordinatore**

		Codice C
C.F. / P. IVA	Legale Rappresentante	
Via		n.
Comune	CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email

8.2. Responsabile del Programma

Codice C.1.	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

8.3. Personale: Coordinatore

Codice C.1.	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Se necessario, aggiungere schede per il personale

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-------------------------------	--	----------------------	--

9 Partner**9.1. Anagrafica Partner**

Denominazione	Codice partner		
C.F./P.IVA	Legale		
Via			n
Comune		CAP	Prov
Telefono	Fax	Email	
Riassunto degli obiettivi e delle attività del partner (Consigliati max 500 caratteri)			
Esperienze maturate in Programmi di conservazione (Consigliati max 200 caratteri)			

9.2. Responsabile

Codice Partner	Nome	Cognome	
Luogo di nascita	Data di nascita		
Qualifica	Codice fiscale		
Telefono	Fax	Email	
Curriculum professionale			

Aggiungere anagrafiche nel caso di più partner, attribuendo il relativo codice.

9.3. Personale Partner

Codice Partner	Nome	Cognome	
Luogo di nascita	Data di nascita		
Qualifica	Codice fiscale		
Telefono	Fax	Email	
Curriculum professionale			

Se necessario, aggiungere schede per il personale

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-----------------------	--	---------------	--

10. Organizzazione interna o della partnership relativa al programma**10.1. Rapporti e coordinamento (Consigliati 1000 caratteri)****10.2. Matrice delle responsabilità (Consigliati 1000 caratteri)**

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-----------------------	--	---------------	--

11. Risorse e cofinanziamento

11.1 a. Personale: Coordinatore + Partner (in giornate sulla base di 210 gg/anno)

Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						

11.1 b. Personale: Coordinatore (in giornate sulla base di 210 gg/anno)

Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						

ACRONIMO
PROGRAMMA

Cod Programma

11.1 c. Personale: Partner (in giornate sulla base di 210 gg/anno)				Cod.		
Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						

Se necessario aggiungere altre tabelle 11.1 b.....relative ai vari partner partecipanti al programma

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-----------------------	--	---------------	--

11.2. Costi per anno**11.2 a. Costi annuali eleggibili (Coordinatore + partner)**

Categoria di costo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Totale	
	Totale	Contributo richiesto						
Personale								
Viaggi e trsferte								
Servizi								
Consulenze tecnico scientifiche								
Materiale di consumo								
Affitto di locali ed attrezzature								
Spese generali								
TOTALE								

ACRONIMO
PROGRAMMA

Cod Programma

11.2 b. Costi annuali Coordinatore							Codice	
Categoria di costo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Totale	
	Totale	Contributo richiesto						
Personale								
Viaggi e trasferte								
Servizi								
Consulenze tecnico scientifiche								
Materiale di consumo								
Affitto di locali ed attrezzature								
Spese generali								
TOTALE								

ACRONIMO
PROGRAMMA

Cod Programma

11.2 c. Costi annuali Partner							Codice	
Categoria di costo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Totale	
	Totale	Contributo richiesto						
Personale								
Viaggi e trasferte								
Servizi								
Consulenze tecnico scientifiche								
Materiale di consumo								
Affitto di locali ed attrezzature								
Spese generali								
TOTALE								

Se necessario aggiungere altre tabelle 11.2d.....relative ai vari partner partecipanti al programma

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-----------------------	--	---------------	--

11.3. Costi per work package**11.3. a Costi per work package totali (Coordinatore + partner)**

Categoria di costo	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Totale
Personale									
Viaggi e trasferte									
Servizi									
Consulenze tecnico scientifiche									
Materiale di consumo									
Affitto di locali ed attrezzature									
Spese generali									
TOTALE									

11.3. b Costi per work package Coordinatore**Cod**

Categoria di costo	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Totale
Personale									
Viaggi e trasferte									
Servizi									
Consulenze tecnico scientifiche									
Materiale di consumo									
Affitto di locali ed attrezzature									
Spese generali									
TOTALE									

ACRONIMO PROGRAMMA	
-------------------------------	--

Cod Programma	
----------------------	--

11.3. c Costi per work package partner								Cod	
Categoria di costo	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Totale
Personale									
Viaggi e trasferte									
Servizi									
Consulenze tecnico scientifiche									
Materiale di consumo									
Affitto di locali ed attrezzature									
Spese generali									
TOTALE									

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-----------------------	--	---------------	--

12. Analisi costi/benefici relativa al programma (Consigliati 2000 caratteri)

FIRMA DEL RESPONSABILE-
COORDINATORE DEL PROGRAMMA

.....

ACRONIMO PROGRAMMA		Cod Programma	
-------------------------------	--	----------------------	--

GUIDA ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario (dal punto 2 al punto 7 e nei punti 10, 11 e 12), pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare il codice C per l'Ente coordinatore e gli eventuali codici P1, P2... per gli Enti partner coordinati, individuati nelle sezioni 8 e 9 dello schema Programma e non i nomi estesi degli stessi.

Il codice programma verrà inserito dagli uffici di AVEPA e corrisponderà al n. di protocollo della domanda.

Il File relativo al programma, da inviare con la domanda di contributo, deve essere nominato solamente con l'acronimo dello stesso programma (sezione 1.2).

Avendo preso completa conoscenza dei criteri con cui viene eseguita la valutazione dei Programmi e definito puntualmente il ruolo di tutti i partner nonché le diverse fasi temporali in cui si svolgono le attività, il responsabile-coordinatore redige il Programma illustrando le modalità di realizzazione delle attività dei singoli partecipanti attraverso la compilazione di un modello standard servendosi del seguente:

SCHEMA DI PROGRAMMA**Schede per la preparazione delle proposte progettuali:**

In testa al programma indicare se questo è realizzato in rete, presenza di un coordinatore e dei partner, o se è singolo.

Inserire l'identificazione del soggetto richiedente singolo, o coordinatore se programma è in rete, in questo II° caso segue l'identificazione dei partner attraverso i seguenti codici identificativi:

- per il proponente coordinatore: lettera C;
- per i partner: indicare il codice di riferimento determinato dalla lettera: P (partner) e dal numero progressivo nel caso di più soggetti partecipanti al programma

1.1. Titolo del programma

Non più lungo di una riga e concepito in modo da indicare chiaramente l'oggetto del lavoro ed evitando termini eccessivamente specialistici, tale da consentirne la lettura e la comprensione a persone esterne al mondo scientifico.

1.2. Acronimo del programma

Può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo del programma, oppure una singola parola, oppure una combinazione di parti di parole; ha esclusivamente funzione di riferimento mnemonico rapido al programma per uso esclusivamente interno.

1.3. Risorse complessivamente necessarie

Tabella riassuntiva dei dati relativi all'intero programma svolto nei tre anni, da completare successivamente alla definizione dei riquadri della sezione n.11.

Per costo totale si intende il costo totale ammissibile a contributo.

1.4. Sintesi

La sintesi deve rendere immediata la comprensione dell'intero programma di lavoro attraverso pochi elementi essenziali (Work package e azioni di cui al punto 3.1.1 del bando), in modo particolare per ciò che attiene gli obiettivi del programma.

1.5. Parole chiave

Riportare 3-4 parole chiave di facile comprensione che facilitino l'individuazione immediata degli argomenti trattati nel programma.

2. Riassunto

In questa sezione devono essere richiamati sinteticamente i contenuti delle sezioni 3, 4, 5.2 b, 7.

3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni

Descrizione delle attuali conoscenze sull'argomento confortata dalla più recente bibliografia.

Analisi delle attività di conservazione delle razze animali o specie vegetali relative al programma di conservazione proposto che evidenzia i punti di forza e le debolezze individuando gli strumenti e le azioni da adottare a livello regionale per risolverle.

4. Obiettivi e benefici relativi al programma

Definizione delle finalità, tecnicamente realizzabili, che favoriscano un concreto miglioramento rispetto allo stato dell'arte esposto, esplicitando chiaramente il modo in cui ciò avverrà. Gli obiettivi devono essere espressi in forma concreta e possibilmente in forma di elenco in modo tale da consentire una inequivocabile valutazione del loro conseguimento. E' necessaria l'individuazione quanti-qualitativa dei beneficiari descrivendo gli elementi e le metodologie di valutazione di vantaggi e ricadute. Ciò implicherà una esauriente giustificazione dei benefici di tipo scientifico (indicando come le conoscenze acquisite possano rappresentare il punto di partenza per ulteriori progressi in merito alla conservazione), economico (in termini di possibilità di diversificazione aziendale delle produzioni agricole) e sociale (mantenimento e miglioramento delle risorse ambientali e sicurezza alimentare). Per i progetti effettuati in rete nell'esposizione dovrà essere dato risalto agli aspetti relativi all'interdisciplinarietà e partecipanti alla rete regionale della biodiversità.

5. Azioni previste e loro pianificazione

Individuazione dei Work package (WP) sviluppati nel Programma.

I WP si riferiscono ciascuno ad una specie (gruppo di specie nel caso di avicoli) animali o vegetali di cui agli allegati IV e V del PSR (Es. Wp2 = ovini; Wp3 = avicoli Wp4 = orticole)

Nel caso di programmi svolti in rete il codice WP1 è dato all'attività di coordinamento realizzata dall'ente coordinatore, a seguire vi saranno i sopra descritti WP.

Analogamente viene attribuito il codice WP1 all'azione di coordinamento di più WP da parte di un unico richiedente.

Per ciascun WP previsto compilare la sezione 5.2 indicando gli obiettivi (seguire le indicazioni al punto 4)e descrivendo esaurientemente le attività relative alle azioni intraprese.

Proporre, con completezza d'informazioni, una concatenazione logica delle attività previste rispetto allo stato attuale delle conoscenze in materia, in ambito professionale e bibliografico, che consenta di valutare opportunamente l'adeguatezza del piano di conservazione per il raggiungimento degli obiettivi del programma. Ciò deve consentire una descrizione analitica del Work package e la pianificazione di ogni elemento fornendo una base chiara per la definizione delle responsabilità, dei tempi e dei costi, utili in sede di verifica degli stessi e delle relazioni tra impegno lavorativo e finanziario, risorse disponibili e risultati.

6. Tempistica di svolgimento delle attività

Fasi di svolgimento del programma e sviluppo temporale delle attività utilizzando il diagramma di GANTT (attività/tempo) che illustra lo sviluppo di una serie di attività nel corso del tempo.

Il diagramma riportato nel riquadro 6.1 deve essere compilato per ogni WP sviluppato dal programma.

Nel caso di programmi svolti in rete il diagramma riportato nel riquadro 6.2 deve essere compilato per ogni WP e per ciascun partner coordinato.

7. Valutazione dell'attività

Descrivere i sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità, individuando le variabili e gli indicatori adottati per la valutazione e la verifica del coordinamento generale del programma, la gestione e lo stato di avanzamento delle singole attività, fasi ed azioni; tempi e modalità di misurazioni intermedie dell'impatto del programma in funzione di eventuali varianti non sostanziali delle attività.

8. Coordinatore

Schede di descrizione dell'ente coordinatore (punto 8.1; codice C), del responsabile del programma (punto 8.2; codice C1) e del personale tecnico (punto 8.3; indicare codice con lettere dell'ente di appartenenza e

numero progressivo). Unitamente alle informazioni anagrafiche riportare i *curricula* professionali del personale coinvolto nel programma, in termini di titolo di studio, esperienza professionale acquisita ed attività di ricerca svolta, pubblicazioni scientifiche e divulgative specifiche del settore della conservazione per cui sono stati proposti i Work package.

9. Partner

Schede di descrizione dei partner (punto 9.1; 9.2) e del relativo personale (punto 9.3) coinvolto nel programma. Indicare il codice di riferimento determinato dalla lettera: P (partner) e dal numero progressivo nel caso di più soggetti partecipanti al programma.

Per quanto riguarda le scheda Anagrafica dei partner inserire una breve descrizione in merito agli obiettivi delle attività dei partner, ed alle esperienze maturate in programmi di conservazione precedentemente realizzati.

10. Organizzazione della partnership

Descrizione del rapporto di collaborazione tra i partecipanti al programma, delle ripercussioni positive, della complementarità e delle sinergie derivanti dall'integrazione delle professionalità dei singoli partecipanti. Inoltre verranno descritti gli strumenti utilizzati per assicurare una buona comunicazione in seno alla partnership e le modalità di gestione del programma tali da assicurare il coordinamento, per l'esecuzione di varianti non sostanziali in caso di necessità, e la risoluzione dei conflitti e dei problemi di gestione.

Si provvederà quindi ad evidenziare chiaramente l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti all'interno del gruppo, mediante la predisposizione della matrice di assegnazione delle responsabilità (punto 10.2).

11. Risorse

11.1 Esplicitare l'allocazione delle risorse umane in dotazione ai singoli soggetti partecipanti al programma.

11.2 Esplicitare l'allocazione dei costi per ogni soggetto in riferimento all'anno di attuazione del programma.

11.3 Esplicitare l'allocazione dei costi per ogni soggetto in riferimento ai Work package.

Per costo totale si intende il costo totale ammissibile a contributo.

12. Analisi costi/benefici

Descrizione della congruità ed economicità dei costi relativamente agli obiettivi e alla struttura complessiva del programma.

Deve essere evidenziata la diretta connessione fra i costi sostenuti e la migliore soluzione tecnica per ciascuna delle spese effettuate per le quali è disponibile una diversità di scelte.

I benefici ottenibili di ciascuna azione devono essere pertinenti agli obiettivi del programma ed ottenibili per mezzo di un impiego di tempo e di risorse congrui.

ALLEGATO TECNICO 2**SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRARIO**

Il /La sottoscritto/a		
Nato/a	il	Residente a.
In Via		n

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art 76 del DPR 445 del 28.12.2000.

Confermo di avere letto e compreso le disposizioni relative al ruolo assegnatomi e alle regole di condotta degli esperti valutatori.

DICHIARO di non avere presentato alcuna delle proposte progettuali relative al bando di ricerca DGR n. del pubblicato sul B.U.R. n. del e di non essere a conoscenza di alcun legame diretto o indiretto con una qualsiasi di tali proposte.

Mi impegno ad informare immediatamente il responsabile del procedimento dell'esistenza di un conflitto d'interessi, diretto od indiretto, nel momento in cui ne venissi a conoscenza, ad osservare il rigore deontologico ed a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui perverrò a conoscenza nell'ambito dell'attività di valutazione delle proposte.

Acronimo del programma		Cod. Programma	
-------------------------------	--	-----------------------	--

A) VALIDITÀ TECNICO SCIENTIFICA DEL PROGRAMMA E RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI

<i>punti 50 totali</i>	Voto	Peso parametro P	Punti
	V		(V x P/6)

Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)

Sezione dedicata ai Valutatori esterni indipendenti		15	
La bibliografia è adeguatamente sviluppata?			
La proposta è in grado di evidenziare le problematiche inerenti la conservazione ed a proporre le soluzioni più opportune?			
Nel caso di programmi realizzati in rete la capacità passata del coordinatore e dei partner, ad effettuare le attività proposte, da una sufficiente garanzia nello svolgimento delle attività previste?			
Sezione dedicata ai Valutatori della Regione del Veneto		20	

Vi è rispondenza dell'attuale programma con passate esperienze regionali?

Vi è un collegamento funzionale con esperienze a livello regionale, statale, comunitario?

Considerazioni da parte dell'esaminatore a giustificazione sintetica della valutazione:

Obiettivi e benefici (4 ; 5.2 a)

Sezione dedicata ai Valutatori esterni indipendenti

20

L'entità del contributo conoscitivo che il Programma proposto porterà agli obiettivi del bando e del Piano Sviluppo Rurale regionale è adeguatamente chiaro? È adeguato alle esigenze della conservazione?

In merito agli incrementi quantitativi e qualitativi delle specie e varietà, le attività previste quale apporto forniscono al programma?

Gli approcci alle metodologie, piani di lavoro e risorse scelti per l'esecuzione del Programma e per il trasferimento dei risultati sono appropriati?

Sono indicati i benefici di tipo scientifico (indicando come le conoscenze acquisite possano rappresentare il punto di partenza per ulteriori progressi in merito alla conservazione), economico (in termini di possibilità di diversificazione aziendale delle produzioni agricole) e sociale (mantenimento e miglioramento delle risorse ambientali e sicurezza alimentare) che il programma porterà alla comunità? Sono coerenti con gli obiettivi?

Il programma garantisce il raggiungimento di una adeguata interdisciplinarietà tra gli enti facenti parte della rete regionale della biodiversità?

Sezione dedicata ai Valutatori della Regione del Veneto

40

Vi è attinenza tra gli obiettivi del programma presentato e gli obiettivi della Programmazione regionale in tema di biodiversità di interesse agricolo?

Considerazioni da parte dell'esaminatore a giustificazione sintetica della valutazione:

Azioni previste e loro pianificazione (5.1 a; 5.1 b; 5.2; 5.2b)

Sezione dedicata ai Valutatori esterni indipendenti

15

La sezione è compilata comprensibilmente in ogni sua parte?

Quanto è ben congegnata e organizzata l'attività proposta?

Quanti Wp vengono sviluppati?

Di quante specie o razze animali vengono attuate le azioni previste da bando?

Le attività relative alle azioni sono congrue con il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra?

Quanto importante è l'attività proposta per l'avanzamento della conoscenza nell'ambito della biodiversità?

Ci sono passaggi mancanti o lacune nelle azioni proposte?

Le affermazioni relative ai metodi non consueti previsti dal programma sono suffragate da elementi bibliografici documentali?

Quante azioni di accompagnamento sono previste?

Qual è il livello della comunicazione in uscita dal Programma?

Sono sufficienti le iniziative di divulgazione per garantire adeguata visibilità nel mondo agricolo in merito all'argomento trattato?

Sono previste azioni di informazione? A chi?

**Sezione dedicata ai
Valutatori della Regione del Veneto**

40

Che contributo fornisce il programma in merito alle attività che la Regione del Veneto è tenuta a promuovere in funzione di quanto previsto nei documenti di programmazione regionale e nazionale (DPF; PRIS; legge 101/2004 ecc.)?

Considerazioni da parte dell'esaminatore a giustificazione sintetica della valutazione:

B) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

<i>punti 20</i>	Voto V	Peso parametro P	Punti (V x P/6)
-----------------	-----------	------------------------	--------------------

Tempistica di svolgimento delle attività (6)

Sezione dedicata ai Valutatori esterni indipendenti		10	
--	--	-----------	--

Il diagramma di Gant è sviluppato correttamente?

E' chiara e comprensibile la successione delle attività per WP, azione e per partner?

La tempistica di svolgimento delle attività è congrua con il raggiungimento degli obiettivi del programma?

Considerazioni da parte dell'esaminatore a giustificazione sintetica della valutazione:

Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione dedicata ai Valutatori esterni indipendenti		10	
--	--	-----------	--

La descrizione dei sistemi di monitoraggio e gli strumenti di certificazione della qualità sono esaustivi e congrui con gli obiettivi del Programma?

I rapporti di coordinamento delle varie attività sono sufficientemente chiari e adeguati?

Considerazioni da parte dell'esaminatore a giustificazione sintetica della valutazione:

E) CONGRUITÀ DI RISORSE E PIANO FINANZIARIO

<i>punti 30</i>	Voto V	Peso parametro P	Punti (V x P/6)
-----------------	------------------	--------------------------------	---------------------------

Risorse (11)

Sezione dedicata ai Valutatori esterni indipendenti		15	
--	--	-----------	--

Le risorse umane sono adeguate al raggiungimento degli obiettivi ed al volume di attività?

Il preventivo dei costi per singolo WP e anno è congruo con la realizzazione delle attività previste da programma?

Quante e quali categorie di spesa non appaiono congrue in relazione alle azioni previste?

Considerazioni da parte dell'esaminatore a giustificazione sintetica della valutazione:

--

Analisi costi/benefici (12)**Sezione dedicata ai
Valutatori esterni indipendenti****15**

La descrizione della congruità economica ed economicità dei costi è esauriente e sufficientemente chiara relativamente agli obiettivi e alla struttura complessiva del programma?

E' chiara la connessione tra il preventivo dei costi e la migliore soluzione tecnica per ciascuna delle spese da sostenere?

I benefici ottenuti da ciascuna azione sono pertinenti agli obiettivi del programma?

Considerazioni da parte dell'esaminatore a giustificazione sintetica della valutazione:

--

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

--

Firma del componente della commissione

Data

Firma

Allegato copia di un documento di identità valido

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI**Azione 1 – Creazione di strutture per l’osservazione della fauna****Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica****Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli interventi previsti dalla misura “investimenti non produttivi” contribuiscono a migliorare il rapporto tra l’azienda agricola, l’ambiente e le risorse naturali del territorio, esplicitando in maggior misura il ruolo dell’agricoltura nella produzione di benefici ambientali.

Le Azioni messe in atto sono direttamente correlate agli interventi finalizzati all’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, che permettono di consolidare gli effetti positivi della programmazione agroambientale regionale.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell’azione con il seguente ordine di priorità:

- a. Creazione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica.
- b. Miglioramento della fruizione a scopo educativo, didattico e turistico degli habitat.
- c. Miglioramento della qualità delle acque, attraverso tecniche di depurazione naturale per il trattamento delle acque di scolo della rete idraulica aziendale prima dell’emissione nella rete interaziendale di bonifica.

1.3 - Ambito territoriale

Le azioni si applicano in tutti gli ambiti territoriali nei quali si attivano le pertinenti Misure agroambientali, indicate al punto 2.2.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande esclusivamente inserite in Progetti Integrati d’Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le Azioni 1, 2 e 3 presentano correlazioni significative, in particolare, con le Misure agroambientali i cui interventi mirano a tutelare la flora e la fauna selvatiche e la biodiversità nelle aree Natura 2000.

Le domande di aiuto sono ammissibili esclusivamente nell’ambito di Progetti Integrati d’Area.

L’ammissibilità delle domande al presente bando è vincolata alle seguenti condizioni:

Azione 1 – Creazione di strutture per l’osservazione della fauna :dimostrazione della correlazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con almeno una delle seguenti misure, la cui finanziabilità deve essere stata riconosciuta nell’ambito della medesima ditta:

- i. Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
- ii. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;
- iii. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica;
- iv. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità’;

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica: dimostrazione della correlazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con almeno una delle seguenti misure, la cui finanziabilità deve essere stata riconosciuta da Avepa per la medesima ditta:

- i. Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
- ii. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
- iii. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
- iv. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita'

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

A- FITODEPURAZIONE dimostrazione della correlazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con la misura Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti , la cui finanziabilità deve essere stata riconosciuta nell'ambito della medesima ditta.

B- MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE: dimostrazione della correlazione con la Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita' "Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide", sottoscrivendo, contestualmente alla domanda di aiuto, l'impegno al mantenimento della zona umida in oggetto nelle annate successive alla realizzazione, attraverso l'adesione all'azione agroambientale citata.

3. IMPEGNI PREVISTI

1.1 Tipo di impegni

Azione 1 – Creazione di strutture per l'osservazione della fauna

Realizzazione di strutture che, senza provocare disturbo alla fauna selvatica, permettano l'osservazione degli uccelli e degli animali in corrispondenza di zone umide o aree rinaturalizzate in cui avviene il passaggio o la nidificazione di avifauna e della fauna selvatica.

Le costruzioni dovranno essere dotate delle caratteristiche necessarie alla massima fruizione da parte degli utenti ai fini dell'osservazione della fauna selvatica, tra cui l'assenza di barriere architettoniche.

Nel caso la struttura sia sopraelevata rispetto al terreno, è opportuno, compatibilmente con le caratteristiche dell'area in oggetto, attrezzarla di una rampa (per i disabili in sedia a rotelle e per quelli che hanno difficoltà a salire le scale) e di gradini con corrimano. Tali interventi, pertanto, potranno essere riconosciuti all'interno delle spese ammissibili relative al progetto.

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica

Restauro ed eventuale realizzazione di manufatti finalizzati al riparo delle specie selvatiche vertebrate e invertebrate, quali:

- Nidi artificiali;
- Barriere e tunnel, che permettono agli Anfibi di raggiungere indenni le acque di riproduzione evitando loro l'attraversamento di carreggiate;
- Ripristino e manutenzione di muretti a secco, per il riparo di salamandre e biacchi (*Hierophis viridiflavus*);
- Realizzazione di passaggi sicuri per la fauna, secondo gli indirizzi previsti per gli interventi di gestione attiva inseriti dalle Misure di conservazione (Dgr 2371/06) .

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide**A- FITODEPURAZIONE**

- Costituzione di sistemi di fitodepurativi a flusso superficiale o subsuperficiale .
- Piantumazione di macrofite idonee ad ambienti acquatici quali: Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Scirpus robustus, Scirpus validus.

B- MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE

- Realizzazione di uno dei sottoelencati manufatti, funzionali all’attivazione dell’Azione 1 “Biotopi e zone umide” afferente alla Misura 214-d:
 - i. arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente assecondando pertanto il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento;
 - ii. chiaviche atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell’acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell’avifauna.
- Le sponde devono essere dolcemente degradanti, con una pendenza al di sotto dei 10°;
- Sinuosità delle rive, cioè un elevato rapporto tra lunghezza delle rive e superficie della zona umida;
- Fondali con profondità variabile tra 5 centimetri e 200 centimetri;
- Presenza di isole, cioè di superfici completamente circondate dall’acqua, con rive dolcemente degradanti e di zone fangose semi-affioranti adatte all’alimentazione, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica;
- Controllo del disturbo antropico;
- Divieto di immissione di specie alloctone (quali, ad esempio, carpe erbivore) nel caso in cui sia dimostrato il loro impatto negativo su specie vegetali e animali rare, minacciate o di interesse gestionale;
- Segnalazione alla provincia in merito alla presenza di nutrie ed altre specie alloctone ed esotiche.
- Divieto di immissione di trote.

3.1.2 Spese ammissibili**TIPOLOGIE DI SPESE SUDDIVISE PER AZIONE**

Per quanto concerne l’Azione 1 “Creazione di strutture per l’osservazione della fauna”, le spese ammissibili vengono descritte nel seguente elenco:

- spese per attrezzature e relative opere murarie, ivi compresi i costi sostenuti per la costruzione di strutture purchè funzionali all’osservazione della fauna e al miglioramento della fruibilità complessiva dell’allestimento;
- realizzazione, sistemazione di percorsi didattico-naturalistici, segnaletica e stazioni informative;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell’importo complessivo del progetto ;

Per quanto concerne Azione 2 “Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica”, le spese ammissibili vengono descritte nel seguente elenco:

- spese relative alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di muretti a secco;
- spese per attrezzature e relative opere murarie, ivi compresi i costi sostenuti per la costruzione di strutture purchè funzionali alla realizzazione di passaggi sicuri per la fauna selvatica;
- spese per acquisto e installazione di nidi artificiali;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell’importo complessivo del progetto;

Per quanto concerne Azione 3 “Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide”, le spese ammissibili vengono descritte nel seguente elenco:

A- FITODEPURAZIONE

- progettazione e realizzazione delle zone di fitodepurazione comprendenti:
 - i. il ridimensionamento della sezione idraulica;
 - ii. a sistemazione delle sponde in terra con interventi di ingegneria naturalistica;
 - iii. ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
- spese per ristrutturazione e/o realizzazione di canali di deflusso e immissari;
- opere di distribuzione delle acque dall'impianto di fitodepurazione agli stagni;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell'importo complessivo del progetto ;

B- MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE

- progettazione e realizzazione delle zone umide comprendenti il ridimensionamento della sezione idraulica e la sistemazione delle sponde in terra con interventi di ingegneria naturalistica;
- spese per ristrutturazione e/o realizzazione di canali di deflusso e immissari;
- opere di distribuzione delle acque all'interno della zona umida;
- spese generali fino ad un massimo pari al 10% dell'importo complessivo del progetto ;

3.2 - Limiti e condizioni

Per quanto riguarda la distanza da confini, manufatti e infrastrutture, sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni della vigente normativa in materia come pure quelle in materia urbanistica e del Codice Civile.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

La durata del vincolo di mantenimento delle strutture ammissibili ad aiuto tramite il presente Bando è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione presso l'azienda beneficiaria dell'ammissibilità a finanziamento da parte dell'Organismo competente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 3.150.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

La percentuale massima di aiuto per gli investimenti corrispondente all'80% della spesa ammissibile nelle zone montane, ed al 70% nelle rimanenti zone.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

I massimali di spesa sono i seguenti:

- Azione 1: 10.000 €
- Azione 2: 20.000 €
- Azione 3: 20.000 €

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro:

- 15 mesi per gli investimenti fissi;
- 6 mesi per gli altri investimenti (dotazionali),

dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.

Gli investimenti dotazionali connessi e funzionali alla realizzazione di un progetto comprendente investimenti fissi, o rientranti in un progetto con prevalenza di investimenti fissi, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti fissi.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

Essendo le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

6. Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

- Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
- Progetto preliminare, redatto da un tecnico agrario o forestale
- Relazione illustrativa preliminare, corredata da:
 - i. Descrizione degli interventi (funzione e tipologia delle opere), con particolare riferimento alla descrizione della connessione con le misure correlate (vedi punto 2.2), alla disposizione e all'estensione delle iniziative da realizzare e degli obiettivi da raggiungere;
 - ii. Presenza di vincoli.
- Schemi grafici, corredata da:
 - i. Elaborati grafici (corografia su CTR in scala 1:5000, ed estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento in oggetto;
 - ii. Tracciato dell'intervento;
 - iii. Documentazione fotografica del sito di intervento;
- Calcolo della spesa, effettuato con riferimento ai costi relativi della realizzazione dell'opera e alle spese generali, comprensivo di:
 - i. computo metrico preventivo estimativo analitico redatto utilizzando il prezziario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento;
 - ii. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido
- Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative necessarie alla realizzazione dell'intervento, e di questo dovrà essere data assicurazione mediante apposita dichiarazione compilata dal richiedente. In fase di presentazione della domanda devono essere avviate le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi di legge e deve essere data evidenziazione dell'avvio dei relativi iter amministrativi di acquisizione. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli uffici Avepa competenti su territorio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine istruttorio previsto per la presente sottomisura.

Dovrà inoltre essere presentata l'autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto

I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredata dalla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) secondo quanto previsto dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173.

Tali valutazioni dovranno essere approvate dagli organi competenti prima della presentazione della rendicontazione finale da parte della ditta richiedente.

Tutti i documenti indicati nel presente paragrafo 6. vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Sulla base della documentazione inizialmente presentata dal beneficiario, verrà accertata **l'ammissibilità** e la **finanziabilità** della domanda di aiuto.

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalle Azioni inserite nel presente Bando è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

1. domanda di aiuto iniziale;
2. accertamento dell'ammissibilità;
3. progetto esecutivo e rendicontazione finale;

Ai fini della **RENDICONTAZIONE** finale degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare:

1 - Progetto esecutivo, sottoscritto da tecnico in possesso di specifiche competenze professionali ai sensi della normativa vigente, contenente:

- Relazione illustrativa finale, corredata da:
 - i. la descrizione delle fasi dell'intervento;
 - ii. la modalità di esecuzione;
 - iii. motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato;
- Schemi grafici, corredati da:
 - i. Elaborati grafici (corografia su CTR in scala 1:5000, ed estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento in oggetto;
 - ii. Tracciato dell'intervento;
 - iii. Documentazione fotografica ex-post;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Se necessario, Certificato di Agibilità.

2 - Contabilità finale, redatta secondo le modalità stabilite nel Manuale delle procedure, comprendente altresì la seguente documentazione:

- Prospetto di raffronto, che evidenzi le eventuali variazioni di costi relativi all'intervento eseguito rispetto al progetto approvato;
- Computo metrico estimativo.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Numero di aziende agricole ed altri gestori del territorio beneficiari Volume totale degli investimenti
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale a migliorare la qualità dell'acqua

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI**AZIONE 5 : Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli interventi previsti nella presente azione contribuiscono a migliorare il rapporto tra l'azienda agricola, l'ambiente e le risorse naturali del territorio, esplicitando in maggior misura il ruolo dell'agricoltura nella produzione di benefici ambientali.

Va infatti ricordato come le "infrastrutture ecologiche" rappresentate dalle siepi e dai boschetti in pianura e collina forniscano fondamentali aree rifugio, adeguate al mantenimento delle popolazioni di fauna selvatica soprattutto in ambienti interessati da un'attività agricola di tipo intensivo. All'incremento del valore degli agroecosistemi si aggiunge la determinante funzione esercitata dalle fasce tampone nel controllo dei composti contaminanti di origine agricola nei confronti della risorsa idrica.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell'azione con il seguente ordine di priorità:

- a. Creazione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica.
- b. Miglioramento della qualità delle acque.
- c. Incremento della presenza di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti nel territorio regionale di collina e pianura.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande esclusivamente inserite in Progetti Integrati d'Area (PIA).

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento, con esclusione del comodato, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più comproprietari è necessaria la registrazione dei contratti di affitto tra tali soggetti per la SAT necessaria a definire l'aiuto nel presente bando.

Le domande di aiuto, relativamente al presente bando, sono ammissibili esclusivamente nell'ambito di Progetti Integrati d'Area.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da fasce arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d'acqua, fossi o scoline.

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte dell'azienda beneficiaria.

Si considerano **boschetti** superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, non contigue con altri appezzamenti a bosco, coperte da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui.

Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI:

- su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.
- finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry;
- contigui a superfici investite a colture finalizzate alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- su superfici investite ad impianti di abeti natalizi;
- su prati permanenti o pascoli;
- caratterizzati da potenziali conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (ZPS - Direttiva 74/409 CEE Uccelli selvatici- e SIC - Direttiva 93/42 CEE Habitat) come desumibile dai pareri degli Organismi competenti sul territorio, necessariamente allegati alla rendicontazione finale qualora l'investimento sia ubicato, anche solo in parte, in tali ambiti;
- in Aziende faunistico-venatorie laddove interventi simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- Interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti già messe a dimora antecedentemente alla presentazione della domanda.

L'Azione "introduzione di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" presenta correlazioni significative, in particolare, con la Misura 214/a – "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti". Infatti, tale misura garantirà il mantenimento degli impegni di manutenzione degli impianti introdotto attraverso il presente bando.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – INTERVENTI

- a) **Preparazione del terreno :**
- i. Rottura della suola di lavorazione mediante ripuntatura profonda (80-100 cm) con ripuntatore o tiller. L'operazione deve essere eseguita con terreno asciutto e nello stato di "tempera".
 - ii. Concimazione di fondo preferibilmente mediante letame matura in quantità pari a circa 8 kg/mq;
 - iii. Incorporazione del letame tramite aratura superficiale (25-30 cm);
 - iv. Erpicatura o fresatura (non attuabile nei terreni pesanti o soggetti alla formazione di crosta superficiale); in alternativa può essere praticato uno sminuzzamento più grossolano del terreno.
- b) **Impianto :**
- i. Stesura di film pacciamante plastico di etilvinilacetato (EVA) o biodegradabile, di larghezza pari a una larghezza pari a 120 cm. Tale film viene fissato al suolo sotterrando entrambi i lati per una fascia pari a 10 cm per lato.
 - ii. Messa a dimora delle piante praticando tagli a croce della lunghezza di 25 cm lungo la mezzeria, sollevando i 4 lembi e creando una fessura nel terreno nella quale si inserisce la piantina con pane di terra.

FASCE TAMPONE E SIEPI

Prescrizioni tecniche per l'impianto

La formazione lineare deve essere costituita da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva monofilare considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
- ii. Una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, interposta tra la fascia arborea/arbustiva e l'appezzamento coltivato, di larghezza pari a m 5;

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere comunque assicurata un'ampiezza dell'area complessiva di rispetto, comprensiva delle fasce inerbita e fasce arboree/arbustive, pari a 6 mq/ml.

Per quanto riguarda le **distanze d'impianto** dovranno essere rispettati i seguenti vincoli, nonché assicurata sul filare la presenza di almeno due delle tipologie sotto descritte (i-iii):

- i. distanza tra due soggetti arbustivi successivi sulla fila compresa tra 0,5 e 2 metri;
- ii. distanza tra due soggetti a ceppaia, sulla fila, non inferiore a 2 metri e non superiore a 4 metri;
- iii. distanza tra due soggetti arborei, sulla fila, compresa tra 4 e 8 metri;

Impegni da attuare nei cinque anni di impegno successivi all'anno di impianto

- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;

- ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
 - v. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/7⁸ di ogni anno);
 - vi. Obbligo sostituzione di eventuali fallanze, successivamente all'impianto, mediante soggetti appartenenti a specie inserite nell'allegato K alla deliberazione;
- Nel caso di necessario infoltimento, nel corso del periodo di impegno, devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione;

BOSCHETTI

Prescrizioni tecniche per l'impianto

- L'intervento dovrà interessare un'area continua ed omogenea
- Gli impianti dovranno essere misti, e la mescolanza delle specie arboree principali dovrà realizzarsi preferibilmente per gruppi di ampiezza variabile tra 10 e 1000 mq;
- Dovranno essere poste a dimora un numero non inferiore a 1.000 piante/ha e non superiore a 1.900 piante/ha, di cui almeno 300 di specie arboree;
- I sestri d'impianto saranno irregolari o secondo linee curve.
- Non è consentita la disposizione di impianto "a scacchiera";
- I boschetti dovranno essere salvaguardati mediante una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo permanente corrispondente almeno alla metà della distanza delle piante sull'interfila.

Impegni da attuare nei cinque anni di impegno successivi all'anno di impianto

- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. sfalcio delle erbe infestanti che inibiscono l'accrescimento delle piante messe a dimora.
 - ii. riceppatura di ceppaie invecchiate;
 - iii. rinfoltimento di aree rade tramite introduzione di soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
 - iv. sostituzione di eventuali fallanze;
 - v. abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere rilasciato per fini naturalistici.

3.1.2 Spese ammissibili

Le tabelle n.1 e n. 2, riportate al punto 4.2. individuano il massimale di spesa ammessa, distinta per singole voci di costo.

Non sono ammesse le spese di espianto di impianti preesistenti.

⁸ Le date richiamano il rispetto ai Criteri di Obbligatoria e alle Norme di Condizionalità (vedi Atto A1, A5, Norma 4.1 e 4.2)

3.2 - Limiti e condizioni

SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO

- attuazione obbligatoria della Misura 214-a con la prima apertura di termini utile a partire dall'avvenuto impianto;
- la superficie oggetto d'intervento minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,25 ha , nel caso dell'introduzione di fasce tampone;
 - ii. 0,25 ha , nel caso dell'introduzione di siepi;
 - iii. 0,05 ha , nel caso dell'introduzione di boschetti;
- La superficie oggetto d'intervento massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 10% della SAT, nel caso della introduzione di conservazione di siepi e boschetti;
 - v. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di introduzione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone, siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di siepi e/o boschetti non potrà superare il 10% della SAT .

L'entità della superficie oggetto di intervento e le percentuali sopra esposte risultano comprensive altresì delle superfici oggetto di impegno inserite nella misura Misura 214/a "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti", qualora tale misura venga attivata contestualmente da parte della medesima ditta richiedente.
- La superficie oggetto d'impegno, per quanto concerne le fasce tampone e le siepi, determinatovene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (larghezza fascia arborea/arbustiva + larghezza fascia erbacea inerbita);

SOGGETTI ARBOREI ED ARBUSTIVI IMPIEGATI NELL'INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI

- Le specie impiegate negli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti dovranno appartenere all'allegato K alla presente deliberazione. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti nel filare considerato;
- Devono essere utilizzate piantine giovani , di età compresa tra 1 e 3 anni;
- L'altezza minima delle piante introdotte con l'impianto è la seguente:
 - i. Per i soggetti arbustivi: 30 cm;
 - ii. Per i soggetti governati a ceppaia o destinati a governo ad alto fusto: 40 cm;
- I soggetti introdotti nell'impianto dovranno essere dotati di :
 - i. Cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per la piantagione siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 38624. Qualora il materiale utilizzato sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263;
 - ii. Documento di Commercializzazione ("passaporto delle piante"), qualora le specie utilizzate per l'impianto siano soggette all'applicazione del Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste 31 gennaio 1996. Qualora il materiale di propagazione sia fornito tramite un intermediario, il produttore vivaista dovrà apporre il Documento di Commercializzazione sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola talea o pianta) che raggiungerà l'utilizzatore finale.

Le certificazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate presso la sede aziendale per almeno la durata di un anno, successivamente alla comunicazione individuale di ammissibilità;

- I soggetti utilizzati devono esenti da patologie potenzialmente compromettenti per la vitalità dell'impianto, in particolare:
 - i. La parte medio bassa del fusto dovrà essere priva di ingrossamenti e ferite;
 - ii. La chioma dovrà essere esente da eventuali anomalie (ad esempio, patina biancastra nel caso di presenza di oidio o ingiallimenti precoci nel caso di cilindrosporiosi nel ciliegio selvatico);
 - iii. Il pane di terra dovrà essere compatto, privo di fori o gallerie, al fine di evitare la presenza di larve che compromettono lo sviluppo dell'apparato radicale.

DIVIETI

- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da inerbimento permanente, anche naturale;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive e regolamentazione delle potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impianto di formazioni arboreo/arbustive e boschetti monospecifici;
- Divieto di coltivazione della superficie oggetto di intervento.

OPERAZIONI OBBLIGATORIE DI MANUTENZIONE

- La frangizollatura, o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso.
- La potatura sulle piante deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato.
- Lo smaltimento della pacciamatura plastica, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e corredato dalla relativa documentazione, deve avvenire entro il 3° anno.
- Eventuali trattamenti fitoiatrici devono essere preventivamente autorizzati dai competenti Servizi Fitosanitari.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si richiama il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286;

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il riconoscimento del contributo ai nuovi impianti di fasce tampone, siepi e boschetti, di cui al presente bando, è vincolato al mantenimento delle medesime per un periodo quinquennale ai sensi del presente Programma di Sviluppo Rurale, a valere delle risorse finanziarie recate dalla misura 214-a.

La richiesta di mantenimento delle formazioni di nuovo impianto dovrà essere effettuata, pena la restituzione degli importi finanziati mediante la presente azione, attraverso l'accesso agli aiuti previsti dal prossima apertura termini della suddetta misura 214-a.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo del presente bando è pari a 6.000.000 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Nella fase di rendicontazione, le spese ammissibili concorreranno a definire un aiuto riferito a metro lineare (fasce tampone, siepi) o ad ettaro (boschetti), per un'entità massima pari a quanto riportato nelle rispettive colonne "AIUTO" della tabella di seguito riportata.

Tabella n.1: calcolo aiuto ai fini dell'introduzione di formazioni lineari (fasce tampone/siepi)

Operazioni necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti	AIUTO SIEPI E FASCE TAMPONE euro/m ⁽¹⁾	AIUTO BOSCHETTI euro/ha
Ripuntatura	0,2	333,32
Letamazione (trasporto, distribuzione e materiale)	0,28	466,65
Aratura superficiale	0,14	233,32
Fresatura	0,07	116,66
Pacciamatura	0,3	499,98
Film pacciamante 1,2 micron	0,36	599,98
Acquisto piantine	1,65	2.749,90
Trasporto materiale vivaistico	1,2	1.999,93
Messa a dimora delle piantine	1,25	2.083,26
Totale	5,45	9.083

⁽¹⁾ Le operazioni, per quanto concerne le siepi e le fasce tampone, si riferiscono ad una formazione monofilare, di lunghezza pari a 100 ml/ha, con incidenza pari a 600 mq/ha.

A maggior precisazione e con riferimento al dettaglio dei costi e dei mancati redditi che individuano il riconoscimento delle spese di impianto per le siepi monofilari di cui alla presente azione, l'importo riconoscibile a contributo nel caso di nuovi impianti di boschetti è pari a 9.083 € per ettaro di superficie soggetta a nuovo impianto. Tale importo comprende tutte le medesime voci riportate in tabella n.1, e dovrà essere parimenti soggetto a rendicontazione puntuale, così come definito al punto 6-Disposizioni e prescrizioni operative specifiche.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Gli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti, ammessi a finanziamento, si dovranno concludere entro il 15 maggio 2009.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Essendo le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalla presente Azione è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

1. domanda di aiuto iniziale;
2. accertamento dell'ammissibilità;
3. progetto esecutivo e rendicontazione finale;

Unitamente alla domanda di aiuto iniziale, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Progetto preliminare, redatto da tecnico agrario o forestale, che illustri gli interventi che si intendono realizzare, dove vengono definiti, sulla base delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'intervento, l'entità dell'aiuto richiesto, calcolato sulla base dei valori indicati in tabella 1;
4. elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000 riportante l'individuazione dell'azienda, ed estratti di mappa in scala 1:2000 riportanti localizzazione, l'estensione e la tipologia degli interventi proposti;

5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto
6. Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative necessarie. In fase di presentazione della domanda devono essere avviate le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi di legge e deve essere data evidenza dell'avvio dei relativi iter amministrativi di acquisizione. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli uffici Avepa competenti su territorio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine istruttorio previsto per la presente sottomisura.
7. I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredati dalla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) secondo quanto previsto dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173.

Tali valutazioni dovranno essere approvate dagli organi competenti prima della presentazione della rendicontazione finale da parte della ditta richiedente.

Tutti documenti indicati nel presente paragrafo vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Sulla base della documentazione inizialmente presentata dal beneficiario, verrà accertata l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda.

Ai fini della rendicontazione degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare:

- Dichiarazione di avvenuto impianto agli uffici di Avepa.
- relazione tecnica illustrativa finale, che contenga la descrizione delle fasi dell'intervento, la modalità di esecuzione, e motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato;
- progetto esecutivo, redatto da tecnico agrario o forestale, completo di analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, disegni e documentazione fotografica e di tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione in vigore;
- contabilità finale dei lavori eseguiti e prospetto di raffronto, che evidenzi le eventuali variazioni dell'intervento eseguito rispetto al progetto approvato, con fatture, corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento.
- corografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori.

Gli uffici di Avepa provvederanno alla verifica in loco di tutte le formazioni di cui al presente bando classificando tali formazioni lineari in siepi o fasce tampone, in sede di collaudo.

7. INDICATORI

Ai fini del monitoraggio, terminata l'erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione, su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:

Output	Numero di aziende agricole ed altri gestori del territorio beneficiari Volume totale degli investimenti
Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - a migliorare la qualità dell'acqua

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**AZIONE: 1 - Boschi permanenti****1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L'Azione intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La presenza di popolamenti forestali sui terreni agricoli potrà esercitare un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di sostanze acidificanti, determinando inoltre un aumento della biodiversità ed il miglioramento del paesaggio.

1.2 – Obiettivi

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;
- e- costituzione e ampliamento di ambienti naturali.

1.3 – Ambito territoriale

L'Azione potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto. Un terreno è definito agricolo se è destinato alla coltivazione di prodotti agricoli, quali seminati e colture legnose agrarie. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non è praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003⁹.

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005)¹⁰, individuate nell'allegato G al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR)¹¹.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Descrizione generale**

- a- Persone fisiche;
- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate¹²..
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

Possono essere presentate sia domande singole, sia domande inserite nell'ambito di Progetti Integrati d'Area (PIA).

2.2 – Criteri di ammissibilità

- a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo permanente che si instaurerà a seguito della realizzazione del bosco e delle prescrizioni

⁹ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUUE 21 ottobre 2003, n. L 270)

¹⁰ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

¹¹ Approvato con Decisione della CE C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e con DGR 13 novembre 2007, n. 3560

¹² Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA.

conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali. L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

b- Il sostegno per l'imboschimento non è concesso agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99¹³ o del Regolamento (CE) n.1698/2005¹⁰;

c- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003⁹ relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi e di Impegni previsti

3.1.1 Interventi ed impegni

3.1.1.1- Interventi. Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari all'esecuzione dell'imboschimento:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- pacciamatura;
- e- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- f- messa a dimora del materiale di propagazione;
- g- protezioni individuali;
- h- irrigazioni;
- i- spese generali.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli *Indirizzi procedurali*.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione¹⁴.

La domanda di sostegno sarà considerata decaduta qualora si verifichi, al momento dell'accertamento finale, anche una sola delle seguenti inadempienze:

- l'intervento non è stato eseguito conformemente al Piano Aziendale d'Imboschimento;
- l'intervento presenta varianti sostanziali, rispetto a quanto approvato in fase istruttoria;
- la mortalità delle piante messe a dimora supera il 10% del totale. Tale percentuale sarà determinata separatamente per le piante principali e per quelle accessorie, per cui il sostegno non potrà essere concesso se la mortalità supera il 10%, anche per una sola di queste tipologie di piante.
- i lavori non sono stati conclusi entro i termini previsti, fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Riduzioni", contenuto negli *Indirizzi procedurali*;
- la superficie accertata è inferiore al limite minimo stabilito al paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

3.1.1.2- Impegni. Comprendono tutti gli interventi e gli acquisti necessari per la realizzazione delle cure colturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Gli impegni sono suddivisi in principali ed in secondari.

I primi consistono nell'obbligo di mantenimento del soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto d'intervento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo (es.: divieto di coltivazione, divieto di pascolo).

Gli impegni secondari costituiscono, invece, tutti gli interventi che permettono di favorire le condizioni stazionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione dell'imboschimento:

- a- risarcimento del materiale di propagazione non attecchito;

¹³ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GUCE 26 giugno 1999, n. L 160)

¹⁴ Stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. (GUUE n. L 368 del 23.12.2006)

- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento;
- e- eliminazione della pacciamatura, a norma di legge, se non biodegradabile;
- f- interventi fitosanitari, se necessari.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione¹⁴.

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese considerate nello specifico prezzario approvato dal Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana, entro i limiti in esso indicati.

3.2 - Limiti e condizioni:

a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata l'Azione sia stato coltivato in modo stabile. Tale situazione sarà desunta da AVePA, in base al piano di utilizzo dell'anno 2007.

L'imboschimento potrà inoltre essere realizzato su terreni già occupato da piantagioni legnose non agricole, purché siano regolarmente coltivato almeno per due annate agrarie successive all'ultimo taglio, determinate al momento della presentazione della domanda..

b- Sono esclusi dal sostegno i terreni:

- coltivati a prato permanente;
- coperti da pascolo;
- destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
- classificati "bosco" dalla legislazione forestale e sui quali sia previsto di effettuare la rinnovazione artificiale;
- sui quali sia previsto un imboschimento compensativo, conseguente alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52/78¹⁵;
- costituiti da tare;
- situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
- non individuabili con certezza nel sistema catastale.

c- La scelta delle specie da utilizzare nell'imboschimento dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE¹⁶ e 92/43/CEE¹⁷.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica.

Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.

d- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE (Unità Tecnico Economica)¹⁸. In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione e le distanze reciproche dovranno essere compatibili con quelle previste al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa)

e- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

¹⁵ Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

¹⁶ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 25 aprile 1979, n. L 103)

¹⁷ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

¹⁸ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

3.3 – Durata degli impegni/Vincoli

I popolamenti che saranno realizzati andranno a costituire ecosistemi forestali, rientranti nell'ambito d'applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 52/78¹⁵ e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001¹⁹. Per essi il vincolo di destinazione sarà permanente. In caso di riduzione della superficie boscata, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale, è ammessa esclusivamente la misura compensativa prevista dall'art. 15, comma 2 a) della citata legge regionale²⁰. L'attuazione della misura compensativa non esclude, tuttavia, l'applicazione delle riduzioni e della sanzioni previste dalla normativa di riferimento, qualora la sostituzione della superficie sia dovuto a cause di forza maggiore.

Ai soli fini dell'attuazione del PSR, il periodo vincolativo cesserà al compimento del quindicesimo anno, determinato a partire dalla data di comunicazione di conclusione dei lavori e di richiesta d'accertamento finale.

La sorveglianza sul mantenimento della destinazione a bosco e sulla sua gestione, ai fini della normativa di riferimento, sarà invece esercitata dalla competente Autorità Forestale.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1- Importo messo a bando

Per le domande singole, la disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è di € 600.000.

Qualora le risorse stanziare per questa misura non fossero sufficienti, potrà essere effettuato un trasferimento dalle azioni 2 (*Fustaie a ciclo medio - lungo*) e 3 (*Impianti a ciclo breve*), dopo aver soddisfatto le richieste di sostegno presentate su queste ultime.

4.2- Livello ed entità dell'aiuto:

a- nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180²¹ e s.m.i. o designate, con DGR n. 2267/2007²² e con DGR 2684/2007²³, come zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152²⁴, il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;

b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura del 70% dei costi ammissibili;

c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà dell'80%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento.

Considerato che le spese necessarie per la realizzazione degli interventi ammissibili sono riconosciute nella misura massima di € 6.500/ha, il sostegno sarà erogato nelle seguenti entità:

TERRITORIALIZZAZIONE (ZONIZZAZIONE)	ENTITÀ MASSIMA DEL SOSTEGNO (€/ha)
- Rete Natura 2000	5.200
- Zone vulnerabili ai nitrati	5.200
- Altre zone	4.550
- Tutte le zone, limitatamente ad interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico	5.200

Saranno inoltre corrisposti i seguenti premi, derivanti dagli impegni assunti dal beneficiario, indipendentemente dalla territorializzazione:

¹⁹ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

²⁰ destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie

²¹ Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

²² Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del G.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

²³ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

²⁴ Norme in materia ambientale (GU 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

PREMIO ANNUO PER LA MANUTENZIONE	PREMIO ANNUO PER LA PERDITA DI REDDITO
500 €/ha/anno, per un periodo di 5 anni	a- I.A.P. ²⁵ : 700€/ha/anno, per un periodo di anni 15 b- altri soggetti di natura privata: 150 €/ha/anno, per un periodo di anni 15

I premi saranno erogati esclusivamente a favore di persone fisiche o giuridiche di diritto privato, anche se conducono terreni di proprietà pubblica.

Alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà corrisposto elusivamente il sostegno per le spese d'impianto.

4.3- Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno le superfici inferiori ad ha 2,5 e aventi una larghezza minima inferiore a m 30. Non sussistono invece limiti superiori d'intervento.

- La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi e la loro distanza non siano, rispettivamente, inferiori ad ha 0,5 ciascuno ed a m 500. Tale distanza è rappresentata dalla lunghezza del segmento che unisce i due punti più vicini situati sui rispettivi perimetri esterni.

- Il progettista dovrà stabilire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli Indirizzi procedurali, individuando la natura dei lavori che saranno eseguiti con tale modalità. Egli dovrà inoltre definire il tempo necessario (in ore) per portare a compimento detti lavori ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

4.4- Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2009. Entro il 15 aprile 2009 dovranno essere pagate anche le spese ammissibili sostenute per realizzare l'impianto.

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 15 aprile 2009, il beneficiario dovrà presentare presso la Struttura Periferica di Avepa competente per territorio una specifica domanda di pagamento, relativa alle spese sostenute per l'imboschimento. Prima di effettuare il pagamento, ogni Struttura Periferica di Avepa procederà obbligatoriamente all'accertamento finale in loco di quanto realizzato e comunicherà all'interessato le risultanze di tale verifica.

I soggetti che hanno diritto al premio per la perdita di reddito ed al premio manutenzione, dovranno presentare obbligatoriamente una specifica domanda di pagamento entro il 15 maggio 2009.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande presentate singolarmente, valgono i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
a- imboschimento realizzato su terreni vulnerabili ai nitrati di origine agricola	a- superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, della DGR n. 2267/2007 ²² e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ²³	2
b- imboschimento realizzato in siti compresi nella rete Natura 2000 o all'interno di un	b- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27	1

²⁵ Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D.Lgs.29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (GU n. 94 del 22 aprile 2004)

Parco naturale	luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) ²⁶ e s.m.i. o compresa all'interno di un Parco naturale	
----------------	--	--

I punteggi indicati non sono cumulabili tra di loro.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

Nella definizione della graduatoria sarà data precedenza agli interventi realizzati nell'ambito dei Progetti Integrati di Area (PIA).

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	1

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Le persone giuridiche di diritto pubblico dovranno mettere in atto tutti quegli interventi (risarcimenti, contenimento della vegetazione concorrente, irrigazioni, eventuali diradamenti, potature ed interventi fitosanitari) che garantiscano le condizioni migliori per la riuscita dell'imboschimento nel tempo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche se non percepiscono alcun premio per le cure colturali successive all'impianto.

6.2 Il *Prontuario tecnico per l'impianto* dei boschi nella pianura veneta, di cui alla L.R. 2 maggio 2003, n. 13²⁷ è adottato, con le modifiche e le integrazioni necessarie riportate nell'allegato M alla deliberazione, anche per l'esecuzione degli interventi considerati da questa Azione. Il beneficiario è tenuto a rispettare le prescrizioni in esso contenute.

6.3 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, appositamente assunto ed addetto in forma esclusiva all'esecuzione dello specifico intervento, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.

6.4 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.

6.5 Un medesimo richiedente potrà presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche sulle altre Azioni della misura 221 (Azione 2: Fustaie a ciclo lungo; Azione 3. Impianti a ciclo breve).

6.6 La sostituzione delle specie previste nel Piano aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive. Le nuove specie utilizzate dovranno tuttavia essere comprese nell'elenco del Piano Aziendale d'Imboschimento.

6.7 Qualora ad un IAP dovesse subentrare un altro soggetto privo di questa qualifica, il premio annuo per la perdita di reddito sarà rideterminato, in base al valore indicato al par. 4.2 (Livello ed entità dell'aiuto). Non si procederà invece alla rideterminazione del premio per la perdita di reddito nel caso in cui ad un soggetto senza la qualifica di IAP dovesse subentrare un beneficiario con tale qualifica.

Nel caso di subentro di un soggetto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico, a seguito di concessione o di affitto di terreni di proprietà pubblica, non sarà corrisposto alcun premio.

Non si effettuerà, inoltre, alcuna rideterminazione del premio per la perdita di reddito qualora il soggetto beneficiario dovesse mutare la propria natura giuridica, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità.

²⁶ Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

²⁷ Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta (BUR n. 45/2003)

6.8 La documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta da un professionista regolarmente iscritto ad un Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, che dovrà apporre l'impronta del timbro assegnatogli. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine sopra descritto, purché sia dotato di qualifica idonea.

6.9 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386²⁸. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263²⁹.

6.10 Ulteriori disposizioni sono contenute negli allegati M e N alla deliberazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste negli *Indirizzi procedurali*, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano Aziendale di Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione, in duplice copia, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e firmato anche dal richiedente. Il piano dovrà contenere il progetto con i relativi elaborati; in particolare: corografia, estratto di mappa in scala 1:2.000, con individuazione dettagliata dell'area d'intervento, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica;
3. relazione del progettista, dalla quale si evinca che l'intervento non diminuirà la biodiversità del territorio sul quale è realizzato, qualora non sia richiesta la VIA o la valutazione di incidenza.
4. per gli enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano Aziendale di Imboschimento;
5. per i consorzi o le associazioni: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
6. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
7. certificato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), rilasciato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio;
8. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06³⁰, relative alla Valutazione di Incidenza, qualora necessaria;
9. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999³¹ relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
10. nel caso l'intervento ricada all'interno di un Parco naturale: parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394³².

I documenti indicati dal numero 1 al numero 5, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9 e 10 se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

²⁸ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

²⁹ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

³⁰ Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative (BUR n. 29/1999)

³¹ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

³² Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista agli *Indirizzi procedurali*, anche la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, in duplice copia, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;

AVePA avrà cura di predisporre e di comunicare, ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione del sostegno.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli *Indirizzi procedurali* ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA..

7. INDICATORI

Output	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	25
	Superficie imboschita (ha)	90

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**AZIONE: 2 – Fustaie a ciclo medio - lungo****1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L’Azione intende incentivare l’arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo (turno o tempo di rotazione, inteso come intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, superiore a quindici anni), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’intensificazione dell’attività agricola. La presenza di coltivazioni legnose permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all’erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La presenza di formazioni destinate a permanere a lungo, potrà esercitare un’influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti causati dall’emissione di gas ad effetto serra e di sostanze acidificanti, determinando inoltre un aumento della biodiversità ed il miglioramento del paesaggio.

1.2 – Obiettivi

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;
- e- costituzione e ampliamento di ambienti naturali.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L’Azione potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell’ambito della Regione del Veneto. Un terreno è definito agricolo se è destinato alla coltivazione di prodotti agricoli, quali seminati e colture legnose agrarie. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non è praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003³³.

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005)³⁴, individuate nell’ allegato G al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR)³⁵.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Descrizione generale**

- a- Persone fisiche;
- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate³⁶.
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

Possono essere presentate sia domande singole che domande inserite nell’ambito di Progetti Integrati d’Area (PIA).

2.2 – Criteri di ammissibilità

a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d’intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E’ escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l’intervento e di essere a

³³ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUUE 21 ottobre 2003, n. L 270)

³⁴ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

³⁵ Approvato con Decisione della CE C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e con DGR 13 novembre 2007, n. 3560

³⁶ Ai fini dell’applicazione del presente bando, l’associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA.

conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della realizzazione della piantagione e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali. L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di proprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

b- Il sostegno per l'imboschimento non è concesso agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi de Regolamento (CE) n. 1257/99³⁷ o del Regolamento (CE) del Consiglio n.1698/2005³⁴;

c- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003³³, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi e di Impegni previsti

3.1.1 Interventi ed impegni

3.1.1.1- Interventi. Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari all'esecuzione dell'imboschimento:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- squadratura del terreno;
- e- pacciamatura;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- irrigazioni;
- l- spese generali.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli Indirizzi procedurali.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione³⁸.

La domanda di sostegno sarà considerata decaduta qualora si verifichi, al momento dell'accertamento finale, anche una sola delle seguenti inadempienze:

- l'intervento non è stato eseguito conformemente al Piano Aziendale d'Imboschimento;
 - l'intervento presenta varianti sostanziali, rispetto a quanto approvato in fase istruttoria;
 - la mortalità delle piante messe a dimora supera il 10% del totale. Tale percentuale dovrà essere determinata separatamente per le piante principali (arboree) e per le piante accessorie (arboree e/o arbustive), per cui il sostegno non potrà essere concesso se la mortalità supera il 10%, anche per una sola di queste tipologie di piante.
-
- i lavori non sono stati conclusi entro i termini previsti, fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Riduzioni", contenuto negli *Indirizzi procedurali*;
 - la superficie accertata è inferiore al limite minimo stabilito al paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

³⁷ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GUCE 26 giugno 1999, n. L 160)

³⁸ Stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. (GUUE n. L 368 del 23.12.2006)

3.1.1.2- Impegni. Comprendono tutti gli interventi e gli acquisti necessari per la realizzazione delle cure colturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Gli impegni sono suddivisi in principali ed in secondari.

I primi consistono nell'obbligo di mantenimento del soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto d'intervento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo (es.: divieto di coltivazione, divieto di pascolo).

Gli impegni secondari costituiscono, invece, tutti gli interventi che permettono di favorire le condizioni stagionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione dell'imboschimento:

- a- risarcimento del materiale di propagazione non attecchito;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento;
- e- eliminazione della pacciamatura, a norma di legge, se non biodegradabile;
- f- interventi fitosanitari, se necessari.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione¹⁴.

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese considerate nello specifico prezziario regionale approvato dal Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana, entro i limiti in esso indicati:

3.2 - Limiti e condizioni:

a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata l'Azione sia stato coltivato in modo stabile. Tale situazione sarà desunta da AVePA, in base al piano di utilizzo dell'anno 2007.

L'imboschimento potrà inoltre essere realizzato su terreno già occupato da piantagioni legnose non agricole, purché sia stato regolarmente coltivato almeno per due annate agrarie successive all'ultimo taglio, determinate al momento della presentazione della domanda.

b- Sono esclusi dal sostegno i terreni:

- coltivati a prato permanente;
- coperti da pascolo;
- destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
- costituiti da tare;
- situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
- non individuabili con certezza nel sistema catastale.

c- La scelta delle specie da utilizzare nell'imboschimento dovrà essere compatibile con i fattori stagionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storica, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE³⁹ e 92/43/CEE⁴⁰.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica.

Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.

d- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE⁴¹. In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione e le distanze reciproche dovranno essere compatibili con quelle previste al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

³⁹ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 25 aprile 1979, n. L 103)

⁴⁰ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

⁴¹ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

e- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Ai soli fini dell'attuazione del PSR, le fustaie a ciclo medio - lungo costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78⁴² e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227⁴³. Ne consegue che l'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che è costituito dalla durata del ciclo di coltivazione indicata dal progettista nel Piano Aziendale d'Imboschimento (PAI). La durata del ciclo colturale, che inizia dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento, non potrà essere inferiore ad anni 25. Questo limite è riferito alle piante principali, destinate a giungere alla fine del turno, mentre quelle accessorie dovranno essere tagliate quando avranno esaurito la loro funzione nei riguardi delle precedenti.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1- Importo messo a bando

Per le domande singole, la disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è di € 600.000,00.

Qualora le risorse stanziare per questa misura non fossero sufficienti, potrà essere effettuato un trasferimento dalle Azioni 1 (*Boschi permanenti*) e 3 (*Impianti a ciclo breve*), dopo aver soddisfatto le richieste di sostegno presentate su queste ultime.

4.2- Livello ed entità dell'aiuto:

a- nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180⁴⁴ e s.m.i. o designate, con DGR n. 2267/2007 e con DGR n. 2684/2007, zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152⁴⁵, il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;

b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura del 70% dei costi ammissibili;

c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà dell'80%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento.

Considerato che le spese necessarie per la realizzazione degli interventi ammissibili sono riconosciute nella misura massima di € 5.000/ha, il sostegno sarà erogato nelle seguenti entità:

TERRITORIALIZZAZIONE (ZONIZZAZIONE)	ENTITÀ MASSIMA DEL SOSTEGNO (€/ha)
- Rete Natura 2000	4.000
- Zone vulnerabili ai nitrati	4.000
- Altre zone	3.500
- Tutte le zone, limitatamente ad interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico	4.000

Saranno inoltre corrisposti i seguenti premi, derivanti dagli impegni assunti dal beneficiario, indipendentemente dalla territorializzazione:

⁴² Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

⁴³ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

⁴⁴ Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

⁴⁵ Norme in materia ambientale (GU 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

PREMIO ANNUO PER LA MANUTENZIONE	PREMIO ANNUO PER LA PERDITA DI REDDITO
600 €/ha/anno, per un periodo di 5 anni	a- I.A.P. ⁴⁶ : 350€/ha/anno, per un periodo di anni 15 b- altri soggetti di natura privata: 150 €/ha/anno, per un periodo di anni 15

I premi saranno erogati esclusivamente a favore di persone fisiche o giuridiche di diritto privato, anche se conducono terreni di proprietà pubblica.

Alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà corrisposto esclusivamente il sostegno per le spese d'impianto.

4.3- Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno le superfici inferiori ad ha 1. Non sussistono invece limiti superiori d'intervento. Sussistono, invece, per motivi di carattere fitosanitario, limitazioni alla coltivazione del Noce comune, che non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione del Ciliegio in purezza.

- La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi e la loro distanza non siano, rispettivamente, inferiori ad ha 0,5 ciascuno ed a m 500. Tale distanza è rappresentata dalla lunghezza del segmento che unisce i due punti più vicini situati sui rispettivi perimetri esterni.

La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arborea aventi una larghezza, misurata tra i due lati interni della parte basale dei fusti perimetrali, di almeno m 7.

- Il progettista dovrà stabilire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli *Indirizzi procedurali*, individuando la natura dei lavori che saranno eseguiti con tale modalità. Egli dovrà inoltre definire il tempo necessario (in ore) per portare a compimento detti lavori ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

4.4- Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2009. Entro il 15 aprile 2009 dovranno essere pagate anche le spese ammissibili sostenute per realizzare l'intervento.

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 15 aprile 2009, il beneficiario dovrà presentare presso la Struttura Periferica di AVEPA competente per territorio una specifica domanda di pagamento, relativa alle spese sostenute per l'impianto. Prima di effettuare il pagamento, ogni Struttura Periferica di AVEPA procederà obbligatoriamente all'accertamento finale in loco di quanto realizzato e comunicherà all'interessato le risultanze di tale verifica.

I soggetti che hanno diritto al premio per la perdita di reddito ed al premio per la manutenzione, dovranno presentare obbligatoriamente una specifica domanda di pagamento entro il 15 maggio 2009.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande presentate singolarmente, valgono i seguenti criteri di priorità:

⁴⁶ Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (GU n. 94 del 22 aprile 2004)

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
a- Interventi realizzati in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	a- superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 ⁴⁷ e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ⁴⁸	2
b- Interventi realizzati in siti compresi nella rete Natura 2000 o all'interno di un Parco naturale	b- superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) ⁴⁹ e s.m.i. o compresa all'interno di un Parco naturale	1

I punteggi indicati non sono cumulabili tra di loro.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

Nella definizione della graduatoria sarà data precedenza agli interventi realizzati nell'ambito dei Progetti Integrati di Area (PIA).

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	1

A parità di punteggio sarà data preferenza alle superfici di maggiore estensione.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Le persone giuridiche di diritto pubblico dovranno mettere in atto tutti quegli interventi (risarcimenti, contenimento della vegetazione concorrente, irrigazioni, eventuali diradamenti, potature ed interventi fitosanitari) che garantiscano le condizioni migliori per la riuscita dell'imboschimento nel tempo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche se non percepiscono alcun premio per le cure colturali successive all'impianto.

6.2 Il *Prontuario tecnico per l'impianto* dei boschi nella pianura veneta, di cui alla L.R. 2 maggio 2003, n. 13⁵⁰ è adottato, con le modifiche e le integrazioni necessarie riportate nell'allegato M alla deliberazione, anche per l'esecuzione degli interventi considerati da questa Azione, per quanto pertinente. Il beneficiario è tenuto a rispettare le prescrizioni in esso contenute.

6.3 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, appositamente assunto ed addetto in forma esclusiva all'esecuzione dello specifico intervento, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.

6.4 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.

6.5 Un medesimo richiedente potrà presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche sulle altre Azioni della misura 221 (Azione 2: Fustaie a ciclo lungo; Azione 3. Impianti a ciclo breve).

6.6 La sostituzione delle specie previste nel Piano aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai

⁴⁷ Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del G.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

⁴⁸ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

⁴⁹ Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

⁵⁰ Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta (BUR n. 45/2003)

specializzati, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive. Le nuove specie utilizzate dovranno tuttavia essere comprese nell'elenco allegato al Piano Aziendale d'Imboschimento.

6.7 Qualora ad un IAP dovesse subentrare un altro soggetto privo di questa qualifica, il premio annuo per la perdita di reddito sarà rideterminato, in base al valore indicato al par. 4.2 (Livello ed entità dell'aiuto). Non si procederà invece alla rideterminazione del premio per la perdita di reddito nel caso in cui ad un soggetto senza la qualifica di IAP dovesse subentrare un beneficiario con tale qualifica.

Nel caso di subentro di un soggetto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico, a seguito di concessione o di affitto di terreni di proprietà pubblica, non sarà corrisposto alcun premio.

Non si effettuerà, inoltre, alcuna rideterminazione del premio per la perdita di reddito qualora il soggetto beneficiario dovesse mutare la propria natura giuridica, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità.

6.8 La documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta da un professionista regolarmente iscritto ad un Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o ad un Collegio dei Periti agrari o degli Agrotecnici, entro i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali, che dovrà apporre l'impronta del timbro assegnatogli. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine sopra descritto, purché sia dotato di qualifica idonea.

6.9 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386⁵¹. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263⁵².

6.10 Ulteriori disposizioni sono contenute negli allegati M e N alla deliberazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste negli *Indirizzi procedurali*, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano Aziendale di Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione, in duplice copia, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e firmato anche dal richiedente. Il piano dovrà contenere il progetto con i relativi elaborati; in particolare: corografia, estratto di mappa in scala 1:2.000, con individuazione dettagliata dell'area d'intervento, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica;
3. relazione del progettista, dalla quali si evinca che l'intervento non diminuirà la biodiversità del territorio sul quale è realizzato, qualora non sia richiesta la VIA o la valutazione di incidenza.
4. per gli enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano Aziendale di Imboschimento;
5. per i consorzi o le associazioni: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
6. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
7. certificato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), rilasciato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio;
8. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06⁵³, relative alla Valutazione di Incidenza, qualora necessaria;

⁵¹ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

⁵² Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

⁵³ Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative (BUR n. 29/1999)

9. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999⁵⁴ relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
10. nel caso l'intervento ricada all'interno di un Parco naturale: parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394⁵⁵.

I documenti indicati dal numero 1 al numero 5, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9, e 10, se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista agli *Indirizzi procedurali*, anche la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, in duplice copia, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;

AVePA avrà cura di predisporre e di comunicare, ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione del sostegno.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli *Indirizzi procedurali* ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA..

7. INDICATORI

Output	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	25
	Superficie imboschita (ha)	90

⁵⁴ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

⁵⁵ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**AZIONE: 3 – Impianti a ciclo breve****1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L'Azione intende promuovere l'arboricoltura da legno realizzata con specie rapido accrescimento, coltivati a breve durata (turno o tempo di rotazione, inteso come intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, inferiore a quindici anni), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di coltivazioni legnose permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La presenza di formazioni destinate a permanere per tempi relativamente lunghi, potrà esercitare anche un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di sostanze acidificanti, determinando inoltre un aumento della biodiversità ed il miglioramento del paesaggio.

1.2- Obiettivi

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;

1.3- Ambito territoriale di applicazione

L'Azione potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto. Un terreno è definito agricolo se è destinato alla coltivazione di prodotti agricoli, quali seminati e colture legnose agrarie. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non è praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003⁵⁶.

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005)⁵⁷, individuate nell'allegato G al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR)⁵⁸.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

- a- Persone fisiche;
- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate⁵⁹.
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 – Criteri di ammissibilità

a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della realizzazione dell'impianto e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni

⁵⁶ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUUE 21 ottobre 2003, n. L 270)

⁵⁷ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

⁵⁸ Approvato con Decisione della CE C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e con DGR 13 novembre 2007, n. 3560

⁵⁹ Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA.

previste negli Indirizzi procedurali. L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

b- Il sostegno per l'impianto non è concesso agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, concesso ai sensi de Regolamento (CE) n. 1257/99⁶⁰ o del Regolamento (CE) del Consiglio n.1698/2005³⁴;

c- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003³³, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi previsti

3.1.1 Interventi

Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari all'esecuzione dell'impianto:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- squadratura del terreno
- e- pacciamatura;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- irrigazioni;
- l- spese generali.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli Indirizzi procedurali.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione⁶¹.

La domanda di sostegno sarà considerata decaduta qualora si verifichi, al momento dell'accertamento finale, anche una sola delle seguenti inadempienze:

- l'intervento non è stato eseguito conformemente al Piano Aziendale d'Imboschimento;
- l'intervento presenta varianti sostanziali, rispetto a quanto approvato in fase istruttoria;
- la mortalità delle piante messe a dimora supera il 10% del totale.
- i lavori non sono stati conclusi entro i termini previsti;
- la superficie accertata è inferiore al limite minimo stabilito al paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese considerate nello specifico prezzario approvato dal Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana, entro i limiti in esso indicati.

3.2 - Limiti e condizioni:

a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata l'Azione sia stato coltivato in modo stabile. Tale situazione sarà desunta da AVePA, in base al piano di utilizzo dell'anno 2007.

L'impianto potrà inoltre essere realizzato su terreno già occupato da piantagioni legnose non agricole, purché sia stato regolarmente coltivato almeno per due annate agrarie successive all'ultimo taglio, determinate al momento della presentazione della domanda.

b- Sono esclusi dal sostegno i terreni:

- coltivati a prato permanente;

⁶⁰ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GUCE 26 giugno 1999, n. L 160)

⁶¹ Stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. (GUUE n. L 368 del 23.12.2006)

- coperti da pascolo;
- destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
- costituiti da tare;
- situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
- non individuabili con certezza nel sistema catastale.

c- La scelta delle specie da utilizzare nell'impianto dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storica, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE⁶² e 92/43/CEE⁶³.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica.

Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto).

d- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE⁶⁴. In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione e le distanze reciproche dovranno essere compatibili con quelle previste al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

e- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

3.3 Vincoli

Ai soli fini dell'attuazione del PSR, gli impianti a ciclo breve costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78⁶⁵ e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227⁶⁶. Ne consegue che l'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che è costituito dalla durata del ciclo di coltivazione indicata dal progettista nel Piano Aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione.

La durata del ciclo colturale, che inizia dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento, sarà inferiore ad anni 15. E' fatta salva la possibilità di una sua riduzione, previo parere favorevole di AVEPA, qualora i parametri incrementali (diametro ed altezza) dovessero determinare una maturità anticipata, tenuto conto anche delle richieste del mercato degli assortimenti che potranno essere ricavati. Qualora sia autorizzato il taglio anticipato, resta fermo il vincolo di non coltivazione del terreno, sino alla scadenza del ciclo colturale previsto dal Piano Aziendale d'Imboschimento. L'impianto dovrà essere governato ad altofusto, per tutta la durata del periodo vincolativo, che non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad anni 8, fatte salve le cause di forza maggiore.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1- Importo messo a bando

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è di € 600.000,00. Qualora le risorse stanziare per questa misura non fossero sufficienti, potrà essere effettuato un trasferimento dalle Azioni 1 (*Boschi permanenti*) e 2 (*Fustaie a ciclo medio - lungo*), dopo aver soddisfatto le richieste di sostegno presentate su queste ultime.

4.2- Livello ed entità dell'aiuto

⁶² Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 25 aprile 1979, n. L 103)

⁶³ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

⁶⁴ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

⁶⁵ Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

⁶⁶ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

a- nelle zone designate, con DGR n. 2267/2007 e con DGR n. 2684/2007, vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152⁶⁷, il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;

b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura del 70% dei costi ammissibili;

c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà dell'80%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento.

Considerato che le spese necessarie per la realizzazione degli interventi ammissibili sono riconosciute nella misura massima di € 4.000/ha, il sostegno sarà erogato nelle seguenti entità:

TERRITORIALIZZAZIONE (ZONIZZAZIONE)	ENTITÀ MASSIMA DEL SOSTEGNO (€/ha)
- Zone vulnerabili ai nitrati	3.200
- Altre zone	2.800
- Tutte le zone, limitatamente agli impianti realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico	3.200

4.3- Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno le superfici inferiori ad ha 1. Non sussistono invece limiti superiori d'intervento, ad esclusione degli impianti monoclonali, la cui superficie non potrà essere maggiore di 15 ha.

- La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi e la loro distanza non siano, rispettivamente, inferiori ad ha 0,5 ciascuno ed a m 500. Tale distanza è rappresentata dalla lunghezza del segmento che unisce i due punti più vicini situati sui rispettivi perimetri esterni.

La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arborea aventi una larghezza, misurata tra i due lati interni della parte basale dei fusti perimetrali, di almeno m 7.

- Il progettista dovrà stabilire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli *Indirizzi procedurali*, individuando la natura dei lavori che saranno eseguiti con tale modalità. Egli dovrà inoltre definire il tempo necessario (in ore) per portare a compimento detti lavori ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

4.4- Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2009. Entro il 15 aprile 2009 dovranno essere pagate anche le spese ammissibili sostenute per realizzare l'imboschimento.

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 15 aprile 2009, il beneficiario dovrà presentare presso la Struttura Periferica di AVEPA competente per territorio una specifica domanda di pagamento, relativa alle spese sostenute per l'impianto. Prima di effettuare il pagamento, ogni Struttura Periferica di AVEPA procederà obbligatoriamente all'accertamento finale in loco di quanto realizzato e comunicherà all'interessato le risultanze di tale verifica.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITÀ	INDICATORE	PUNTI
impianti realizzati su terreni vulnerabili ai nitrati di origine agricola	superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 ⁶⁸ e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ⁶⁹	1

⁶⁷ Norme in materia ambientale (GU 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

⁶⁸ Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del G.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

⁶⁹ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
a- certificazione della gestione sostenibile ⁷⁰	a- possesso di una certificazione di sistema, rilasciata da un organismo terzo accreditato	1
b- area della superficie d'intervento	b- area della superficie decrescente	2

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

- La misura non prevede alcun premio per le colturali successive all'impianto. Il beneficiario del sostegno dovrà tuttavia mettere in atto tutti quegli interventi (risarcimenti, contenimento della vegetazione concorrente, irrigazioni, eventuali diradamenti, potature ed interventi fitosanitari) che garantiscano le condizioni migliori per la riuscita dell'imboschimento nel tempo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

6.1 Il *Prontuario tecnico per l'impianto* dei boschi nella pianura veneta, di cui alla L.R. 2 maggio 2003, n. 13⁷¹ è adottato, con le modifiche e le integrazioni necessarie riportate nell'allegato M alla deliberazione, anche per l'esecuzione degli interventi considerati da questa Azione, per quanto pertinente. Il beneficiario è tenuto a rispettare le prescrizioni in esso contenute.

6.2 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, appositamente assunto ed addetto in forma esclusiva all'esecuzione dello specifico intervento, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.

6.3 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.

6.4 Un medesimo richiedente potrà presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche sulle altre Azioni della misura 221 (Azione 1: Boschi permanenti; Azione 2. Fustaie a ciclo medio - lungo).

6.5 La sostituzione delle specie previste nel Piano aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento. Le nuove specie utilizzate dovranno tuttavia essere comprese nell'elenco del Piano Aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione.

6.6 La documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta da un professionista regolarmente iscritto ad un Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o ad un Collegio dei Periti agrari o degli Agrotecnici, entro i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali, che dovrà apporre l'impronta del timbro assegnatogli. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine sopra descritto, purché sia dotato di qualifica idonea.

6.7 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386⁷². Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263⁷³.

6.8 Ulteriori disposizioni sono contenute negli allegati M e N alla deliberazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

⁷⁰ PEFC o FSC

⁷¹ Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta (BUR n. 45/2003)

⁷² Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

⁷³ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione'. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste negli *Indirizzi procedurali*, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità, in corso di validità qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Piano Aziendale di Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione, in duplice copia, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e firmato anche dal richiedente. Il piano dovrà contenere il progetto con i relativi elaborati; in particolare: corografia, estratto di mappa in scala 1:2.000, con individuazione dettagliata dell'area d'intervento, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica;
3. relazione del progettista, dalla quali si evinca che l'intervento non diminuirà la biodiversità del territorio sul quale è realizzato, qualora non sia richiesta la VIA o la valutazione di incidenza.
4. per gli enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano Aziendale di Imboschimento;
5. per i consorzi o le associazioni: copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
6. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
7. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06⁷⁴, relative alla Valutazione di Incidenza, qualora necessaria;
8. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999⁷⁵ relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
9. nel caso l'intervento ricada all'interno di un Parco naturale: parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394⁷⁶.
10. Per gli interventi realizzati in zone golenali: autorizzazione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista.

I documenti indicati dal numero 1 al numero 5, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata ai punti 7, 8, 9 e 10, se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista agli *Indirizzi procedurali*, anche la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, in duplice copia, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;

AVePA avrà cura di predisporre e di comunicare, ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione del sostegno.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli *Indirizzi procedurali* e dal Manuale delle procedure predisposto da AVePA.

7. INDICATORI

Output	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	20
	Superficie imboschita(ha)	200

⁷⁴ Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. (BUR n. 94/2006)

⁷⁵ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

⁷⁶ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

**MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI
AZIONE : 1- Miglioramenti paesaggistico-ambientali.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1. - Descrizione generale:**

La misura mira a sostenere la realizzazione di interventi a finalità ambientali e paesaggistiche, atti a garantire nel complesso la manutenzione del territorio, al fine di migliorarne l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. Tali investimenti rappresentano generalmente un costo netto per i proprietari, senza fornire alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltando il loro importante ruolo sociale.

1.2. - Obiettivi:

Obiettivo prioritario della misura è quello di garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali regionali.

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutte le foreste ricadenti nel territorio regionale. Le foreste sono quelle definite dall'art.

14 della LR 52/78 e dall'art. 30, par. 1, 2 e 3 del Reg. (UE) 1974 del 15.12.2006.

Al di fuori delle zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2) la misura si applica con i Piani Integrati d'Area - Ambiente.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane
- e) Veneto Agricoltura
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le domande relative ad interventi realizzati nelle zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2) possono essere presentate singolarmente o inserite in Piani Integrati d'Area - Ambiente.

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi.

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne il diritto per almeno 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di terreni non in proprietà deve essere presentato l'assenso del proprietario.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI**3.1 – Tipo di interventi /Impegni previsti****3.1.1 Interventi /Impegni**

- a) Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri, itinerari ricreativi e percorsi didattico-educativi, viabilità minore locale, comprese le aree di pertinenza, quali aree di sosta, zone di informazione e osservazione. E' previsto l'acquisto di attrezzature fisse (cartellonistica e segnaletica) e la costruzione di strutture destinate all'osservazione ed allo studio della flora e della fauna locale (punti di osservazione della fauna);

- b) Realizzazione, ripristino e manutenzione della confinazione, di recinzioni, staccionate rustiche che delimitano le riserve di interesse naturalistico o altre aree forestali soggette a particolari forme di protezione;
- c) Creazione e manutenzione straordinaria di giardini botanici a fini didattici e ambientali;
- d) Operazioni straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi monumentali con particolare valenza ambientale situati in zone forestali o limitrofe al bosco, compresi gli interventi di dendrochirurgia, interventi selvicolturali nell'area di pertinenza e recinzione della medesima.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale solo nel caso di beneficiari privati.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.2 - Limiti e condizioni

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

3.3 Durata degli impegni / Vincoli

Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

Per le domande singole, l'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 70% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa considerata ammissibile varia da un minimo di 8.000,00 € ad un massimo di 80.000,00 € .

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per la realizzazione degli interventi è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PRIORITÀ'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	4,0 punti
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	4,0 punti
Aree a riposo selvicolturale o riserva forestale	3) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.	1,0 punti
Svantaggi altitudinali	4) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	1,0 punti 0,8 punti
Svantaggi orografici	5) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	1,0 punti 2,0 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	2 punti
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1,0 punti
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2,0 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	2,0 punti 1,0 punti 0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	3,0 punti 1,2 punti

Ai fini della attribuzione dei punteggi 5 (Svantaggi orografici), 8 (Indice di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento all'allegato I e J alla presente deliberazione.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter

amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Se il richiedente è una persona fisica: età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente
Se il richiedente è una persona giuridica	Entità della spesa ammessa.	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, il beneficiario dovrà allegare alla domanda e al progetto, redatto da un tecnico qualificato, la cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento. La cartografia deve essere georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati), documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 895 del 19 novembre 2007 (BUR n. 106 del 11/12/07) con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto;
6. per i soggetti pubblici e le associazioni di proprietari provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;

7. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
8. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
9. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
10. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
11. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
12. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 12 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione indicata negli *Indirizzi procedurali* generali, la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Numero di proprietari di foreste beneficiari

Numero e tipologie degli investimenti realizzati